Camera Penale di Pescara

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista
XVI CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA
Aprile 2022 - Aprile 2024

Lezione del 27/10/2023
Materia: Diritto Penale
Relatori: Avv. Roberto Mariani; Avv. Mariangela Antonelli
Compilatrice scheda: Dott.ssa Jessica Di Biase

SCHEDA DIDATTICA
I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Libro II – Titolo XIII c.p. (artt. 624 – 649 bis c.p.)
• Libro III - Titolo I - Capo I - Sez. III - § 5 c.p. (Artt. 705 – 713 c.p.)
• Art. 40 c.p.
• Art. 56 c.p.
• Art. 59 - 70 c.p.
• Art. 84 c.p.
• Art. 98 c.p.
• Art. 112 c.p.

DOTTRINA

• DELPINO – PEZZANO, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale;
• GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, 2015;
• CANESTRARI, GAMBERINI, INSOLERA, MANES, MANTOVANI, CORNACCHIA, MAZZACUVA, SGUBBI, STORTONI, TAGLIARINI, Diritto Penale, Lineamenti di Parte Speciale, 2016;
• G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di diritto penale – parte generale, GROSSO – PADOVANI – PAGLIARO, 2008.

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

§ Premessa.

Nella sistematica codicistica, i **reati contro il patrimonio** trovano collocazione nel Titolo XIII, Libro II ("*Dei delitti contro il patrimonio*": artt. 624 – 649 bis c.p.) e nel § 5, sez. III, Capo I, Titolo I, Libro III ("*Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio*": artt. 705 – 713 c.p.).
Nondimeno, l'ambito della tutela penale del patrimonio, non si esaurisce nella sola area delineata dal Titolo XIII, Libro II e dal § 5, sez. III, Capo I, Titolo I, Libro III, essendo possibile rintracciare ulteriori figure criminose offensive del medesimo bene giuridico sia in **leggi speciali**, sia in **settori diversi** del medesimo codice penale.
Una indicazione in tal senso, si rinviene, ad esempio, nelle previsioni contenute agli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., laddove il legislatore, nel configurare come circostanza la entità del danno, si è preoccupato di riferirla non solo ai classici "*delitti contro il patrimonio*", ma, altresì, a quelli che "*comunque offendono il patrimonio*".

§ I delitti contro il patrimonio. Le partizioni.

• I delitti contro il patrimonio vengono tradizionalmente ripartiti, avuto riguardo alle modalità di realizzazione della fattispecie, in ***"Delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alla persona"*** **(Capo I)** e ***"Delitti contro il patrimonio commessi mediante frode"*** **(Capo II).**
Nei confronti di tale partizione codicistica, imperniata sul binomio "*frode - violenza*", si sono ben presto indirizzate le critiche della dottrina, insoddisfatta di una classificazione costruita intorno ad una dubbia generalizzazione dei requisiti strutturali delle fattispecie.
Ed, invero, tra i reati classificati quali "*violenti*", ne figuravano taluni del tutto privi della modalità aggressiva (si pensi al furto) e, parimenti, in quelli contrassegnati come "*fraudolenti*" non sempre era rinvenibile il connotato ingannatorio tra gli elementi costitutivi (si pensi alla appropriazione indebita ed alla ricettazione).
Peraltro, per effetto di numerose modifiche legislative, nonché di taluni interventi della Corte Costituzionale, la **fisionomia** di tali reati è notevolmente cambiata nel corso degli anni (su cui, infra).
E ciò, per un verso, in conseguenza del dirompente impatto dei **principi costituzionali** e, per altro verso, in conseguenza della **evoluzione economico-sociale** e delle **innovazioni tecnologiche** inevitabilmente sopravvenute all'assetto su cui era intervenuto il legislatore degli anni '30.
• Conseguentemente, e per effetto delle cennate operazioni di adeguamento, si è venuta gradualmente a delineare una ulteriore scissione all'interno della categoria, fra ***"reati monoffensivi"***, ovvero lesivi esclusivamente del bene giuridico "patrimonio" (rispetto ai quali, tra l'altro, si registra una progressiva accentuazione del ruolo del diritto soggettivo patrimoniale e della volontà del soggetto che ne è titolare, anche attraverso la estensione della perseguibilità a querela) e ***"reati plurioffensivi"*** incidenti, oltre che sul patrimonio, anche su

beni di altra natura, per lo più personale, come la *libertà*, l'*autodeterminazione* individuale (si pensi, tra i tanti, ai delitti di estorsione, di truffa o di sequestro di persona a scopo di estorsione).

• Inoltre, preso atto della inadeguatezza della tradizionale ripartizione tra *delitti contro il patrimonio violenza* e *delitti contro il patrimonio mediante frode,* la dottrina ha elaborato ulteriori e sostitutive partizioni. In particolare, viene proposta la contrapposizione tra ***delitti di aggressione o usurpazione unilaterale***, caratterizzati da un ruolo meramente passivo della persona offesa, e delitti con ***cooperazione artificiosa della vittima***, nei quali il soggetto passivo contribuisce a produrre il risultato patrimoniale pregiudizievole, non limitandosi a subire l'offesa, ma essendone, in un certo senso, protagonista (MANTOVANI).

Di tale ultima tipologia di reati costituisce requisito positivo implicito il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, carpito alla vittima mediante inganno o frode, ovvero estorto con violenza, minaccia od altra modalità.

• I *delitti con la cooperazione della vittima* costituiscono il più tipico esempio della categoria dei cd. ***reati in contratto***, ovverosia di quelle fattispecie in cui il legislatore attribuisce rilevanza penale alla condotta tenuta dal soggetto nel procedimento di formazione del contratto o nella fase di esecuzione del programma negoziale.

Nei reati in contratto, appartenenti alla categoria dei cd. *reati plurisoggettivi impropri*, il disvalore non è, quindi, manifestato dalla stipulazione del contratto in sé, bensì dalle *modalità* con le quali ad essa si è pervenuti (si pensi alle ipotesi di punibilità della truffa anche laddove la vittima abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa acquistata).

Viene, invero, punita la condotta serbata dal soggetto agente nella fase di formazione della volontà della controparte, e teso, appunto, a condizionare quest'ultima.

È, dunque, il comportamento assunto durante la conclusione del contratto ad essere, infatti, fonte di responsabilità penale, come è reso evidente dalle fattispecie di truffa, estorsione o circonvenzione d'incapaci.

Alla categoria dei *reati in contratto*, si contrappone quella dei ***reati contratto*** nei quali, invece, è proprio l'*atto negoziale in sé ad essere incriminato*: è il caso della ricettazione (art. 648), dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712.), etc.

Rispetto a questi due gruppi di reati, la dottrina si è posta un duplice ordine di problemi.

In primo luogo, dal punto di vista penale, ci si è chiesti *quali siano gli* ***effetti*** *delle cause d'invalidità del contratto sulla sussistenza del reato*; in secondo luogo, in una prospettiva civilistica del tutto speculare alla prima, ci si è interrogati, di contro, circa le *conseguenze dell'incriminazione penale dell'accordo* (in quanto tale o per le modalità della sua formazione) *sulla validità della fattispecie negoziale*.

Per quanto qui interessa, al primo problema, relativo all'***incidenza sul reato dell'invalidità civilistica***, non è stata offerta soluzione univoca.

Questo perché una tale risposta altro non è se non il risultato d'una questione, quale quella dei rapporti fra *diritto civile* e *diritto penale*, che già a monte si presenta particolarmente controversa.

- Su un primo fronte si stagliano i sostenitori della concezione sanzionatoria e pancivilistica, secondo i quali il diritto penale è finalizzato a punire con una sanzione più grave quei comportamenti già stigmatizzati da altri rami dell'ordinamento.
Muovendo da questa premessa i pancivilisti ritengono di doversi riportare alle categorie privatistiche tutte le volte che il legislatore penale si riferisce ad istituti che il codice civile disciplina, sostenendo una totale coincidenza delle sorti del contratto con quelle dell'illecito penale. Da qui, la conseguente rilevanza determinante delle cause d'invalidità del contratto sulla configurabilità del reato, potendosi, tutt'al più, ritenere sussistenti, nelle ipotesi patologiche, gli estremi del delitto tentato.
- Sul fronte opposto, si collocano i sostenitori della concezione costitutiva ed autonomistica, secondo i quali il diritto penale è diritto sostanziale, completo di precetto e sanzione, e costituisce ramo autonomo dell'ordinamento, nell'ambito del quale i termini utilizzati dal legislatore e le categorie cui egli fa riferimento, trovano il proprio referente e la propria autogiustificazione.
In ossequio ad una tale premessa, si nega, pertanto, qualsiasi incidenza delle patologie contrattuali (senza operare distinzioni tra nullità, inesistenza ed annullabilità), sulla configurabilità del reato.
Le due nozioni estremiste prestano, però, il fianco ad obiezioni critiche, per cui appare più convincente una ***posizione intermedia*** che rifiuta soluzioni aprioristiche, in uno senso e nell'altro, preoccupandosi, al contrario, di *accertare, caso per caso, la effettiva incidenza delle patologie contrattuali sulla fattispecie concreta*.

NOZIONI COMUNI AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Nella formulazione tecnica delle fattispecie incriminatrici che compongono il sistema dei reati contro il patrimonio, figurano elementi di stampo **descrittivo-naturalistico** (acqua, animali, denaro, terreno, edifici, grimaldelli, etc….) che esprimono realtà naturalistiche certe, empiricamente riconoscibili con precisione e che lasciano ben poco spazio all'apprezzamento dell'interprete e, quindi, del giudice.
Considerazioni analoghe valgono in ordine al concetto di "cosa", nonché a quegli elementi **normativi "giuridici"** (si pensi al concetto di proprietà), identificabili, anch'essi con assoluta certezza.
Accanto a questi figurano, tuttavia, elementi **"valutativi"** (patrimonio, danno, possesso, altruità, etc..), i quali consentono all'operatore un certo margine di discrezionalità interpretativa.
Ed, anzi, nel sistema dei reati contro il patrimonio, si delinea un ***fenomeno singolare***: gli elementi rigidi, vincolanti, certi, hanno riguardo ad aspetti della fattispecie di rilievo secondario (l'oggetto materiale e la sua descrizione); di contro, gli aspetti primari, decisivi e più significativi sono espressi mediante *clausole elastiche* le quali, se da un lato, conferiscono, al sistema, una indiscutibile duttilità operativa, dall'altro, potrebbero costituire fonte di incertezze interpretative.

§ La nozione di "patrimonio".

Non vi è uniformità di vedute, in dottrina, in ordine al significato da attribuire alla nozione di patrimonio, quale bene giuridico, esclusivamente o cumulativamente, protetto.

• **Concezione giuridica.** I pancivilisti, ritenendo che la portata del concetto debba desumersi direttamente dal diritto civile, identificano il patrimonio nella *somma dei diritti patrimoniali facenti capo ad un determinato titolare*.

In virtù di tale concezione, il disvalore è tutto concentrato sulla lesione del diritto di disporre della cosa da parte del titolare, con conseguente *irrilevanza del valore economico del bene che è oggetto materiale del reato*; quest' ultimo, pertanto, può perfezionarsi anche a prescindere dall'effettiva verificazione di un danno patrimoniale. Rimangono fuori, per converso, tutte le posizioni economicamente rilevanti non inquadrabili nello schema formale del diritto soggettivo.

• **Concezione economica.** I fautori della concezione autonomista (ANTOLISEI), invece, sostenendo che il significato da attribuire ai termini utilizzati dal legislatore penale non debba pagare alcun tributo ad altri rami dell'ordinamento, propongono una concezione economica del patrimonio, in base alla quale esso si identifica con l'*insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto*. Di conseguenza, anche il *danno*, la cui verificazione è indispensabile ai fini della punibilità, assume una connotazione prettamente economica. Detto altrimenti, se il bene è privo di valore di mercato, il reato non potrà realizzarsi; se, invece, il bene presenta tale valore il reato si configura, a prescindere dalla legittimità del diritto del soggetto che aveva la disponibilità originaria della cosa.

• **Concezione economico-giuridica.** Correggendo l'impostazione che sembra emergere dall'intenzione del legislatore del 1930, fedele alla prima opzione ermeneutica esaminata, la dottrina accoglie, per lo più, una concezione economico-giuridica (FIANDACA – MUSCO), in forza della quale si esclude una tutela indifferenziata per tutte le posizioni dotate di rilevanza patrimoniale, così come per quelle ancorate unicamente alla dimensione giuridico-formale. Sarà, piuttosto, necessario ricorrere, di volta in volta, a parametri giuridici di qualificazione, derivati dalla stessa legge penale o dalla Carta Costituzionale, che individuino la meritevolezza della tutela (CARMONA).

• **Concezione giuridico – funzionale – personalistica.** Dalla concezione economico-giuridica si distaccano, parzialmente, i sostenitori di quella cd. giuridico – funzionale – personalistica, che interpreta il concetto di patrimonio alla luce del primato della persona nella struttura della Costituzione, identificandolo con l'*insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assumere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione ed allo sviluppo umano*.

Da un lato, tale accezione, in quanto incentrata sul rapporto giuridico, consente di non tutelare i rapporti instaurati con la cosa, in via meramente fattuale ed in modo disapprovato dal diritto, e d'incriminare anche le aggressioni che non comportino una diminuzione economica del patrimonio; dall'altro, in quanto incentrata sulla strumentalità del patrimonio, essa comprende tutte (e soltanto) le aggressioni che alterino tale strumentalità (incluse quelle che abbiano per oggetto cose di solo valore affettivo e le parti del corpo umano non commerciabili), ed escluse quelle che, pur alterando il rapporto giuridico con la cosa, tuttavia,

non diminuiscono la funzione strumentale del patrimonio del soggetto. In quest'ultima ipotesi, si pensi alla cd. truffa contrattuale.

§ La nozione di "danno".

A fare da contraltare al patrimonio, quale bene giuridico oggetto della tutela penale, vi è il ***danno***, elemento ricorrente nella struttura dei delitti in esame, destinato ad assumere rilievo di requisito costitutivo esplicito della fattispecie, nei reati commessi con la cooperazione della vittima (si pensi all'estorsione o alla truffa).
Il concetto di danno appare perfettamente ***speculare*** a quello di patrimonio, con la conseguenza che, nella sua delineazione, si ripropongono le medesime incertezze ed i medesimi contrasti appena affrontati in ordine alla individuazione del bene giuridico protetto.
• **Concezione giuridica.** Se, infatti, si accoglie una nozione il "patrimonio" prettamente giuridica, il danno sarà individuabile nella perdita di un diritto o nella assunzione di una obbligazione, quale che sia la perdita economica che ne derivi (ed eventualmente anche indipendentemente dalla stessa).
• **Concezione economica.** Se si aderisce, invece, alla concezione economica, i termini del discorso risultano esattamente ribaltati.
• **Concezione giuridico – funzionale – personalistica.** In base, poi, alla nozione giuridico-funzionale-personalistica, il danno si identificherà con la diminuzione della strumentalità del patrimonio, cioè della capacità di soddisfare bisogni materiali o spirituali del titolare (MANTOVANI).
Quanto al suo accertamento, ***il danno patrimoniale va verificato in concreto***, volta per volta, non potendosi mai presumere l'esistenza di un danno *in re ipsa* per la semplice commissione del fatto tipico, a meno di violare grossolanamente il principio di offensività.
E ciò è vero sia per i reati nei quali il danno costituisce *elemento costitutivo* espressamente previsto dalla norma incriminatrice, sia per i reati in cui esso rimane *implicito* nella formulazione della fattispecie.

§ La nozione di "profitto".

Elemento simmetrico e contrario del danno, è rappresentato dal profitto che il soggetto attivo ha di mira ed, eventualmente, consegue. Nella costruzione di numerose fattispecie incriminatrici (cd. reati di profitto), il profitto entra a far parte degli elementi costitutivi assumendo, talora le vesti di ***evento***, talaltra quelle di *fine* perseguito dall'agente ***(dolo specifico)***.
Quanto alla definizione, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza vi ricomprendono *qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, immediata o no, eventualmente solo temporanea e transitoria* (ad es., anche il piacere derivante dall'impedire ad altri di trarre utilità da un bene), *spingendosi a ravvisarlo in una qualsiasi situazione che abbia rilevanza per il diritto.*

La dottrina maggioritaria, invece, concepisce il profitto, in parallelo con la nozione di danno, in termini rigorosamente patrimoniali, quale arricchimento o mancato impoverimento del soggetto attivo o del terzo in favore del quale eventualmente costui ha agito (MARINI).
Altra dottrina (GAROFOLI) ritiene, invece, che, così come per il *danno*, l'*altruità*, il *possesso* ed altri concetti ricorrenti nelle fattispecie patrimoniali, la posizione più corretta prescinde da definizioni aprioristiche, dovendosi adeguare, di volta in volta, alle esigenze sottese alle scelte di tutela operate dal legislatore penale.
La soluzione potrà, dunque, essere diversa a seconda del tipo di illecito: mentre, ad esempio, per il reato di furto, un'interpretazione del profitto in senso prettamente economico sembra suffragata dalla stessa formulazione testuale della norma, per il reato di truffa appare preferibile, invece, una accezione del concetto più ampia.

§ Segue: Ingiustizia del profitto e ingiustizia del fatto. Non coincidenza.

Il profitto, nelle fattispecie in cui è richiesto come elemento costitutivo del reato, spesso è espressamente qualificato come ***ingiusto***.
Secondo l'orientamento dottrinale prevalente, esso risulta tale *quando non abbia, a suo fondamento, una pretesa comunque riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico* (ANTOLISEI, FINDACA – MUSCO).
Si impone, al riguardo, una precisazione. L'***ingiustizia del profitto*** non coincide con la cd. *ingiustizia del fatto*. Non è, in altri termini, l'assenza di cause di giustificazione a connotare, in termini negativi, il requisito di lucro richiesto ai fini della sussistenza del reato.
Se così fosse, la menzione dell'ingiustizia del profitto sarebbe del tutto pleonastica e non si darebbe il giusto risalto alla circostanza che ben possono realizzarsi fatti obiettivamente ingiusti, ma caratterizzati da un fine che, invece, ingiusto non è.
La tendenza della giurisprudenza è quella di ritenere ***ingiusto*** il profitto allorché sia fondato su una pretesa che l'ordinamento non protegge, né in via diretta (riconoscendo, cioè, al suo titolare il potere di farla valere in giudizio), né in via indiretta (quando, pur negando il potere di agire, accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.).
Il profitto, tuttavia, è da ritenersi ingiusto, oltre che nel caso in cui sia conseguito con *mezzi di per sé antigiuridici*, anche nelle ipotesi in cui l'agente faccia uso di un *mezzo coattivo legittimo* - o comunque non antigiuridico - ma per uno *scopo diverso* da quello per cui è concesso dal diritto (si pensi al caso di chi minacci di agire giudizialmente per un debito scaduto, al fine di ottenere i favori della moglie del debitore).
Alla medesima conclusione si dovrà pervenire nel caso in cui il conseguimento di un certo vantaggio, dietro la minaccia di un certo pregiudizio, sia *contrario ai buoni costumi* (così, nel caso del "paparazzo" che ottiene del denaro per omettere di rivelare fatti scandalosi).

§ La nozione di "altruità".

Altro concetto, fondamentale, quanto controverso, è quello dell'***altruità***, requisito essenziale di un numero considerevole di fattispecie poste a tutela del patrimonio.
E' pacifico che non sia altrui la ***res nullius***, cioè *la cosa su cui nessuno vanti diritti*, secondo la nozione datane dal codice civile (artt. 923 e ss.) e valida anche per il diritto penale.
Altrettanto deve dirsi per le ***res derelictae***, *abbandonate*, cioè, dal proprietario, *con l'intenzione di spogliarsene definitivamente* (da non confondere con quelle semplicemente ***smarrite***).
Il nodo cruciale della questione, tuttavia, si rinviene nello stabilire se il concetto di altruità debba essere inteso in ***senso stretto*** ovvero in ***senso lato***; in altre parole, è altrui solo la cosa su cui altri vanti un *diritto di proprietà* o anche quella soggetta al semplice *diritto di godimento o di garanzia*?
Invero, a rigore, anche tale questione dovrebbe inserirsi nel solco delle querelle ingaggiate tra *privatisti* ed *autonomisti*.
Il problema si rinviene, tuttavia, nel fatto che, a differenza di altri concetti, quali ad esempio la *proprietà* ed il *possesso*, l'*altruità* ***non*** *designa un* ***istituto tipico del diritto civile*** ed il suo significato è stato tradizionalmente desunto dal linguaggio corrente.
Nel territorio delle conoscenze *"comuni"*, invero, è altrui la cosa che è in proprietà di altri e, per identificare la relazione proprietaria, vengono richiamati i parametri civilistici, rischiando, però, di trascurare l'*evoluzione "sociale"* vissuta dalla categoria giuridica della ***"appartenenza"***, la quale, distaccandosi sempre di più dagli schemi formali del diritto di proprietà, si articola ormai in forme numerose e variegate, ritenute meritevoli di tutela quanto, e più, della classica relazione dominicale (in passato, invece, assolutamente centrale nei rapporti uomo-cosa).
• **Tesi estensiva.** Proprio questa nuova esigenza di tutela spinge parte degli studiosi ad aderire ad una tesi estensiva che si preoccupi di non frustrare esigenze che già, *de iure condito,* reclamano adeguato soddisfacimento.
Si ha riguardo, nello specifico, agli abusi posti in essere dal nudo proprietario nei confronti di chi possieda o usufruisca della cosa e che non sarebbero reprimibili se si muovesse da una visione formalistica dell'altruità.
L'altruità dovrebbe, dunque, allargarsi a ricomprendere *tutte le relazioni di interesse intercorrenti fra cose e soggetti*.
Il problema diventa, allora, quello di individuare i limiti di tale estensione: vanno incluse tutte le relazioni d'interesse che assumano rilevanza giuridica sul piano patrimoniale o solo un numero circoscritto di esse, connotate da determinate caratteristiche?
Per rispondere bisogna tener conto, necessariamente, della specifica *ratio* di tutela perseguita dal legislatore nel punire determinate aggressioni del patrimonio.
E', allora, all'interno del diritto penale che l'interprete deve rinvenire il criterio guida per ricostruire la funzione assegnata, di volta in volta, al requisito dell'*altruità* e, di conseguenza, i confini delle varie fattispecie in cui essa è richiamata.
• **Tesi restrittiva.** I sostenitori della tesi restrittiva osservano, invece, che proprio il legislatore penale ha previsto, agli artt. 627 e 334 c.p., un trattamento sanzionatorio più lieve, rispettivamente, per il *comproprietario, il coerede, il socio che si impossessino della cosa*

comune e per *il proprietario che sottragga o distrugga la cosa propria sottoposta a sequestro non affidata alla sua custodia*. È evidente che il proprietario che sottrae la cosa legittimamente posseduta da altri non commette furto, altrimenti le disposizioni ora richiamate non avrebbero motivo di esistere. Se ne inferisce, dunque, la necessità di circoscrivere, alla sola relazione proprietaria formalmente individuata, la rilevanza penalistica dell'altruità.
D'altra parte, i sostenitori della opposta tesi estensiva sottolineano come il legislatore del 1930, nel configurare la categoria di reati contro il patrimonio, non abbia avuto riguardo tanto alla proprietà, quanto al più generale concetto di patrimonio ed è, pertanto, quest'ultima nozione a dover orientare la esegesi della altruità.
Cosicché, a seconda della concezione che si accoglie in merito all'oggetto giuridico **"patrimonio"**, si offre soluzione differente alla questione relativa all'altruità.
Ne consegue che, se si aderisce alla tesi che opta per la connotazione *giuridico-economica* del patrimonio, l'altruità dovrà desumersi non solo dal diritto di proprietà, ma anche da tutti gli altri diritti e rapporti giuridici di contenuto patrimoniale.
L'altruità, come detto, qualifica la relazione fra un soggetto ed una cosa, ed è proprio la ***"cosa"***, quale porzione del mondo esteriore, a costituire l'oggetto materiale, mediato o immediato, dei delitti contro il patrimonio.

§ La nozione di "cosa".

Anche per il concetto di ***"cosa"*** e di ***"bene"***, il diritto penale si avvale di termini comuni ad altri rami dell'ordinamento ed, inevitabilmente, ancora una volta, si ripropone il confronto con la nozione propria del diritto civile.
Le due accezioni, tuttavia, non coincidono, essendo quella penalistica, per alcuni aspetti, più ristretta e, per altri, più vasta, rispetto alla nozione ricavabile dal diritto comune.
Il diritto penale considera "cosa" ***ogni entità fisica del mondo esterno***, ***diversa dall'uomo, che abbia connotati definiti ed esistenza autonoma***.
Non sono, pertanto, considerate *"cose"* i *beni immateriali*, i *diritti*, le *pretese*, le *aspettative* che *non* siano *incorporati in supporti materiali* (ad esempio assegni, bancomat, floppy disk, cd, dvd), né le *res communes omnium*, come l'aria o la pioggia.
Nel tempo, tuttavia, si è avvertita l'esigenza di accordare tutela anche ad entità diverse dalle cose in senso tradizionale *("quae tangi possunt")* e si è assistito, così, ad una tendenziale estensione della nozione.
Sono, pertanto, state considerate "cose" le ***energie***, purché aventi un *valore economico* (e, in tal senso, esplicitamente, l'art. 624 c.p., comma secondo, anticipa lo stesso codice civile) e purché suscettibili di spossessamento: tali sono l'***energia elettrica*** e quella ***meccanica,*** in tutte le possibili forme di manifestazione (idraulica, termica, solare, nucleare, etc..).
Restano, invece, *escluse* le forme di *energia umana o animale*, a meno che non siano in grado di assumere autonomia, scindendosi dai corpi viventi che le sprigionano.
I cd. ***beni informatici*** (dati, programmi, informazioni), invece, diversamente dai supporti che li incorporano, non sono né *res corporales*, né energie, pertanto, **non rientrano** nella nozione di "cosa" accolta dal diritto penale: la loro tutela non può, pertanto, essere ottenuta

estendendo, in via analogica, le norme relative alle "cose", ma solo attraverso l'introduzione – come effettivamente avvenuto - di specifiche e puntuali fattispecie incriminatrici.
Si aggiunga, a corredo della trattazione, come la generale distinzione, operata dall'art. 812 c.c. fra beni ***mobili*** ed ***immobili*** valga, in linea di principio, anche per il diritto penale, ma con la precisazione che, ai fini della tutela penale, è considerata cosa mobile anche quella semplicemente ***mobilizzata***, cioè, distaccata dall'originario immobile di appartenenza e resa suscettibile di appropriazione.

§ La nozione di "possesso".

Ulteriore terreno di scontro tra pancivilisti e autonomisti è fornito dalla nozione di possesso. Quest'ultimo rappresenta, infatti, un elemento fondamentale nella struttura di una considerevole serie di reati contro il patrimonio, rilevando sia per l'individuazione di una esatta *linea di demarcazione* tra fattispecie, sia ai fini della corretta collocazione del *momento consumativo* di molti reati, sia, infine, quale immediato *oggetto di tutela* di talune fattispecie incriminatrici (art. 634).

- **Possesso - detenzione.** Quanto al primo profilo, afferente all'individuazione di una esatta *linea di demarcazione* tra fattispecie, viene in questione la distinzione possesso-detenzione, indispensabile al fine di tracciare il giusto confine fra i reati di furto (art. 624) e di appropriazione indebita (art 646).

a) L'orientamento privatistico. I sostenitori dell'orientamento privatistico fanno coincidere i concetti di detenzione e possesso, con quelli ricavabili dal codice civile, così, lasciando prive di sanzione penale una serie di situazioni in cui, secondo lo schema privatistico, non sarebbe ravvisabile né il *possesso* ai fini dell'appropriazione indebita, né la *detenzione altrui* ai fini del furto: è il caso delle sottrazioni perpetrate dal depositario, dal conduttore, dal comodatario, dal mandatario che abbia, ad esempio, ricevuto una certa somma ai fini di un acquisto.
b) La teoria autonomista. Dall'altra parte, i fautori delle teorie autonomiste tendono ad ampliare le nozioni di possesso e detenzione, proprio al fine di evitare i vuoti di tutela.
Le interpretazioni proposte non sono, però, omogenee: secondo alcuni il *possesso* va identificato con il *potere di disposizione "autonoma" della cosa* (ovverosia, al di fuori della diretta vigilanza di terzi che abbiano sulla stessa un potere giuridico maggiore), con l'animo di tenerla presso di sé, mentre la *detenzione* consisterebbe in un *potere di fatto sulla res, esercitato, però, nella sfera di vigilanza del possessore* (ANTOLISEI).
Secondo altri (NUVOLONE) è da accogliere la tesi della cd. ***apparentia iuris***, in virtù della quale è possesso ogni relazione con la cosa, lecitamente acquisita dal punto di vista penale, che abbia l'apparenza di una disponibilità autonoma di diritto della stessa.
Applicando la prima impostazione, esulerebbero dall'ambito sia dell'appropriazione indebita che del furto tutte quelle situazioni nelle quali, pur sussistendo la mera relazione di fatto con la *res*, non sia rinvenibile la detenzione, dal momento che la sottrazione avviene quando la cosa è nella sfera di vigilanza del possessore (come nel caso di sottrazione di gioielli ad opera della domestica o della merce da parte del commesso o del cliente del negozio); applicando la seconda tesi, sarebbe ipotizzabile un'appropriazione indebita tutte le volte in cui l'atto

appropriativo non abbia, davanti ai consociati, la parvenza di legittimità (come nel caso di sottrazione ad opera del depositario di autoveicoli o di biciclette che tutti sanno non essere nella sua disponibilità).

c) Il metodo esegetico – sperimentale. Per queste ragioni, una terza corrente propone un'accezione di possesso e detenzione ***valida per le singole fattispecie***, ricavata, cioè, non aprioristicamente ed in via astratta, ma desunta dalla concreta condotta incriminata, di volta in volta, dal legislatore: questo *modus procedendi* è definito metodo esegetico – sperimentale (FIANDACA-MUSCO). Di conseguenza, sarà l'analisi della struttura e della ratio sottesa ad ogni previsione ad orientare l'interprete nell'individuazione del significato da attribuire al possesso (ciò non significa che, in alcuni casi, esso non possa coincidere con le corrispondenti nozioni civilistiche, come, ad esempio, avviene nella fattispecie di cui all'art. 634).

§ Il regime dei rapporti familiari (art. 649 c.p.)

Il codice detta alcune disposizioni comuni ai delitti contro il patrimonio, tra le quali trova spazio il regime dei rapporti familiari, che forma oggetto, in linea con la tradizione, di una previsione apposita, contenuta nell'art. 649 c.p.

La norma, in particolare, prevede una ***causa di non punibilità*** (1° comma) ovvero ***la procedibilità a querela*** (2° comma), qualora i reati contemplati dal titolo XIII siano commessi in danno di ***congiunti***.

La *ratio* del particolare trattamento può ravvisarsi, secondo la Relazione al codice penale, nella peculiare indole dei rapporti suddetti, tale da determinare una sorta "*di confusione di sostanze, di comune destinazione dei beni per piena comunicazione di diritti, per continuazione di personalità, per necessaria società di vita*".

A queste motivazioni deve aggiungersi anche la preoccupazione del legislatore di *preservare la famiglia* dagli effetti e dal turbamento scatenato dalla concreta punizione dei fatti commessi.

Come meglio si vedrà, la disciplina dettata dall'art. 649 c.p. ha sollevato notevoli diatribe interpretative, oltre ad aver formato oggetto di una questione di legittimità costituzionale in ordine alla mancata estensione del trattamento più favorevole di cui al primo comma anche al convivente *more uxorio* (su cui, infra).

§ Le novità introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) sul regime di procedibilità, in particolare, dei delitti contro il patrimonio

Con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia), una delle direttrici perseguite dal Legislatore, in ottica deflattiva, ai fini di una maggiore efficienza del processo e del sistema penale, è stata l'estensione del regime di procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità (ossia puniti nel minimo edittale con pena non superiore a due anni), posti a tutela di beni individuali, personali e – per quanto qui di interesse – patrimoniali (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Come si legge nella Relazione illustrativa, infatti, «*estendere la procedibilità a querela a reati (...) contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso (...) del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.*» (estinzione del reato per condotte riparatorie).
Ciò al fine di evitare i paradossi, frequenti *ante* riforma, costituiti da «*casi – tra i quali erano emblematici i casi di furti aggravati, magari solo per la destrezza o per l'esposizione alla pubblica fede – e che costringeva lo Stato a celebrare procedimenti penali che ben potevano essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato», che era impedita soltanto dalla procedibilità d'ufficio*.
In ogni caso, si è fatta salva la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace (per età o per infermità) e nelle ipotesi nelle quali viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (cfr. Relazione illustrativa).
Da ultimo, la **L. 24 maggio 2023, n. 60**, ha apportato taluni correttivi, in particolare in materia di **arresto obbligatorio in flagranza di reati perseguibili a querela**, necessitati dalla notevole estensione del catalogo dei reati perseguibili a querela realizzata dalla cd. Riforma Cartabia, che sono destinati a fungere da completamento sistematico alla generale disciplina dei reati procedibili a querela.
I suddetti correttivi in materia, di fatti, sono stati ispirati dalla necessità di tutelare le esigenze precautelari e di sicurezza pubblica che, altrimenti, potevano risultare frustrate, alla luce della previgente normativa, nei casi in cui la persona offesa non fosse presente o prontamente reperibile nel luogo di commissione del reato. La disciplina previgente, di fatti, prevedeva all'art. 380, comma 3, c.p.p. (con speculare previsione nelle ipotesi di arresto in flagranza facoltativo, ex art. 381, comma 3, c.p.p.) che per i delitti perseguibili a querela, l'arresto in flagranza obbligatorio fosse possibile solo con contestuale proposizione della querela, da presentarsi anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Il novellato comma 3 dell'art. 380 c.p.p. (ad opera dell'art. 3, comma 1, della L. 24 maggio 2023, n. 60), invece, ha introdotto, eccezionalmente, la facoltà di arresto obbligatorio in flagranza di reato cd. "in attesa di querela" (espressione di G. Gatta, «Arresto "in attesa della querela" e procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo. Pubblicata la l. n. 60/2023, in www.sistemapenale.it), qualora la persona offesa non sia presente e non sia prontamente reperibile, a condizione che la querela sopraggiunga nelle quarantotto ore successive, pena l'immediata liberazione dell'arrestato.
La norma, di fatti, recita: «*se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà*».
Dunque, qualora la P.G. dovrà, in tali ipotesi, prontamente adoperarsi per ricercare la persona offesa e renderle gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p. (la norma, di fatti, prosegue stabilendo

che «*gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis*»).

La novella legislativa non ha, però, previsto una speculare modifica del comma 3 dell'art. 381 c.p.p. per le ipotesi di arresto in flagranza facoltativo: dunque, per eseguire l'arresto facoltativo in flagranza di reato perseguibile a querela, resta necessaria la contestuale proposizione della querela.

Di fatti, l'unica modifica apportata dalla L. 24 maggio 2023, n. 60 (ex art. 3, comma 2), alla norma sull'arresto facoltativo in flagranza riguarda la necessità di rendere alla persona offesa gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p.

La Dottrina (G. GATTA), tuttavia, è critica sulla scelta del Legislatore di differenziare la disciplina dell'arresto facoltativo da quella dell'arresto obbligatorio.

Si evidenzia, infatti, che «*il carattere facoltativo dell'arresto non toglie che, ove si ritenga di effettuarlo – per la gravità del fatto o per la pericolosità del soggetto (cfr. art. 381, comma 4, c.p.p.) – l'assenza/irreperibilità della persona rappresenti un impedimento che sacrifica le esigenze precautelari e di sicurezza pubblica. Il disallineamento della disciplina dell'arresto facoltativo, rispetto a quello obbligatorio, prospetta ora possibili dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'art. 3 Cost. La discrezionalità del legislatore, forse, non ha tenuto adeguatamente in considerazione le ragioni normative che legittimano l'arresto facoltativo, rappresentandone un presupposto*» (G. GATTA, «Arresto "in attesa della querela"», op. cit.).

La L. 24 maggio 2023, n. 60, è, inoltre, intervenuta sulla disciplina della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, per coordinarla con la menzionata modifica della norma sull'arresto obbligatorio in flagranza (comma 3 dell'art. 380 c.p.p.). L'art. 3, commi 3 e 4, della L. 60/2023 ha, di fatti, aggiunto negli artt. 449, comma 3 e 558, comma 6, c.p.p. il seguente periodo: «*nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione*».

Dunque, nella nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato "in attesa di querela", è resa possibile la convalida dell'arresto in mancanza di una condizione di procedibilità.

Resta ferma, però, nel caso in cui la querela non sopravvenga – e, del pari, non vi sia stata espressa rinuncia a proporla – l'inapplicabilità delle misure cautelari (cfr. G. GATTA, «Arresto "in attesa della querela"», op. cit.): di fatti, il limite di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p. esclude l'applicabilità delle misure cautelari se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una "causa di non punibilità" (circostanza che sussiste laddove manchi una condizione di procedibilità, v. Cass. Pen., sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 8618).

I SINGOLI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

ART. 624 C.P.
FURTO

Art. 624 - Furto.
[I]. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro (1).

[II]. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis (2) (3).
* * *

(1) Comma modificato dall'art. 21 l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12 l. 25 giugno 1999, n. 205, della quale v. anche l'art. 19.
(3) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i, Dlgs. 10 ottobre 2022 n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: v. art. 391, quinto comma, c.p.p.
Altre misure cautelari personali: v. art. 391, quinto comma, c.p.p.
Procedibilità:
- **prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022:** a querela (primo e secondo comma); d'ufficio (terzo comma);
- **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022:** a querela della persona offesa; d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze ex art. 625 numeri 7 (escluso fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e 7 bis c.p.

§ Nozione e scopo della norma

Commette il delitto di furto *chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri*.
Quanto all'**oggetto giuridico** della tutela penale, alcuni autori meno recenti (CARRARA, MANZINI, DE MARSICO), ritenevano che scopo della norma fosse la tutela della ***proprietà***, laddove altri (ANTOLISEI) sottolineano che la vera vittima è chi possiede la cosa sottratta, che può anche essere persona diversa dal proprietario, per cui l'*oggetto specifico della tutela penale* nel furto è il ***possesso*** e non già la proprietà.
In senso analogo, si è espressa la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, laddove afferma che *il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel **possesso** – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisca in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che, anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica dl persona offesa e, dunque, la legittimazione a proporre querela* (Cass., S.S.U.U., 30-9-2013, n. 40354). Orientamento confermato recentemente, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia): *il bene giuridico tutelato dagli artt. 624 (...) c.p. è il patrimonio di chi subisce una deminutio, indipendentemente dalla titolarità del bene di cui si gode. Conseguentemente, la*

legittimazione alla presentazione della querela per questo genere di fattispecie non può essere rimessa soltanto in capo a chi è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sul bene, né deve discendere da una formale attribuzione di poteri di rappresentanza (Cass. pen. Sez. V, 17/03/2023, n. 11478).

§ Elemento materiale: il concetto di cosa mobile altrui.

Soggetto attivo del reato può essere *chiunque*; *soggetto passivo* è, invece, come chiarito, il ***possessore*** della cosa mobile sottratta.
Oggetto materiale dell'azione è la ***cosa mobile altrui***.
Quanto ai concetti di *cosa mobile* ed *altruità* della cosa, si veda quanto detto sopra.
In questa sede, varrà specificarsi quanto segue.
La cosa mobile può anche avere valore ***solo affettivo*** e non pecuniario: commette, pertanto, delitto di furto chi si impossessi di *lettere* o di *foto* che abbiano solo tale particolare valore.
In ogni caso, la dottrina e la giurisprudenza sono prevalentemente orientate ad attribuire, ai fini della sussistenza del reato, alla cosa sottratta un ***valore economicamente valutabile***, anche se di speciale tenuità: non è, pertanto, furto la sottrazione di un chicco d'uva o di un chiodo arrugginito (ANTOLISEI).
Cosa mobile, come anticipato, è anche l'***energia naturale***: commette furto, dunque, chi si impossessi di *energia elettrica* o chi abbia fatto *accoppiare l'altrui animale da monta* con una propria riproduttrice (ANTOLISEI precisa che, in tal caso, l'energia sottratta è l'energia genetica).
Per le ***energie***, giova ribadire come vengano qui prese in considerazione *solo le energie suscettibili di appropriazione:* tali non sono, invece, le **onde radiofoniche** o **televisive**, che viaggiano nell'etere. Di recente, tuttavia, la giurisprudenza ha sostenuto che oggetto di possesso, come tale meritevole di tutela, è l'organizzazione aziendale della quale le onde radiotelevisive fanno parte come strumento essenziale per realizzare l'attività.
Non è furto l'impossessarsi della ***res derelicta***, ma non è tale la cosa rubata e, poi, abbandonata dal ladro.
Problemi particolari sorgono con riferimento a determinati beni mobili, rispetto ai quali si discute se sia o meno configurabile il reato di furto.
Il primo di tali beni è l'**energia elettrica**, per quanto detto in precedenza, rientrando anche l'elettricità nella categoria delle *"energie"*, nessun dubbio si pone - in astratto - circa la possibilità della stessa di essere oggetto di furto; il problema sorge, invece, con riferimento ai singoli casi concreti, in quanto per la commissione del fatto è necessaria, una particolare attività, l'**allacciamento abusivo**, che potrebbe ricondurre la condotta dell'agente sotto il diverso titolo del reato di ***truffa***.
Ed infatti, che di truffa soltanto possa parlarsi in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete pubblica è la tesi di MANZINI, per il quale l'uso dei congegni o di altri particolari strumenti per eseguire l'allacciamento costituisce «artificio» ai sensi dell'art. 640 c.p. (su cui, infra).

In linea di massima, appare preferibile individuare la fattispecie del **furto** nell'ipotesi in cui l'energia elettrica venga sottratta *prima* del suo passaggio nel contatore, mentre sarà più corretto parlare di **truffa** allorché la condotta sia posta in essere *dopo* tale momento ed attraverso la manomissione del contatore.
Coerentemente, la Suprema Corte ha configurato, nella sottrazione di corrente elettrica direttamente dai **cavi esterni**, una ipotesi di *furto aggravato a norma dell'art. 625, n. 7 del codice penale, in quanto realizzata su una cosa esposta, per necessità, alla pubblica fede*.
Diversa è, poi, la ipotesi in cui autore del furto sia un condominio e la sottrazione avvenga mediante allacciamento al contatore destinato all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.
In tal caso, la Cassazione ritiene configurabile la diversa fattispecie di cui all'art. 646 c.p.: "*Integra il reato di **appropriazione indebita** e non quello di sottrazione di cose comuni* [fattispecie abrogata dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7], *la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen., non essendo configurabili relazioni di coabitazione tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione)*" (Cassazione penale, sez. V, 15/11/2017, n. 57749).
Problemi particolari in ordine alla configurabilità o meno del delitto di furto si pongono anche con riferimento agli **animali oggetto di caccia**.
Ed, infatti, l'art. 1 della L. 27-12-1977, n. 968 aveva radicalmente mutato la natura giuridica di tali animali, rendendoli, da *res nullius* che erano, beni appartenenti al *patrimonio indisponibile* dello Stato.
Dopo l'entrata in vigore di tale legge, si erano posti, pertanto, due problemi particolari e, segnatamente: a) se l'abbattimento e l'impossessamento degli animali selvatici cd. protetti (e cioè non cacciabili in nessun periodo dell'anno) fosse o meno da considerarsi furto, trattandosi di impossessamento di beni altrui, e cioè dello Stato; b) secondariamente, se dopo l'entrata in vigore del richiamato disposto normativo, fosse possibile un concorso formale tra il reato di furto e l'illecito amministrativo previsto per l'ipotesi, appunto, di abbattimento di animali selvatici protetti.
Quanto al primo profilo, copiosa giurisprudenza di merito, così come anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 28-12-1982; 1-3-1983; 14-1-1984; 8-5-1984; 23-6-1984; 4-11-1985; 5-11-1985) avevano risposto affermativamente ed avevano, pertanto, qualificato quale **furto** l'abbattimento della selvaggina protetta (nello stesso senso, in dottrina, si erano espressi COLACCI, MAZZA e ZAGREBELSKI).
In senso contrario, si era però espresso FELEPPA, per il quale non poteva configurarsi una ipotesi di furto, sulla scorta del rilievo per cui non fosse possibile ritenere - neppure dopo l'affermazione di principio contenuta nel ricordato art. 1 della legge sulla caccia, ed anzi, proprio in virtù di tale affermazione - che lo Stato avesse il ***possesso*** di tali animali. Dunque, per FELEPPA, l'abbattimento di selvaggina protetta non integrava il delitto di furto, bensì, il diverso delitto di **uccisione o di danneggiamento di animali altrui** di cui all'art. 638 (nello stesso senso, FERRARO, GORLANI e VIGNA-BELLAGAMBA e, in giurisprudenza, App. Milano 4-

10-1984, App. Torino 21-11-1986; Pretura Chieri 4-3-1988; Cass. 17-1-1989, n. 97, Pretura S. Donà di Piave 10-10-1990).
Anche in ordine alla seconda problematica, vi era difformità di vedute, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, pur se, alla fine, era prevalsa la tesi del *concorso formale* del reato con l'illecito amministrativo, tesi, questa, avallata dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 3 aprile 1987, n. 97, e ribadita nell'ordinanza 23 luglio 1987, n. 285 (in senso contrario, tra le altre, Sentenza 21-11-1986 della Corte di Appello di Torino).
Il problema è stato definitivamente superato dalla nuova legge sulla caccia (L. 11-2-1992, n. 157) laddove, nell'art. 30, dopo avere minuziosamente previsto le varie figure di violazioni in materia di caccia costituenti contravvenzioni, ha aggiunto, esplicitamente, nel 3° comma che ***«nei casi di cui al comma primo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale»*** ed, escludendo, pertanto, la configurabilità del delitto di furto.
Quanto, infine, alle ***cose rinvenute su cadavere***, la giurisprudenza ha ribadito una tesi (peraltro, già consolidata anche in dottrina) secondo la quale le stesse non sono qualificabili né come *«res nullius»*, né come *«res derelictae»*, in considerazione del fatto che la relativa titolarità si trasmette, *«jure successionis»*, in capo agli eredi del defunto (in tal senso, Cass. 26-9-1997, n. 8621).

§ Il momento consumativo del furto: sottrazione ed impossessamento.

Degna di particolare attenzione è la disamina del momento consumativo del reato di furto.
Così come delineato dal legislatore, infatti, il furto è, nella sua essenza, un fenomeno di ***impossessamento***; tale impossessamento, tuttavia, è *contra ius* soltanto in quanto realizzato mediante ***sottrazione***; l'elemento oggettivo del furto, pertanto, consiste nell'*impossessamento della cosa mobile altrui, mediante sottrazione al possessore o detentore*.
Occorre, tuttavia, stabilire ***quando si verifichi l'impossessamento*** e, dunque, quando la *res* esca dalla sfera di signoria del possessore o del detentore, per entrare nella sfera di signoria dell'autore del furto.
La determinazione di tale momento ha trovato, nel corso del tempo, soluzioni diverse.
• ***La contrectatio.*** Fino all'inizio del secolo scorso, ebbe seguito - pressoché unanime - la cd. teoria della *contrectatio*, a mente della quale si considerava sufficiente, ai fini dell'impossessamento, il semplice fatto di *porre la mano* sopra la cosa per impossessarsene (*contrectare*).
Tale teoria, agli inizi dell'800, fu superata da altre, che, sostanzialmente, costituiscono una evoluzione della teoria originaria.
• ***Teoria dell'amotio.*** Tale teoria trovò in CARRARA il suo maggior sostenitore. In virtù di tale teoria non era sufficiente il semplice contatto materiale con la cosa, essendo, di contro, necessario, ai fini della consumazione del reato, che la cosa fosse anche *spostata* dal luogo in cui originariamente si trovava.
• ***Teoria dell'ablatio.*** La teoria dell'*ablatio*, sostenuta principalmente da PESSINA, richiedeva, a sua volta, un'attività ulteriore rispetto al semplice spostamento della cosa dal luogo

originario, e cioè che la cosa fosse spostata in un *luogo diverso* da quello originario, fuori della sfera di custodia del detentore.

• ***Teoria dell'illazione*.** La teoria dell'illazione, che si affermò soprattutto in Francia ad opera di JOUSSE, infine, richiedeva, ai fini della consumazione, un ulteriore elemento, e cioè *che la cosa fosse portata nel luogo prestabilito dal ladro*, e cioè nel domicilio o nascondiglio di quest'ultimo.

Ciò posto, merita evidenziarsi come, al fine della compiuta determinazione del momento consumativo del delitto di furto, occorre necessariamente muovere dai concetti di ***sottrazione*** ed ***impossessamento***, cui ha riguardo la norma incriminatrice.

• Taluni ***identificano*** e fanno coincidere i concetti di *impossessamento* e *sottrazione*, ritenendo che la consumazione del reato abbia luogo non appena il detentore sia stato spogliato della cosa, perdendone la disposizione fisica (per cui si considera furto consumato, ad esempio, quello commesso in una abitazione non appena il ladro abbia nascosto la cosa in tasca, anche se non è ancora uscito dalla casa).

È da osservare come la Suprema Corte, ancora oggi, sembri condividere tale orientamento, adottando un concetto di impossessamento piuttosto ristretto, e tale da anticipare il momento consumativo del reato.

• Diversamente, ANTOLISEI, osserva che l'opinione innanzi prospettata non possa ritenersi fondata, in quanto la stretta connessione fra le due nozioni non esclude, anzi postula, una ***separazione*** netta fra i due concetti: l'*impossessamento*, in particolare, deve essere considerato un *posterius*, un momento successivo e cronologicamente autonomo rispetto alla *sottrazione*.

La **distinzione** fra sottrazione ed impossessamento, del resto, trova conferma nei seguenti rilievi:

I. sottrazione e impossessamento possono anche verificarsi in ***tempi diversi***: così, nel caso del ladro che getti da un camion (*sottrazione*) della merce, che successivamente, egli stesso o il suo complice, andrà a raccogliere (*impossessamento*);

II. se si accettasse l'equivalenza *sottrazione-impossessamento*, si dovrebbe necessariamente concludere per la *natura formale* del reato di furto, circostanza esclusa anche dai fautori delle teorie dell'equivalenza;

III. da ultimo, accettando tale equivalenza, si amplierebbe eccessivamente l'area del furto *consumato*, includendovi anche fatti che, di contro, appaiono, e vanno puniti alla stregua del tentativo.

È corretto sostenere, dunque, che tra l'impossessamento e la sottrazione non possa esservi una correlazione costante ed assoluta.

In particolare, per **sottrazione** si intende la *privazione dell'altrui possesso*, cioè *spossessamento.*

Da ciò si deduce che presupposto del furto è la mancanza di possesso da parte dell'agente e, dunque, può commettere furto chi:

- *non abbia alcun rapporto con l'oggetto sottratto*;
- sia in *rapporto materiale con la cosa, ma entro la sfera di sorveglianza del possessore* (cd. *detentore non qualificato e disinteressato*, quale il domestico, l'ospite, il commesso o l'operaio

rispetto alla merce del luogo di lavoro, il portabagagli rispetto ai bagagli trasportati, il cliente del supermercato rispetto alla merce esposta sui banchi di vendita fin quando rimanga nel reparto e non passi per la rispettiva cassa ecc.).
Impossessamento, invece, significa *acquisire un potere autonomo sulla cosa*.
Dal combinato disposto degli artt. 1140 e 1141 c.c., si inferisce che:
- il *potere di fatto* sulla cosa che accompagna il *possesso* ha una *estensione* diversa (e più ampia) dalla semplice detenzione, ed implica non solo il tenere la cosa materialmente, ma anche *la possibilità di signoreggiare la cosa*;
- al potere di fatto sulla cosa deve accompagnarsi una *apparenza di diritto*, nel senso che questo potere deve manifestarsi come normalmente si manifesta il potere del titolare di un qualsiasi diritto reale;
- deve concorrere a vivificare l'elemento materiale, un elemento psicologico, e cioè l'*animus rem sibi habendi*.
Alla luce di tali indicazioni ermeneutiche, appare evidente come il legislatore:
• mediante l'espressione **"*sottrazione*"** abbia avuto riguardo alla *azione materiale* con cui si è tolto, a chi lo aveva, il potere di fatto sulla cosa;
• mentre con l'espressione **"*impossessamento*"** abbia voluto indicare il fenomeno mediante il quale l'agente instauri, sulla cosa stessa, una *signoria di fatto* con l'*animus rem sibi habendi.*
Impossessamento e sottrazione, quindi, non solo non si riferiscono al medesimo fenomeno, ma non sono neppure termini necessariamente correlativi, tanto vero che *può aversi impossessamento anche senza sottrazione e viceversa*.
In conclusione, dunque, l'***impossessamento si compie*** (e solo allora il ***furto deve ritenersi consumato***) quando il ladro *oggettivamente e soggettivamente realizzi, per sé, una situazione di possesso sul bene sottratto, riuscendo cioè, a sfuggire dalla sfera di vigilanza del precedente possessore*.
Prima di tale momento, l'attività del ladro, sia essa consistita nella vera e propria sottrazione, o in atti idonei a commettere tale sottrazione, o in atti idonei a portare il bene, già sottratto, fuori dall'area di vigilanza della vittima, costituisce soltanto un'ipotesi di ***tentativo di furto*** ed, in quanto tale, punibile ai sensi dell'art. 56 c.p.

Approfondimento: il momento consumativo del delitto di furto commesso nei supermercati organizzati col sistema del self-service.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, deve essere risolto il problema - lungamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza - in ordine al **momento consumativo del delitto di furto commesso nei supermercati organizzati col sistema del self-service**.
Tralasciando quelle teorie, pure sostenute in passato, da alcuni giudici di merito, ed oggi, in gran parte superate, secondo cui, nel caso di impossessamento di merce nei supermercati non si verterebbe in tema di furto, bensì di *appropriazione indebita* ovvero di *insolvenza fraudolenta* o, addirittura, di semplice *inadempienza contrattuale penalmente irrilevante*, è dato senz'altro per scontato che, nel fatto, ricorrano tutti gli estremi del delitto di *furto,* nella forma *consumata* ovvero *tentata*.

In merito, l'orientamento consolidato in seno alla Suprema Corte è nel senso di ritenere ***consumato*** il furto nel momento in cui *il cliente, prelevata la merce dai banchi di vendita, la occulti sulla propria persona*. Ciò in quanto, in tale momento, il possesso (illecito) è da lui acquisito: risponderà, dunque, di furto consumato e non tentato colui che sia stato sorpreso, all'interno del reparto o del negozio, e prima di passare per la cassa, con la merce occultata in tasca, in borsa o altrimenti.
Ed, invero, tale teoria appare non condivisibile sia alla luce dei criteri – sopra esplicitati - in ordine al momento consumativo del reato, sia anche, e soprattutto, perché non tiene conto della disciplina giuridica del **contratto** che si stipula tra acquirente e titolare del supermercato.
L'esposizione della merce sui banchi di vendita costituisce, infatti, tipico esempio di *offerta al pubblico*, ai sensi dell'art. 1336 c.c. Ne consegue, ai sensi dell'art. 1326 del medesimo codice civile, che il contratto di compravendita potrà ritenersi perfezionato *solo al momento del passaggio per la cassa, poiché è solo in tale momento che il proponente (o, per esso, l'addetto alla cassa) ha notizia dell'accettazione della proposta da parte del cliente* : è, dunque, soltanto in questo momento (cioè con il passaggio per la cassa), che il comportamento dell'agente, da equivoco che era prima (nessuna norma, infatti, impone l'uso del carrello o del cestello nel reparto, e nessuno può vietare al cliente di riporre in tasca la merce prelevata, senza che una volta arrivato alla cassa, la tiri poi fuori per pagare), diventa univoco. Se, pertanto, il cliente è passato per la cassa e non ha (volutamente) pagato la merce, in tutto o in parte, risponderà del delitto di furto consumato, e ciò anche se (come può capitare), non abbia nascosto la merce, né sulla propria persona, né altrove, passando con la stessa in mostra; se, invece, egli è stato sorpreso, all'interno del reparto o del negozio e, comunque, prima di passare per la cassa che delimita il reparto stesso o per l'unica cassa del negozio, occorrerà esaminare, caso per caso, le singole fattispecie e ritenere sussistente il tentativo solo se il comportamento dell'agente appaia univocamente diretto ad impossessarsi della merce senza pagarla (è il caso di chi ha indossato, al di sotto dei propri capi, capi di vestiario prelevati con la scusa di provarli, oppure di chi ha occultato la merce in modo tale da non poterla poi tirare fuori al momento del passaggio per la cassa, come ad esempio nelle mutande, nel reggiseno, in una calza ecc.).
Tornata ad esprimersi, di recente, sul tema, la Corte di Cassazione ha, infine, sostenuto che *integra il **tentativo** di furto - e non il furto consumato - la sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal **sistema di videosorveglianza**, considerato che, in tal caso, l'avente diritto o, comunque, i soggetti da questi preposti, sorvegliano tutte le fasi dell'azione furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento* (Cass. 25-3-2010, n. 11592).
In analogo senso, si sono espresse, più di recente, le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che, in caso di furto in supermercato, *il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo «in continenti», impediscano la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio*

del ***tentativo,*** *non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo* (Cass. Sez. Un. 16-12-2014, n. 52117).

§ L'elemento soggettivo.

L'elemento psicologico richiesto per il reato di furto è il ***dolo specifico***, cioè la *coscienza e la volontà della condotta tipica* compiuta *al fine di trarre profitto dalla cosa, per sé o per altri*.
Dottrina e giurisprudenza concordano per una *nozione molto ampia* della finalità specifica richiesta nel reato di furto, ritenendo che, nella nozione di **profitto,** rientri *qualsiasi utilità o soddisfazione, anche puramente morale, che l'agente intenda ricavare dall'impossessamento della cosa* (MAGGIORI, MANZINI, ANTOLISEI, e Cass. 9-10-1980).
Nondimeno, non sono mancate critiche ai tentativi di dilatare eccessivamente la nozione di profitto, osservando che, in tal modo, si vanifica la disposizione, dando luogo ad un *apparente dolo specifico*, poiché non esiste sottrazione che non sia finalizzata ad una qualunque utilità.
Si è affermato, pertanto, che deve trattarsi di un *profitto concernente la cosa sottratta*; frutto di un'*attività ulteriore* rispetto all'impossessamento (in tal senso, FIANDACA, PECORELLA, LEONE, LANZI).
Discusso è, poi, il problema se il profitto cui mira l'agente debba essere ***ingiusto*** o possa essere anche legittimo. Ciò in quanto, nell'art 624 c.p., a differenza che per la maggior parte degli altri reati patrimoniali (cfr., per esempio, l'art. 628 o l'articolo 640) non vi è menzione della qualificazione di *"ingiustizia"* riferita al profitto.
MANZINI ritiene l'omissione priva di significato e conclude che, anche nel furto, il profitto debba essere *ingiusto*, così come per gli altri delitti patrimoniali.
Per contro, sostiene ANTOLISEI, che l'omissione sia *intenzionale,* in quanto preordinata ad evitare che colui il quale vanti una *pretesa legittima* possa *soddisfarla appropriandosi delle cose altrui*; il reato, dunque, sussiste anche se il vantaggio, cui mirava l'agente, era legittimo (così, risponderà di furto il creditore che, per rifarsi di un credito vanamente preteso, sottragga alcuni gioielli del suo debitore, aventi valore uguale al credito vantato).
In giurisprudenza si ritiene ammissibile, nel delitto di furto, il ***dolo eventuale*** quando risulti provata *l'accettazione, da parte dell'agente, del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altro* (Cass. 19.04.2007, n. 15791).

Giurisprudenza.

- **Furto d'energia elettrica**: *la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 150/2022) è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, n. 7, c.p., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. Ne consegue che, essendo stata la condotta commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico, il reato deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio* (Cass. pen. Sez. IV, 07/03/2023, n. 9452);

- Ai fini della **procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato**, *il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In sostanza, il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso animo domini ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo ius possessionis, di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico* (Cass. pen. Sez. IV, 14/06/2023, n. 25562);
- **Furto di telefono dotato di geolocalizzatore**: *la circostanza che il telefono cellulare oggetto di furto sia munito di un'applicazione di geolocalizzazione che consente di seguire ove lo stesso si trovi anche a distanza, non esclude l'integrazione dell'estremo dello spossessamento del telefono cellulare medesimo, in quanto tale applicazione non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del telefono, ma ha la diversa funzione di consentirne il tracciamento* (Cass. pen. Sez. V, 24/03/2023, n. 12534).

ART. 624 BIS C.P.
IL FURTO IN ABITAZIONE ED IL FURTO CON STRAPPO

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo *(1).*
[I]. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 (2).
[II]. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (3).
[III]. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 (4).
[IV]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti (5).
* * *

[1] Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, l. 26 marzo 2001, n. 128.
[2] Precedentemente le parole «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500» erano state sostituite alle parole «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro

a 1.032 euro» dall'art. 1, comma 6, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Successivamente le parole «da quattro a sette anni» sono state sostituite alle parole «da tre a sei anni» dall'art. 5, comma 1, lett. a), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.
[3] V. Corte cost. 1° giugno 2016, n. 125 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., «*nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo*».
[4] Precedentemente le parole «*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000*» erano state sostituite alle parole «*La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro*» dall'art. 1, comma 6, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Successivamente le parole «*da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500*» sono state sostituite alle parole «*da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000*» dall'art. 5, comma 1, lett. b), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.
[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: obbligatorio (salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4)
Fermo: consentito (comma 3)
Custodia cautelare in carcere: consentita; v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Premessa.

Fra i rilevanti interventi di riforma del sistema penale (processuale e sostanziale) finalizzati a correggere i «difetti congeniti» dello stesso, merita segnalarsi la **L. 26-3-2001, n. 128**, recante interventi legislativi in materia di **"Tutela della sicurezza dei cittadini"**, il cui intento principale, sotto il profilo processuale, è quello di garantire l'*effettività della pena*.
Il disposto normativo ha, tra l'altro, introdotto, nel codice penale, l'art. 624 bis, a mente del quale è punito *chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri,* ***mediante introduzione in un edificio*** *o in* ***altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora*** *o nelle* ***pertinenze*** *di essa, nonché chi si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,* ***strappandola di mano o di dosso*** *alla persona*.
In tal modo, il richiamato provvedimento ha mutato la **natura giuridica** del ***furto in abitazione*** e del ***furto con strappo,*** da *ipotesi aggravate* del delitto di furto (previste dall'art. 625, 1° comma, numeri 1 e 4, seconda parte, c.p., ora abrogate), ed, in quanto tali, soggette al regime di bilanciamento circostanziale, a **fattispecie autonome di reato**.
Entrambe le fattispecie sono state strutturate sulla falsariga del delitto di furto, di cui la norma riproduce, alla lettera, la condotta, limitandosi ad introdurre gli elementi specializzanti (*l'introduzione* e lo *strappo*), come sopra delineati.

Pertanto, quanto alla disamina dell'*interesse tutelato*, degli *elementi strutturali oggettivi* (*sottrazione, impossessamento, cosa mobile altrui*) e *soggettivi* (*fine di profitto per sé o per altri*), del reato, varrà quanto già sopra esplicitato in tema di furto.

§ Il furto in abitazione.

Quanto al furto in abitazione, il legislatore ha accolto l'interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza, della previgente aggravante di cui all'art. 625, 1° comma, n. 1, e finalizzata ad estendere l'applicabilità della norma anche ai fatti commessi nelle ***pertinenze*** dell'edificio e nei ***luoghi destinati, anche solo in parte, a privata dimora***.
Per converso, la nuova norma non ha riprodotto la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui sia realizzata durante l'**abusivo trattenimento** nell'edificio di cui sopra.
Pertanto, è rimesso agli interpreti valutare se una lettura «*in senso ampio*» della fattispecie travalichi o meno i limiti di un'interpretazione estensiva, avuto riguardo, peraltro, all'identità di *ratio* fra il delitto di cui si tratta e l'aggravante di cui all'art. 625, 1° comma, n. 1.

Giurisprudenza.

• In relazione al **furto in abitazione**, la Cassazione ha precisato che esso appare *configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo che sia destinato ad essere abitato. Non è, invece, necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo* (Cass. 21-6-2005, n. 23402).
• La medesima Corte ha, più di recente, sostenuto la configurabilità della condotta in esame nel fatto di *impossessarsi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'**inganno*** (Cass. 12-4-2010, n. 13582).
• La Corte ha, altresì, affermato che, per la configurabilità del reato di cui si tratta, *è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis c.p., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla **strumentalità dell'introduzione nell'edificio**, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa* (Cass. 16-4-2010, n. 14868).
• La Corte ha, altresì, affermato che *risponde del delitto di **furto in abitazione consumato** e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così, acquisendone il possesso* (Cass. 8-6-2010, n. 21881).
• Da ultimo, hanno affermato le Sezioni unite della Cassazione che *rientrano nella nozione di **privata dimora** esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del*

titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cass. Sez. Un. 22-6-2017, n. 31345).

§ Il furto con strappo.

Quanto al *furto con strappo*, il fatto materiale deve concretarsi in un ***atto violento*** esercitato su di un ***oggetto***, che viene *improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima*. Se la violenza viene, invece, esercitata sulla ***vittima*** e non sulla cosa si configurerà il diverso delitto di **rapina**.
Così, ad esempio, risponderà di *furto con strappo* il ladro che afferri la borsetta della vittima per il manico e la strappi; di contro, risponderà di *rapina* il soggetto che dia un colpo sulla mano della vittima per farle cadere la borsetta e poi se ne impossessi.
Se la violenza è esercitata sulla persona, *dopo* la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa, si configurerà *rapina impropria* e non furto con strappo (si pensi allo scippatore che, dopo aver strappato la borsetta di mano della vittima, le dia una spinta per farla cadere onde impedire che lo insegua).
Il penultimo comma dell'art 624 bis c.p. dispone un **aumento di pena** se il reato, in entrambe le sue configurazioni, sia aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 c.p. (su cui, infra) ovvero se ricorra una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 c.p.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in esame (introdotto dalla L. 23-6-2017, n. 103, nota come «riforma Orlando») *le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis* (relative alla **minore età** ed **all'attività di collaborazione investigativa del reo**), *concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625,* ***non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti*** *rispetto a queste, e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti*.
La norma è, dunque, fra quelle oggetto di correttivi ad opera della L. 103/2017, tradottisi in un incremento della risposta sanzionatoria, nel minimo edittale ed in quella pecuniaria, sia per il furto in abitazione e con strappo, che per l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma, nonché nella previsione dell'ennesima deroga alle regole di bilanciamento circostanziale (appena descritta).
Attraverso tale ultimo correttivo si è, dunque, espressamente escluso che, nel valutare la condotta di un soggetto resosi responsabile di furto aggravato ex artt. 624 bis e 625 c.p., eventuali attenuanti, diverse da quelle eccettuate, possano equivalere, o addirittura prevalere su quelle ex art. 625 c.p.
Ciò comporta che le eventuali connesse riduzioni di pena vadano effettuate sulla sanzione che già tiene conto delle circostanze aggravanti.
Il giudice, pertanto, dovrà, comunque, valutare la sussistenza di attenuanti, essendogli precluso di ritenerle equivalenti o prevalenti rispetto alla specifica aggravante richiamata.
Potrà, invece, procedere al bilanciamento solo ove ritenga l'aggravante prevalente, senza far luogo ovviamente, in tal caso, ad alcuna riduzione di pena.

ART. 625 C.P.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 625 - Circostanze aggravanti (1).
[I]*. La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 (2):*
1) *(3);*
2) *se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*
3) *se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;*
4) *se il fatto è commesso con destrezza (4);*
5) *se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;*
6) *se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;*
7) *se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;*
7-bis) *se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (5).*
8) *se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*
8-bis) *se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (6);*
8-ter) *se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (7).*
[II]*. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.*

* * *

[1] Per particolari ipotesi di aggravamento della pena, v. art. 4, l. 8 agosto 1977 n. 533.
[2] Alinea modificato dall'art. 2, l. 26 marzo 2001 n. 128. Successivamente le parole «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» sono state sostituite alle parole «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» dall'art. 1, comma 7, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).
[3] Numero soppresso dall'art. 2, comma 3, lett. b), l. n. 128, cit.
[4] Numero modificato dall'art. 2, comma 3, lett. c), l. n. 128, cit.
[5] Numero inserito dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119.
[6] Numero inserito dall'art. 3, comma 26, l. 15 luglio 2009 n. 94.
[7] Numero inserito dall'art. 3, comma 26, l. 15 luglio 2009 n. 94.

* * *

Istituti processuali:

Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi di cui ai nn. 2 prima parte, 3, 5 e 7 bis, salvo che ricorra l'attenuante di cui all'art. 621 n. 4; ipotesi di cui all'art. 4 l. 533 del 1977)

Fermo: non consentito (comma 1); consentito (secondo comma) Custodia cautelare in carcere: consentita Altre misure cautelari personali: consentite Procedibilità: d'ufficio

La serie molto numerosa di circostanze aggravanti, prevista all'art. 625, ha contribuito ad inasprire, in modo decisivo, il trattamento sanzionatorio del delitto in questione.
Il furto, in particolare, è aggravato:

***1) Numero soppresso dall'art. 2, comma 3, lett. b), L. 26.03.2001 n. 128*.**

La L. 26.03.2001 n. 128 (cd. "Pacchetto sicurezza"), come chiarito, ha reso tale ipotesi aggravata una fattispecie autonoma di reato, sopprimendo l'inciso dell'articolo richiamato che la prevedeva.

***2) Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento*.**

• Per ***violenza sulla cosa*** deve intendersi *l'impiego materiale di qualsiasi forza fisica per manomettere gli ostacoli preordinati a tutela della cosa*; *in pratica, per tale concetto ci si richiama all'art. 392, 2° comma* (Cass. 15-3-1993, n. 2433).
La Suprema Corte ha chiarito, in particolare, come, nel reato di furto, vada esclusa l'aggravante della violenza laddove l'energia spiegata sulla cosa non ne determini una **manomissione:** *in tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino* (Cass., 29-11-2019, n. 11720).
Sussiste, pertanto, detta aggravante in caso di *furto di merce con manomissione della* ***placca antitaccheggio*** (Cass., 05-11-2018, n. 10289).
• Per ***mezzo fraudolento*** deve intendersi, invece, *qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa* (Cass. 9-7-2007, n. 26432, Cass., 18-11-2020, n. 33227).
In tal caso, *l'aggravante è integrata dall'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza della vittima e neutralizzarne gli effetti* (Cass., 6-08-2020, n. 23757).
Si è ritenuto, pertanto, in giurisprudenza, sussistere l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento nelle ipotesi di *utilizzazione di un cavo volante per l'allaccio abusivo alla rete elettrica* (Cass., 26-10-2020, n. 54), ovvero in caso di *furto commesso introducendosi nel locale*

attraverso una finestra (Cass., 28-10-2019, n. 47592), ed anche laddove *l'accorgimento malizioso sia stato posto in essere dopo il furto* (Cass., 04-10-2019, n. 43912).
Così anche è stata ritenuta sussistente l'aggravante nella ipotesi di *furto realizzato mediante occultamento all'interno di borsa schermata da fogli di alluminio* (Cass., 06-12-2018, n. 10041) ovvero in caso di *furto di energia elettrica mediante l'utilizzo di un magnete che distorca la registrazione dei consumi* (Cass., 22-02-2018, n. 27926) o anche *mediante occultamento della merce di maggior valore* (Cass., 25-01-2017, n. 13041).
Di contro, è stata esclusa la sussistenza della aggravante in questione nella ipotesi di *occultamento della merce rubata al di sotto di un comune capo di abbigliamento* [...], *trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene* (Cass., 10-03-2015, n. 16685).
• *In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall' art. 625, comma 1, n. 2 c.p., della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento* ***possono concorrere tra loro*** *in ragione della diversa oggettività giuridica* (Cass., 11-02-2020, n. 8860).

3) Se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso.
Ai fini della sussistenza di tale aggravante, è sufficiente che il colpevole porti indosso un'arma o un narcotico.
Con tale espressione non si intende che l'arma o il narcotico debbano essere portati *sulla persona del ladro*, bensì che questi *li abbia con sé durante la commissione del fatto*, ed in modo consapevole (ciò sulla base della nuova regola, art. 59 c.p., di imputazione delle circostanze) (FIANDACA).
L'agente, però, *non deve far* ***uso*** *dell'arma*, altrimenti ricorre il diverso reato di **rapina** (ANTOLISEI).
Ed anche la giurisprudenza ha chiarito che *l'elemento differenziale tra il delitto di furto e quello di rapina assume giuridica rilevanza soltanto nel momento in cui la violenza o la minaccia viene concretamente adoperata, non anche quando rimane nell'intenzione dell'agente, giacché in tal caso trova applicazione il principio cogitationis poenam nemo patitur. Nel caso, pertanto, di armi portate addosso, ma non usate, è configurabile l'ipotesi legislativa del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 3 c.p. e non quello della rapina* (Cass., sez. I, 27/11/1989).

4) Se il fatto è commesso con destrezza.

Mentre il ***mezzo fraudolento*** deve riferirsi alla *persona offesa* ed alla *vigilanza* che questa ha sul bene, la ***destrezza*** si riferisce alla *condotta dell'impossessamento* ed all'*oggetto*.
Secondo MANZINI «*il concetto di destrezza comprende tutti quei modi di commissione del furto che consistono nell'esplicazione d'una speciale abilità fisica del ladro tale da poter eludere, sviare o impedire che si ridesti l'attenzione media, anche se in concreto non consegue lo scopo*».
In giurisprudenza, si ritiene sussistente l'aggravante della destrezza *ogniqualvolta l'autore approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di*

destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione (Cass. 7-4-2005, n. 12974).
Ancora, la medesima Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza nel furto, *non si richiede l'uso di un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio* (Cass. 1-10-2007, n. 35872).
In altra occasione, la Corte ha definito la condotta di destrezza quale quella qualificata da *particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre scaltre che si aggiungono all'impossessamento e si connotano per la loro idoneità ad eludere la sorveglianza dell'uomo medio* (Cass. 20-1 1-2007, n. 42672).
Si noti come l'art. 625, 1° comma, n. 4 prevedeva, quale ulteriore ipotesi aggravata, il **furto con strappo** (commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona), detto anche "scippo".
La L. 26.03.2001 n. 128 (cd. "Pacchetto sicurezza"), ha reso tale ipotesi aggravata una fattispecie autonoma di reato, sopprimendo l'inciso dell'articolo richiamato che la prevedeva.
La giurisprudenza ha ritenuto integrata la aggravante della destrezza nelle ipotesi di *impossessamento del giubbotto appoggiato sullo scooter, approfittando della disattenzione della vittima* (Cass., 15-07-2020, n. 23549), ovvero di *sottrazione del portafoglio contenuto in una borsa legata al carrello della spesa* (Cass., 19-11-2019, n. 641), ovvero *se l'agente abbia distratto la vittima con abbracci e baci per sottrarre il gioiello* (Cass., 30-10-2019, n. 9388).
Altra giurisprudenza ha, di contro, chiarito come *ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza al reato di furto non basta l'aver approfittato di momentanea disattenzione della vittima* (Cass., 18-12-2019, n. 139), ovvero anche del *momentaneo allontanamento del detentore medesimo* (Cass., 22-01-2018, n. 10119), e si è, coerentemente, esclusa la sussistenza della detta aggravante, ad esempio, nelle ipotesi del *ladro che sottragga la borsa lasciata all'interno di un'autovettura approfittando della disattenzione della vittima* (Cass., 27-05-2019, n. 44332).
E ciò, in quanto, tale circostanza, *richiede un comportamento dell'agente caratterizzato da particolari - ossia speciali, ancorché non straordinarie - abilità, astuzia o avvedutezza, ossia in qualificazioni del suo agire che si aggiungono alla condotta furtiva in sé considerata* (Cass., 20-03-2018, n. 27390).
Ed, ancora, "*non sussiste l'aggravante della destrezza ex art. 625 n. 4 c.p. nell'ipotesi di furto nel supermercato tramite occultamento della merce, posto che, per la configurazione della predetta aggravante, è necessario non solo l'uso di una particolare abilità, ma anche che la condotta si concretizzi in un "**quid pluris**" rispetto alle consuete modalità di realizzazione del fatto di reato*" (Sez. Unite sentenza n. 34090/2017).

5) Se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio.

Nel **numero di persone**, ai sensi dell'art. 625, sono computabili non solo gli *esecutori materiali*, ma anche i *correi morali*, gli *istigatori*, i *determinatori*, i *mandanti* e coloro che si

siano limitati a fornire *indicazioni* ed a *promettere assistenza* o *aiuto* da prestarsi dopo la consumazione del reato.
Nel numero delle persone, inoltre, *sono computabili anche gli eventuali non imputabili e non punibili, nonché i compartecipi che non siano stati identificati* (Cass. 29-9-1986, n. 10118).
Se i concorrenti sono cinque o più, l'aggravante in esame esclude quella ex art. 112, n. 1, rispetto alla quale è speciale.
Travisata è la persona che, con un mezzo qualunque (fazzoletto sulla bocca, berretto calato sugli occhi, calza infilata testa, barba o baffi finti, etc.), cerchi di modificare il suo aspetto reale; *nessun rilievo* ha, ai fini della sussistenza dell'aggravante, che *il travisamento abbia avuto o meno effetto,* per cui esso sussiste anche quando l'agente, anche se travisato, sia stato subito riconosciuto dalla vittima.

6) Se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, agli effetti della aggravante in esame, sono da comprendere, nella nozione giuridica di **bagaglio**, non soltanto *le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità, utilità personali* (escluse quelle che ha addosso), ma anche quelle che egli porta *per ragioni attinenti alla sua professione o finalità di viaggio* (esempio: campionario del commesso viaggiatore o del rappresentante di commercio).
È bagaglio, dunque, *tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, senza custodirlo, sulla propria persona;* in base a ciò, sono ritenuti "bagaglio", ad esempio, *i capi di vestiario non indossati dal viaggiatore*; un *libro di lettura* o una *radiolina portatile*.
È giurisprudenza costante, altresì, che *non* è bagaglio *la borsetta femminile,* che è un accessorio dell'abbigliamento indossato dalle donne, nonché i *guanti*, il *fazzoletto*, il *cappello*, la *giacca*, il *soprabito* e, in genere, *tutti gli indumenti che si indossano*, anche se momentaneamente lasciati accanto a sé o disposti in uno scompartimento ferroviario (così Cass. 5-9-1991, n. 8847).
In tema di furto, la circostanza aggravante del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ***albergo*** *non ricorre allorquando il bagaglio venga depositato nella stanza o nell'appartamento assegnato al cliente, ricorrendo, invece, allorquando la sottrazione si compia negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso, mentre il bagaglio si trovi ivi depositato o in transito* (Cass., 25-05-2011, n. 32830).
Integra, di contro, *il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) - e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma 1, n. 6 c.p.) - la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali* (Cass., 25-05-2011, n. 32830).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che *si qualifica* ***viaggiatore*** *qualunque persona che si muova da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto e, quindi, anche i soggetti che*

compongono il personale di servizio di trasporto e, dunque, sussiste l'aggravante in questione, ad esempio, anche in relazione alla *sottrazione del trolley di un* ***capotreno***, in cui era contenuto un tablet e tutta la documentazione relativa al treno (Cass. 26-09-2019, n.43573).
Parimenti, si *qualifica viaggiatore anche colui che utilizzi, per gli spostamenti, il proprio* ***veicolo****, essendo rilevante, in tal senso, non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé* e, pertanto, *costituiscono bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio.* In tal caso, si è ritenuto sussistere l'aggravante di cui all'art. 625, 1° comma, n. 6 c.p., nella ipotesi di sottrazione di una borsetta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata (Cass., 4-07-2017, n. 40829).

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

Secondo la giurisprudenza, l'espressione *uffici o stabilimenti pubblici* comprende *non solo i locali appartenenti alla pubblica amministrazione, ma anche quelli la cui destinazione è di soddisfare necessità o interessi pubblici, prescindendo da ogni criterio di appartenenza o di dipendenza* (Cass. 24-08-2001, n. 31702).
La giurisprudenza equipara, alle *cose sottoposte a sequestro o pignoramento,* i beni sottoposti a *procedura fallimentare*.
Ricorre l'*affidamento* alla ***fede pubblica*** tutte le volte in cui, *per necessità o per consuetudine*, una cosa venga genericamente affidata alla probità, al rispetto, alla correttezza altrui, al di fuori della sfera di vigilanza diretta e continua del suo possessore o di persone da questo incaricate.
Tale affidamento, in particolare, riguarda *la cosa più che il luogo* in cui essa è esposta, per cui *nessuna rilevanza* ha il fatto che si tratti di *luogo pubblico* o *luogo privato* (ma facilmente accessibile, in cui cioè chiunque possa penetrare senza superare particolari ostacoli), di *luogo illuminato o buio*, di luogo *frequentato* o *deserto*.
Nessuna rilevanza ha neppure la presenza di mezzi protettivi cd. *indiretti*, come siepi, muri di cinta, fossati, tagliole, cani, etc.
L'esposizione, comunque, deve essere conseguenza di una attività umana.
Il concetto di *consuetudine*, accolto dalla norma, è quello di *pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali e locali*, e non già quello di cui all'art. 1 delle preleggi.
Quanto, poi, alla *necessità*, di cui parla l'aggravante in esame, essa va intesa in senso relativo e comprende *ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni*; in genere, si ritengono affidati *per necessità*, alla fede pubblica, i *prodotti campestri lasciati sul terreno dopo la mietitura o la raccolta* (grano esposto al sole ad asciugare, covoni, mucchi di erba, etc.), o i *frutti maturi* pendenti dagli alberi prima della raccolta.

In tema di esposizione alla pubblica fede, la giurisprudenza ha chiarito che la sussistenza della aggravante *non può ritenersi esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un* ***sistema di videosorveglianza****, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.* (Cass., 28-10-2020, n. 35909).

La necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa, infatti, in senso **relativo** e non assoluto e, dunque, va riferita *non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia* (Cass., 03-12-2018, n. 4763).

Nel caso di **furto di merce nei supermercati** che adottano il sistema del cosiddetto **"self service"**, *è ravvisabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 7, c.p.). Per escludere l'aggravante de qua, infatti, si richiede che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente quella vigilanza generica, saltuaria ed eventuale che, invece, caratterizza proprio i supermercati dove viene adottato il sistema del cosiddetto "self service", dove il controllo degli addetti alla vigilanza è del tutto occasionale e/o a campione, mentre la funzione di controllo viene esercitata nel momento in cui il cliente si presenta alla cassa per il pagamento. Tale conclusione, del resto, è in linea con la ragione dell'aggravamento della pena previsto per la circostanza aggravante de qua, ravvisabile nella esigenza di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente rubate. Né la ravvisabilità dell'aggravante de qua, essendone diversi i presupposti, è incompatibile concettualmente con il fatto che gli oggetti esposti siano anche - in ipotesi - assicurati con la apposizione di placche (o simili) antitaccheggio: l'eventuale effrazione di queste, semmai, integrerebbe (anche) i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p.* (Cass., 13-12-2016, n. 3322).

Si è, parimenti, ritenuta sussistente la detta aggravante - *sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nella ipotesi in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene* (Cass., 20-01-2014, n. 9394).

Altra giurisprudenza, di contro, ritiene che: *"Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo* ***"antitaccheggio"****, che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti"*. (Cassazione penale, sez. IV, 27/02/2014, n. 11161).

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Numero inserito dall'art. 8, D.L. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119.
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, c.p. è necessaria la sussistenza di ***due requisiti****, uno riferito al* ***soggetto passivo*** *del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo è collegato al* ***nesso funzionale*** *che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico.* (Fattispecie relativa ad un furto di rame in un centro sportivo in abbandono, gestito da società privata, in cui la Corte ha escluso potesse configurarsi l'aggravante per il solo fatto che il rame fosse utilizzato in un impianto collegato alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica) (Cass., 18-06-2019, n. 40027).

8) Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

L'aggravante in esame configura il cd. ***abigeato*** (si ricordi che tale reato è molto comune in Sicilia e Sardegna).
Il termine *gregge* si riferisce agli animali piccoli (pecore, capre etc.); il termine *mandria* a quelli grandi (tori, bufali etc.), mentre i *volatili* (polli, tacchini, oche, faraone etc.) sono esclusi dalla previsione.
Per la sussistenza dell'aggravante, il legislatore ha distinto:
- *per i bovini e gli equini basta anche il furto di un solo capo*;
- *per gli altri animali occorre che siano sottratti almeno tre capi di bestiame facenti parte del gregge o della mandria*.

Fra le novità disciplinari introdotte dal cd. Pacchetto sicurezza (L. 15-7-2009, n. 94) vi è la creazione di due inedite ipotesi aggravate del furto.
In particolare, tale delitto si considera, altresì, aggravato:

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto.

Al fine di comprendere il fondamento retrostante la neointrodotta previsione, si segnala una pronunzia della Cassazione, la quale aveva riconosciuto l'aggravante della *«minorata difesa»* connessa all'effetto *«distraente»* dell'essere passeggero (nella specie, trattavasi di soggetto derubato mentre si trovava a bordo di una bicicletta, in quanto "*costretto, prima di approntare una qualsiasi tutela, a mantenere l'equilibrio*") (Cass. 10-8-1990, n. 11383).

L'aggravante, dunque (che ha funzione integrativa di quella prevista dal n. 6) dell'art. 625 c.p., concernente il fatto commesso «*sul bagaglio dei viaggiatori, in ogni specie di veicoli ...* ») si comprende se si considerano le comuni modalità di viaggio nei mezzi adibiti al trasporto pubblico, nei quali il frequente sovraffollamento induce ad un sostanziale abbassamento della "vigilanza" rispetto alla collocazione del denaro o dei valori recati, in funzione della ricerca di un sicuro "appiglio".

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Medesime ragioni appaiono sottese alla previsione della detta aggravante, in considerazione della condizione di chi stia fruendo o abbia appena fruito di prestazioni di denaro o valori presso istituti di credito, sportelli postali, ma soprattutto (situazione particolarmente "a rischio"), sportelli automatici (Bancomat), spesso isolati e privi di vigilanza.
Trattasi di soggetti intenti, soprattutto, a fare calcoli, spesso maneggiando "rischiosamente" il denaro e sottraendo l'attenzione a ciò che si verifica attorno a loro.

ART. 625 BIS C.P.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Art. 625 - Circostanze attenuanti (1)
[I]. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 24 l. 26 marzo 2001, n. 128.

§ Pene ed istituti processuali del furto.

In conseguenza delle modifiche apportate, all'art. 624 c.p., dall'art. 2 della legge ricordata in precedenza, la pena prevista per il furto semplice è della reclusione da *sei mesi a tre anni* e della *multa da 154 a 516 euro*. Quanto al furto aggravato occorre distinguere:
• se ricorre **una sola delle aggravanti speciali,** la pena è della reclusione *da due a sei anni* e della *multa da 927 a 1.500 euro* (per effetto dei correttivi alla risposta sanzionatoria, dovuti alla L. 23-6-2017, n. 103);
• se concorrono **due o più aggravanti speciali**, ovvero **una aggravante speciale ed una o più aggravanti generali**, la pena è della reclusione *da tre a dieci anni* e della *multa da 206 a 1.549 euro*.

§ Il furto di armi, munizioni ed esplosivi.

L'art. 4 della L. 8-8-1977, n. 533 sostituito dall'art. 10, 3° comma, della legge citata nei paragrafi precedenti (cd. Pacchetto sicurezza) prevede quale ***autonoma ipotesi aggravata di furto*** quello commesso su ***armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in deposito o in altri locali adibiti alla custodia di essi***.
Il medesimo provvedimento di modifica ha esteso tale ipotesi aggravata ai delitti di cui all'art. 624 bis del codice penale (furto in abitazione e furto con strappo), la cui sanzione è, tuttavia, attenuata, qualora il fatto sia di lieve entità.
Come appare evidente, si tratta di una ipotesi particolare di furto aggravato, in considerazione del *corpo del reato* e del *luogo* in cui viene commesso.

ART. 626 C.P.
FURTI MINORI

Art. 626 - Furti minori (1) (2).
[I]. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a 206 euro, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (3);
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
[II]. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.
* * *
(1) Le parole «punibili a querela dell'offeso» sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
(2) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.
(3) La Corte cost., con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero «nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000)
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte

La modifica della rubrica della norma in esame, operata dal D.Lgs. 150/2022 eliminando il riferimento da essa alla procedibilità a querela, pone in risalto l'elemento che ora differenzia

le suddette ipotesi da quelle ex artt. 624 e 625 c.p., ossia la diversa offensività della condotta e non più, alla luce della Riforma Cartabia, la procedibilità a querela.
L'art. 626 c.p. prevede, dunque, **tre ipotesi minori di furto** che – secondo la dottrina prevalente – costituiscono ***figure autonome di reato*** e *non* semplici *circostanze attenuanti* del delitto di cui all'art. 624 c.p.
Tali ipotesi speciali, tuttavia, non sono configurabili se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, numeri 1, 2, 3 e 4.

A) Furto d'uso (art. 626, n. 1)

La prima fattispecie che viene in rilievo è il cd. "**furto d'uso**" che si configura allorquando il colpevole abbia agito *al solo scopo di fare* ***uso momentaneo*** *della cosa sottratta* e, questa, dopo l'uso momentaneo, *sia stata* ***immediatamente restituita***.
Tale delitto si distingue, dunque, dal furto comune:
• *sotto il profilo* ***oggettivo*** - nel semplice *utilizzo momentaneo della cosa* (tale da non alterarla, renderla inservibile o distruggerla), e nella *successiva immediata restituzione* della cosa stessa, restituzione che deve essere completa e volontaria, anche se non spontanea.
• *sotto il profilo* ***psicologico*** - per l'intenzione di far *uso momentaneo* della cosa sottratta (il dolo, cioè, comprende un fine ulteriore rispetto a quello del furto).
La restituzione implica, necessariamente, la consegna della cosa alla persona derubata, essendo sufficiente un qualsiasi atto che reintegri la stessa nel possesso.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, non è sufficiente *la semplice intenzione di restituire, ma occorre la restituzione effettiva* (Cass. 17-1-2007, n. 1045).
Nondimeno, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1085 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 626 n. 1, 1° comma nella parte in cui *non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa sottratta sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore*.

B) Furto per bisogno grave e urgente (art. 626, n. 2)

Ricorre tale fattispecie delittuosa laddove il furto sia commesso su *cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno*.
Anche qui, il reato si differenzia dal furto comune per l'oggetto materiale e per l'elemento soggettivo:
• l'**oggetto materiale** deve essere una cosa di *tenue valore*; la tenuità del valore va valutata con *criterio oggettivo* e non soggettivo; la cosa, inoltre, deve essere atta a soddisfare il bisogno urgente e grave dell'agente o di altri.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che lo ***stato di bisogno*** di cui all'art. 626, n. 2, presenta elementi differenziali rispetto allo ***stato di necessità***, in quanto mentre l'art. 54 c.p. richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato dal soggetto, l'art. 626, n. 2 prescinde da questa condizione e richiede soltanto la urgenza del bisogno, la quale può manifestarsi anche in mancanza di un pericolo attuale, come per lo stato di necessità.

Con riferimento allo *stato di indigenza*, si è precisato che esso, senz'altro, determina un generico stato di bisogno, che è grave ed urgente quando riguardi la fame ed il freddo che condizionano lo stesso diritto alla vita.
Tuttavia, si è aggiunto, ad integrare il grave ed urgente bisogno - previsto dall'art. 626, n. 2 - è necessario che l'agente, per poter sopperire all'indigenza stessa, non avesse la possibilità di ricorrere alla pubblica assistenza o beneficenza (così MANZINI).
Il bisogno, inoltre, deve considerarsi:

- ***grave*** quando la mancata soddisfazione di esso può cagionare un danno rilevante;
- ***urgente*** allorché la sua soddisfazione non può esser differita senza notevole danno (così ANTOLISEI);

• **elemento soggettivo**: il dolo è caratterizzato (come elemento ulteriore rispetto al dolo del reato di furto comune) dalla *consapevolezza di agire su cosa di tenue valore per provvedere ad un grave ed urgente bisogno*.
Secondo ANTOLISEI, l'**errore** sulla sussistenza del bisogno o sulla tenuità del valore comporta, in analogia all'esimente putativa ex art. 59 c.p., la responsabilità dell'agente per il reato ex art. 626, n. 2 c.p. e non per quello di furto comune.

C) Spigolamento, rastrellamento e raspollatura abusivi (art. 626, n. 3)

L'ultima ipotesi si configura laddove il furto consista nello ***spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto***.
In particolare:
• lo *spigolare* si riferisce alle spighe rimaste dopo la mietitura;
• il *rastrellare* si riferisce ai residui delle erbe falciate;
• il *raspollare* si riferisce ai grappoli d'uva sfuggiti alla vendemmia.
Presupposto del reato è che il **fondo non sia stato ancora interamente spogliato del raccolto**; se il raccolto è, invece, avvenuto, non si ha alcun reato, in quanto i residui debbono considerarsi ***res derelictae***.
Per la Cassazione, *il reato è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta, sicché tale ipotesi non è configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi di furto comune di cui all'art. 624 cod. pen.* (Cass. 5-10-2020, n. 27537).

ART. 627 C.P.
SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI
Abrogato

Art. 627 - [Sottrazione di cose comuni] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 20 euro a 206 euro. - Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa». Per la sanzione pecuniaria civile e la disciplina transitoria, v. artt. 4, commi 1, lett. a), 2, 3 e 4, lett. f) e 8 , 12 d.lg. n. 7, cit. Riguardo la responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie, v. art. 3 d.lg. n. 7, cit., nonché per i criteri di commisurazione della sanzione e le modalità di pagamento, v. artt. 5-11 d.lg. n. 7, cit. In relazione al testo abrogato, v. l'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. Il secondo comma dell'articolo era stato così sostituito dall'art. 93 l. 24 novembre 1981, n. 689.

Una ulteriore fattispecie minore di furto – oggi abrogata - è la sottrazione di cose comuni che si configura allorquando ***il comproprietario, il socio o il coerede, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessi della cosa comune, sottraendola a chi la detiene***.
Il capoverso dell'art. 627 c.p. prevedeva una causa speciale di non punibilità in favore dell'agente che avesse commesso il fatto su *cose fungibili* e di *valore non eccedente la quota di sua spettanza*.
La fattispecie in esame è stata oggetto di abrogazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Peraltro, con opzione politico-criminale analoga a quella adottata per le altre figure criminose abrogate, il medesimo provvedimento di modifica ha, al contempo, introdotto una figura di **illecito civile** di analoga portata precettiva, cui si connette l'irrogazione di una sanzione punitiva di natura civile.

ART. 628 C.P.
RAPINA

Art. 628 - Rapina.
[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 (1) (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
[III]. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000 (3):
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la

pubblica o privata difesa (4) (5);
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (6);
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (7);
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (8) (9).
[IV]. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000 (10).
[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (11).
* * *

[1] Precedentemente le parole «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500» erano state sostituite alle parole «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro» dall' art. 1, comma 8, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Successivamente la parola «cinque» è stata sostituita alla parola «quattro» dall'art. 6, comma 1, lett. a), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.
[2] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. V., inoltre, per ulteriori ipotesi di aumento di pena, art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107, e art. 4, comma 2, l. 7 agosto 1977, n. 533. Per l'applicazione del DASPO, v. art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401.
[3] Precedentemente le parole «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098» erano state sostituite alle parole «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro» dall'art. 1, comma 8, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Successivamente la parola «sei» e le parole «da euro 2.000 a euro 4.000» sono state sostituite rispettivamente alla parola «cinque» e alle parole «da euro 1.290 a euro 3.098» dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.
[4] Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[5] L'art. 7, comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito, dopo le parole: «articolo 624-bis», le parole: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
[6] Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[7] Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[8] Numero aggiunto dall'art. 7, comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il d.l. prevedeva anche un numero 3-sexies, poi abrogato in sede di conversione, che recitava: «se il fatto è commesso in presenza di un minore».
[9] Comma precedentemente modificato dall'art. 3 l. 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 113, comma 4, l. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente dall'art. 9 l. 13 settembre 1982, n. 646 e infine dall'art. 8, comma 3, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172.
[10] La parola «sette» e le parole «da euro 2.500 a euro 4.000» sono state sostituite rispettivamente alla parola «sei» e alle parole «da euro 1.538 a euro 3.098» dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 8, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[11] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (primo e secondo comma); Trib. collegiale (terzo e quarto comma)
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Premessa.

Il delitto di rapina, nato quale ipotesi aggravata di furto, ed emancipatosi solo successivamente, è una tipologia di *"criminalità violenta"* che desta notevole allarme sociale, alimentato dalla potenzialità lesiva di beni di rango primario (in primis, *vita* ed *incolumità fisica*) ed anche dalla notevole diffusione del fenomeno.
Trattasi di tipico esempio di ***reato plurioffensivo***.
La sua incriminazione - autonoma rispetto alla fattispecie di furto - e la sua natura di ***reato complesso***, dimostrano, con evidenza, ciò che il legislatore ha voluto tutelare: non soltanto l'*interesse patrimoniale* che, comunque, la caratterizza - comportandone l'odierna collocazione sistematica - ma anche la sicurezza e la *libertà della persona* che ne è vittima.
La **condotta** tipizzata dall'art. 628 c.p., infatti, è costituita dalla medesima azione di *sottrazione* ed *impossessamento* tipica del furto, cui si aggiunge, tuttavia, l'elemento della *violenza alla persona* o della *minaccia*, ***strumentali*** alla aggressione del possesso.
L'art. 628 c.p., più specificamente, prevede, sotto il generico titolo di "rapina", ***due diverse ipotesi criminose***, il cui elemento comune è costituito dall'*impossessamento di cose mobili altrui* e dall'*uso di violenza o minaccia alla persona*.
Le due fattispecie sono comunemente indicate come *rapina propria* e *rapina impropria*.
Commette il reato di **rapina propria** *chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene*.
Commette il reato di **rapina impropria** *chiunque adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità*.
In entrambi i casi, ricorre la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., cioè di una fattispecie i cui elementi costitutivi fondano due autonome figure criminose che, nella fattispecie in esame, sono, specificamente, il *furto* e la *violenza privata*.

Art. 628, 1° comma c.p.
Rapina Propria

§ Elemento materiale (consumazione e tentativo)

Soggetto attivo del reato di rapina propria può essere *chiunque* salvo, ovviamente, colui che possieda il bene.
Oggetto materiale è la *cosa mobile altrui*.
L'azione criminosa è, come anticipato, identica a quella del furto (sottrazione ed impossessamento), con, in più, l'elemento della *violenza* o della *minaccia*.
• Per ***violenza*** *(cd. violenza propria)* deve intendersi *qualsiasi impiego di energia fisica diretto a vincere un ostacolo, reale o supposto*.
Ad essa è equiparata la ***violenza impropria***, consistente nel porre in essere *attività finalizzate a ridurre la vittima in stato di totale o parziale incapacità di volere o di agire* (es.: mediante narcosi o ipnotismo).
Secondo la Suprema Corte, infatti, *integra il requisito della violenza non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa* (Cass. 12-8-2020, n. 23888).
• Quanto alla **minaccia**, ritiene la giurisprudenza che, affinché si realizzi *è sufficiente che il pregiudizio minacciato, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, sia idoneo a produrre, normalmente, l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale della vittima, senza che occorra che tale effetto si sia realmente verificato*.
Tuttavia, una qualche forma di minaccia deve essere attuata.
Non è configurabile, dunque, il delitto di rapina, bensì quello di **furto aggravato a norma dell'art. 61, n. 5,** laddove l'agente, in luogo di porre in esame una minaccia, *si limiti ad* ***approfittare*** *di uno stato di intimidazione della vittima preesistente e a lui non imputabile, allo scopo di sottrargli la cosa oggetto del reato* (così FIANDACA).
La violenza e la minaccia devono autenticamente apparire come tali e non costituire, invece, l'esito di un *comportamento ingannatorio o fraudolento* (in tali ipotesi, infatti, ricorrerà, piuttosto, la ipotesi di **furto aggravato ex art. 625, n. 2 c.p.**).
La violenza e la minaccia devono, inoltre, essere dirette contro una ***persona***; ogniqualvolta, quindi, la violenza venga usata contro una ***cosa*** ricorrerà il reato di **furto con strappo (art. 624 bis)** e non di rapina.
Non rileva, invece, che la violenza o la minaccia sia esercitata contro il *derubato* ovvero contro *altra persona, anche non presente*: così, commetterà rapina chi minacci la vittima di uccidergli il figlio per impossessarsi di ciò che ha con sé (così ANTOLISEI, MANZINI, CONTIERI ed, in giurisprudenza, Cass. 23-2-1993, n. 1771).
Si discute, nel caso in cui la violenza o la minaccia siano esercitata su **persona diversa dalla vittima**, se entrambe debbano ritenersi *danneggiate* dal reato in esame.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza propendono per la soluzione *positiva*.
Tra la violenza o la minaccia, da un lato, e la sottrazione e l'impossessamento, dall'altro, deve sussistere un *rapporto di mezzo a scopo*: deve sussistere, cioè, un **nesso di causalità efficiente** nel senso che l'impossessamento deve essere conseguenza della violenza o della minaccia.

E' opinione comune quella per cui, per aversi impossessamento, il soggetto deve sottrarre *con le proprie mani* la cosa alla vittima, poiché, **se è quest'ultima a consegnarla all'aggressore, ricorre la diversa figura criminosa dell'estorsione** (su cui, infra).
Tale opinione è senz'altro corretta ma, come osserva, giustamente, ANTOLISEI, deve essere precisata, in quanto vi sono dei casi in cui, *anche se è la vittima a consegnare la cosa all'aggressore, la sua azione non può dirsi volontaria essendo essa nella piena mercé dell'aggressore* (è il caso di chi consegni il portafogli all'aggressore sotto la minaccia di una pistola).

§ Differenze tra rapina ed estorsione.

È, dunque, opinione ormai consolidata, anche in giurisprudenza, che la differenza tra ***rapina*** ed ***estorsione*** non si rinvenga tanto nel fatto che, nella rapina, l'agente si impossessi *egli stesso* della cosa altrui, mentre, nell'estorsione, l'impossessamento avvenga per un comportamento positivo della vittima che è indotta, a seguito della violenza o minaccia, a consegnare la cosa; ma risieda nella **possibilità di scelta da parte della vittima** tra il male minacciato e la consegna della cosa.
Si ha, pertanto, **rapina** ogni qual volta la vittima sia stata costretta, nell'imminenza del danno e per l'immediatezza dell'imposizione, a consegnare subito la cosa, non potendosi, in tal caso, considerare la consegna espressione di una volontà, sia pure coartata, dato che la vittima viene in realtà a trovarsi alla mercé dell'aggressore, al cui volere non può sottrarsi.
Al riguardo ANTOLISEI parla di:
- ***coazione assoluta***, che non lascia possibilità di scelta, in caso di **rapina**;
- ***coazione relativa***, che lascia un margine di scelta al soggetto passivo, in caso di **estorsione**.
In senso contrario è, invece, MANZINI che ritiene sussistere l'estorsione ogni qual volta la consegna della cosa sia fatta dalla vittima, anche se coartata in via assoluta, e la rapina ogni qual volta è l'agente, di sua mano, che si impossessa della cosa.

§ Consumazione e tentativo.

La rapina propria si ***consuma*** con l'avvenuto ***impossessamento*** della cosa da parte dell'agente, che si traduca nell'acquisto della mera disponibilità materiale della cosa stessa.
Integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l'agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest'ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza (Cass. 1-3-2010, n. 8073).
Il **tentativo** è, senz'altro, configurabile, e *si realizza quando la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia, e quando la direzione univoca degli atti renda manifesta la volontà di conseguire l'intento non ottenuto per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente* (Cass. 25-3-1994, n. 3596). Per converso, *non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti,*

qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata (Cass. 13-5-2010, n. 18196).
Anche in questa ipotesi, quanto alla nozione di "impossessamento", si pongono gli stessi problemi già esaminati per il furto.

§ Elemento soggettivo.

Il ***dolo*** del reato di rapina propria consiste nella *coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnata dalla coscienza e volontà di adoperare, a tale scopo, violenza o minaccia*.
Occorre, altresì, l'intento dell'agente di conseguire un ***ingiusto profitto (dolo specifico)***.
Il profitto, come già osservato, può consistere in *qualsiasi utilità, anche non patrimoniale*; è essenziale, però, che sia *ingiusto*. Pertanto, resta escluso il reato di rapina, e ricorrerà la diversa fattispecie di cui all'art. 393 c.p. laddove il reo abbia agito nella *soggettiva convinzione della liceità del profitto*, in quanto frutto di un diritto tutelabile dall'autorità giudiziaria (così, Cass. 12.08.1997, n. 7911).
Da ciò consegue che sarà ingiusto il profitto ogni volta che la pretesa fatta valere dal soggetto agente *non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico*.
Si ritiene, inoltre, che il profitto ingiusto perseguito dall'autore del delitto possa consistere, *anche nella temporanea utilizzazione della cosa* (Cass., 22.04.2010, n. 15405).

§ Giurisprudenza

• Per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 c.p.), ad integrare l'elemento della minaccia è sufficiente *qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto. Integra tale elemento il pericolo di subire un investimento in cui l'agente, alla guida di un motociclo, pone la parte lesa, costretto a fermare la propria autovettura e a subire uno scippo* (Cass. 18-2-1991, n. 2224).
• *L'impossessamento, quale momento consumativo del delitto di rapina, non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione, ma si realizza appena l'agente abbia conseguito la disponibilità materiale della cosa sottratta, sia pure per breve intervallo di tempo e nello stesso luogo, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale esercizio del potere di vigilanza e custodia, bensì soltanto tramite un'azione violenta personale o da parte di terzi* (Cass. 6-9-1990, n. 12268).
• *Nel delitto di rapina, il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (fattispecie in tema di*

sottrazione della pistola di ordinanza ad un carabiniere, nel corso di una violenta colluttazione) (Cass. 31-5-1990, n. 7778).

Art. 628, 2° comma, C.P. - Rapina Impropria

Autonomo disvalore penalistico è da riconoscersi, secondo alcuni, alla fattispecie tipizzata nel secondo comma dell'art. 628 c.p.
La figura è caratterizzata dalla circostanza per cui, in tal caso, la *violenza* e la *minaccia*, per quanto sempre in qualche modo strumentali all'ingiusto profitto, siano temporalmente collocate in un momento **successivo** alla sottrazione ed appaiano preordinate a *consolidare* l'impossessamento.
Ed infatti, nella rapina impropria, la *violenza* o la *minaccia* vengono adoperate ***dopo*** *la sottrazione della cosa, per* ***assicurare*** *il possesso della stessa a sé o ad altri ovvero per assicurarsi l'impunità.*
Anche in tal caso, la violenza o la minaccia può essere esercitata sia contro la *vittima* sia contro un *terzo* che, comunque, potrebbe determinare la perdita del possesso della cosa sottratta, come, ad esempio, gli agenti della forza pubblica.
La Cassazione e la dottrina (cfr. in particolare MANZINI) ritengono che al concetto di ***impunità*** di cui all'articolo in esame debba attribuirsi un significato *ampio*, tale da comprendere l'attività volta a sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali la *denuncia, il fermo, l'arresto, il riconoscimento*.
Si discute in ordine al requisito della immediatezza della violenza e della minaccia richiesto dal 2° comma dell'art. 628. In giurisprudenza è pacifica l'opinione che l'avverbio ***immediatamente*** non debba essere interpretato in senso rigorosamente letterale (cioè, nel senso, che tra la sottrazione e l'uso della violenza o minaccia non debba intercorrere alcun lasso di tempo), bensì nel senso che tra la sottrazione della cosa e la violenza o minaccia vi sia uno *stretto legame psicologico e temporale* (inteso, quest'ultimo, nel senso di flagranza o quasi-flagranza) tale da imprimere, all'azione complessiva, una configurazione unitaria.
Nello stesso senso è la dottrina dominante.
In particolare, nota ANTOLISEI, «*l'immediatezza tra la sottrazione e la violenza o minaccia non va intesa nel senso che debba mancare assolutamente un intervallo di tempo tra l'una e l'altra, ma nel senso che debbano susseguirsi senza una soluzione di continuità che superi i termini della flagranza nel reato*».
Con maggior precisione, afferma MANZINI, «*il requisito della immediatezza importa che tra il momento in cui si è verificata la sottrazione e quello dell'uso della violenza o minaccia, non sia intercorso un tempo sufficiente, non si sia verificato un evento idoneo a rompere il nesso della contestualità dell'azione complessiva; cioè la violenza o la minaccia deve esser usata nella flagranza o quasi flagranza del furto*».
In senso contrario, ORMANNI, per il quale *la violenza deve essere usata mentre la cosa è ancora nella sfera di disponibilità e signoria del soggetto passivo*, il quale reagisca proprio per conservarne e non per riottenerne il possesso. In sostanza, l'Autore ritiene che l'uso della violenza o minaccia debba essere compiuto prima che il furto possa ritenersi consumato, e

cioè prima che l'agente si sia impossessato della cosa. In quest'ultimo senso, si sono pronunciati anche FERRANTE e ZAGREBELSKY.
Per FIANDACA, l'immediatezza non va intesa in senso cronologico, bensì come sinonimo di mancato completamento della fase esecutiva del furto. Tale momento coincide con quello in cui l'agente comincia a sottrarsi dalla sfera di sorveglianza del soggetto passivo, allo scopo di creare sulla cosa sottratta un nuovo possesso. A tal scopo, la violenza può realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione (es.: in caso di inseguimento).
La rapina impropria si ***consuma*** nel momento in cui viene *usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione*.
Quanto al **tentativo** di rapina impropria, mentre parte della dottrina lo ritiene configurabile, di avviso differente è parte della giurisprudenza. Si afferma, in particolare, che l'art. 628, secondo comma, c.p., postula che la violenza o la minaccia siano adoperate «*immediatamente dopo la sottrazione*» ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l'impunità; deve, dunque, ritenersi che *non sia configurabile il tentativo di rapina impropria, ma sussistano invece il reato di tentato furto e quello (minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo, qualora tale condotta sia posta in essere senza che la sottrazione sia stata previamente realizzata* (in tal senso Cass. 12-3-2009, n. 10984). Un diverso orientamento è stato, più di recente, espresso da Cass. 14-6-2010, n. 22661, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non il tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, *anche in assenza dell'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia, però, riuscito a sottrarre*. Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito dalle **Sezioni Unite** della Cassazione (sent. 12-9-2012, n. 34952), secondo cui *è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità*.

§ Elemento soggettivo.

Come per la rapina propria, il dolo della rapina impropria è ***specifico***, in quanto ne è elemento costitutivo *lo scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri l'impunità*.

§ Giurisprudenza.

• *Ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente. La violenza consiste nell'estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento. È, quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all'offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare quindi, se non sono stati*

travalicati i limiti normali di uso dell'autoveicolo ovvero se sono state usate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone non incombente minaccia alla loro incolumità (fattispecie di violenza al derubato che, nel tentativo di ostacolare la fuga dell'autore del furto del veicolo, si era aggrappato allo sportello per togliere le chiavi dal cruscotto ed era perciò caduto sul selciato in seguito alla brusca partenza del ladro) (Cass. 3-4-1990, n. 4761).

• Sussiste il **tentativo di rapina impropria** quando l'agente, *dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui che si sono arrestati in «itinere» per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità* (Cass. 29-10-2001, n. 32445).

• *È inammissibile il* ***concorso*** *delle due ipotesi di* ***rapina, proprie e impropria****, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza, se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione, si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri l'impunità, il* ***delitto di rapina resta unico****. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che, per la rapina impropria, è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se però, l'agente commette altri reati per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina (fattispecie di inseguimento dei rapinatori ed esplosione di colpi di arma da fuoco di costoro contro gli inseguitori, fatto, per il quale non è stato ritenuto il concorso tra rapina propria e rapina impropria)* (Cass. 29-5-1990, n. 7379).

Le circostanze aggravanti del delitto di rapina (art. 628, 3° comma, C.P.)

Il terzo comma dell'art. 628 c.p. prevede una nutrita serie di circostanze aggravanti **speciali.**

***1. Se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite*.**

Ai fini della configurabilità dell'aggravante *è sufficiente anche il porto di un'arma giocattolo (sprovvista del tappo rosso), ciò ai sensi dell'art. 5, ult. comma, L. 110/75* (in tal senso v. anche Cass., Sez. Un., 23-3-1992, n. 3394).

Discusso è se, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'***arma***, è sufficiente che essa sia semplicemente *portata* in modo tale da incutere timore o se essa debba essere *spianata* o *brandita* contro la vittima; nel primo senso è ANTOLISEI, nel secondo la Cassazione.

Con riferimento al ***travisamento*** dell'agente, esso deve consistere in una qualunque *alterazione o celamento dell'aspetto fisico tali da renderne difficoltoso il riconoscimento, a nulla rilevando il successivo riconoscimento*.

Quanto, infine, alle ***più persone riunite*** è pacifico, in dottrina (cfr. ANTOLISEI, MANZINI) ed in giurisprudenza, che per la sussistenza dell'aggravante è sufficiente che il fatto sia commesso da *almeno due persone*.
Tale aggravante – ovviamente - non deve essere confusa con l'ipotesi di **concorso di persone nel reato**: così, ad esempio, non ricorre l'aggravante in esame quando un solo rapinatore entri in banca per commettere il reato, mentre gli altri complici lo aspettano fuori in macchina o quando, nel momento in cui viene posta in essere la violenza o la minaccia, uno dei due correi si sia già dato alla fuga o allontanato.
Sui **rapporti** tra l'**aggravante** delle ***più persone riunite*** ed il **concorso di persone nel delitto** di rapina si è espressa di recente la Cassazione, precisando che «*l'aggravante» delle più persone riunite» nel reato di rapina, rileva per la simultanea presenza di una pluralità di soggetti nel luogo e nel momento della sua consumazione, in inequivocabile rapporto causale con la stessa.*
È pacifico, infine, in giurisprudenza che, per la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non è necessario che tutti i concorrenti si siano resi autori della condotta tipica del delitto di rapina, *essendo sufficiente la semplice partecipazione criminosa, ai cui fini basta la sola presenza sul luogo del delitto, purché sia valsa da sostegno ed incoraggiamento dell'opera dell'autore*.

2. Se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

Lo stato di incapacità può essere procurato con qualunque mezzo e può concernere tanto la libertà di volere che la libertà di agire.
L'incapacità di agire deve intendersi nel senso di una limitazione alla libertà di muoversi in cui venga posta la vittima ai fini della consumazione della rapina e per il tempo strettamente necessario alla consumazione stessa; altrimenti, si avrà, in caso di protrazione ulteriore, **sequestro di persona in concorso con il reato di rapina** (diversa è, come vedremo, la figura del sequestro di persona a scopo di estorsione).

***3) Se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis*.**

L'art. 9 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni per combattere il fenomeno mafioso, ha introdotto, all'ultimo comma dell'art. 628, una terza aggravante, che ricorre laddove la violenza o la minaccia sia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito: *in tema di rapina, l'aggravante prevista dal 3° comma n. 3 dell'art. 628 c.p. è integrata dalla* ***mera appartenenza*** *alla associazione di tipo mafioso - rilevante come fatto storico, anche se precedente alla introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 416 bis c.p. - non essendo richiesto l'accertamento in concreto dell'uso della forza intimidatrice derivante dalla predetta appartenenza* (Cass. 16-3-1990, n. 3792).

***3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa*.**

Tra i correttivi di cui alla L. 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza) vi è l'introduzione di **tre** inedite ipotesi aggravate del delitto di rapina.
La rapina, in particolare, si considera, altresì, aggravata:
3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis;
3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Quanto alla ipotesi sub **3 bis),** operante un espresso richiamo ai ***"luoghi di cui all'articolo 624-bis",*** viene, dunque, considerata rapina aggravata quella posta in essere da chi si sia introdotto in un *edificio o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora o nelle pertinenze di essa*.
Come già relativamente alla fattispecie speciale di furto sopra richiamata, anche per tale configurazione del delitto di rapina, non è solo il *patrimonio* ad essere oggetto di tutela, ma anche la *sicurezza individuale*, intesa nell'accezione di inviolabilità fisica e psichica della sfera personale del soggetto passivo.
Il concetto di **«privata dimora»** ricomprende *tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati, funzionalmente, al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto* (Cass. 9-6-2016, n. 23981). Trattasi di ogni ambiente in cui la persona autorizzata a soggiornarvi sia titolare di uno «*ius excludendi alios*» e che sia, in concreto, *idoneo a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza* (Cass. 18-72016, n. 30419).
Per configurare tale aggravante, *è sufficiente che il reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis c.p., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi* (in tal senso, Cass. 20-7-2016, n. 30959).
In caso di rapina impropria, *l'aggravante è configurabile nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora, e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio* (Cass. 23-6-2016, n. 26262).
Infine, il novero delle configurazioni aggravate del delitto di rapina, è stato ulteriormente ampliato dal D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito in L. 15-10-2013, n. 119 (noto come decreto anti-femminicidio e violenza di genere).
In particolare, si è provveduto ad integrare le ipotesi aggravate ex art. 628, lett. 3 bis), al fatto commesso ***«in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»***, nonché a considerare meritevole di aggravio sanzionatorio il fatto commesso confronti di ***«persona ultrasessantacinquenne»*** (su cui, infra), mediante la introduzione di due **figure speciali**, rispetto all'aggravante comune della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5 c.p.

Si segnala come il medesimo Decreto avesse attribuito rilievo aggravante anche al fatto commesso ***in presenza di minorenne***, figura idonea ad evidenziare, sul piano della risposta punitiva, il carattere tipicamente plurioffensivo del delitto in esame.
Tale opzione normativa, tuttavia, non ha trovato conferma in sede di conversione in legge del decreto.
Né, può farsi luogo, nel caso di specie, alla applicazione della aggravante comune di cui all'art. 61. n. 11, non rientrando, nel novero delle fattispecie ivi previste, i delitti contro il patrimonio ("*l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza*").
Quanto alla fattispecie sub **3 bis)**, l'***ostacolo alla pubblica o privata difesa*** riproduce, in particolare, la lettera della citata disposizione comune, mentre il fatto in danno di ***ultrasessantacinquenne*** trova il suo omologo nel riferimento all'età della persona offesa, quale indice rilevante per la configurabilità dell'aggravante.
Quanto alla ***difesa ostacolata***, non vuol dire del tutto impossibile, ma più difficile rispetto alle condizioni normali, ciò a causa del luogo di perpetrazione del reato (es. isolato, desertico, malsano o difficilmente raggiungibile); per *difesa pubblica*, si intende quella predisposta dalle pubbliche autorità; per *difesa privata* si intende quella legittimamente realizzabile dal privato come la vigilanza o la custodia dei beni o la reazione fisica difensiva.

***3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto*.**
***3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro*.**

Quanto alla definizione del fondamento delle aggravanti sub **3 ter)** e **3 quater)**, è del tutto evidente come le stesse siano strutturalmente analoghe a quelle previste per il delitto di furto, cui si rinvia.
In questa sede, pare opportuno esclusivamente precisare come le obiettive condizioni di debolezza e «minorata difesa» idonee a fondare un aggravio sanzionatorio relativo al delitto di furto non possano che costituire, *a fortiori*, fondamento laddove si approfitti di tali condizioni di debolezza per perpetrare una sottrazione con *violenza* alla persona o con *minaccia*.

***3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne*.**

Quanto, invece, alla aggravante del fatto commesso ai danni di *persona ultrasessantacinquenne*, introdotto dal richiamato D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito in L. 15-10-2013, n. 119 (noto come decreto anti-femminicidio e violenza di genere), taluni sostengono che configuri una vera e propria **presunzione assoluta di minorata difesa** in ragione dell'età del soggetto passivo del reato.

Ciò solleverebbe il giudice da qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva idoneità della condotta a costituire un ostacolo alla difesa e che, dunque, mal si concilierebbe con il *principio di uguaglianza*.
Devono, dunque, ritenersi applicabili le interpretazioni correttive effettuate dalla giurisprudenza in merito all'analoga configurazione comune di tale aggravante, sostenendo che l'età avanzata della vittima del reato è rilevante, *pur se impone al giudice di verificare se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità*.
Pari perplessità desta, in merito a tale aggravante, l'evidente arbitrio insito nell'individuazione dell'età «soglia».

§ L'aggravante introdotta dal cd. codice antimafia D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi, infine, dell'art. 71 del D. Lgs. 159/2011 (sostitutivo del disposto dell'art. 7 della L. 575/65, soppresso in occasione della «codificazione» della normativa antimafia, ad opera citato decreto del 2011) le pene previste dal reato in esame sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è *commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione*.

§ Il "bilanciamento" – Art. 628, ult. co. c.p.

Se la creazione delle nuove fattispecie aggravate risponde a precisi ed opportuni intenti politico-criminali perseguiti dal cd. Pacchetto sicurezza, appare corretta la scelta dei compilatori della legge, finalizzata ad assicurarne l'effettività (dunque il necessario effetto deterrente e preventivo, oltre che puramente repressivo) e tradottasi nel riconoscere una «corsia preferenziale» all'applicabilità del relativo incremento sanzionatorio, in mancanza della quale il medesimo (in applicazione delle regole generali) sarebbe potenzialmente soggetto (in quanto realizzato in configurazioni aggravate) ad essere «**neutralizzato» dal bilanciamento circostanziale, predisposto dall'art. 69 c.p..**
In concreto, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma nel corpus dell'art. 628 c.p., si è disposto che *le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo **98*** (minore età) *concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3 bis), 3 ter) e 3 quater)* (cui si aggiunge quella «antimafia»), *non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti*.

ART. 629 C.P.
ESTORSIONE

Art. 629 - Estorsione.

[I]. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
[II]. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2) (3) (4) (5).
* * *

(1) L'art. 4 l. 27 gennaio 2012, n. 3, ha sostituito le parole «con la multa da 516 euro a 2.065 euro» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000». Precedentemente il comma era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172.
(2). Le parole da «da sette a venti anni» sono state sostituite alle parole «da sei a venti anni» dall'art. 1, comma 9, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 4 l. 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 113, comma 4, l. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, comma 2, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172 e dall'art. 4 l. 27 gennaio 2012, n. 3, che aveva sostituito le parole «da euro 1.032 a euro 3.098» con le parole «da euro 5.000 a euro 15.000».
(3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107.
(4) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
(5) La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 21/06/2023, n. 25) ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma); Trib. collegiale (secondo comma)
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione ed interesse tutelato

Commette tale delitto *chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procuri, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con altrui danno*.
L'estorsione viene annoverata, dalla dottrina, nella categoria dei delitti commessi con la **cooperazione artificiosa della vittima**: l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, infatti, pur se dovuto alla condotta violenta o minacciosa dell'agente, è pur sempre posto in essere dalla vittima, in modo cosciente e volontario.
Del reato, dunque, va subito posta in evidenza la ***plurioffensività***, in quanto ad essere lesi risultano tanto il *patrimonio*, quanto la *libertà di autodeterminazione* del soggetto passivo.

Oggetto specifico della tutela penale, nel reato di estorsione, è, pertanto, la *inviolabilità del patrimonio*, associata all'interesse concernente la *libertà individuale* contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

§ Elemento materiale, momento consumativo e tentativo

Ai fini della sussistenza del delitto di estorsione occorre, innanzitutto, una ***violenza*** o una ***minaccia***. In ordine ai concetti di violenza e di minaccia, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che siano gli stessi per tutti i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.
Anche qui, la **violenza** può cadere su un *soggetto diverso dalla vittima*; essa, inoltre, a differenza che nella **rapina**, può essere esercitata *anche **su cose** e non soltanto **su persone*** (cd. violenza reale).
Quanto al male minacciato, esso deve essere ***ingiusto***.
Si è posto qualche problema, in giurisprudenza, laddove il male minacciato consista nell'**esercizio di un diritto**.
Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto che*:*
- la minaccia di esercizio di un diritto diventa ingiusta ogniqualvolta sia diretta ad ottenere un vantaggio superiore a quello che l'esercizio del diritto comporterebbe all'agente;
- la minaccia di esercizio di un diritto diventa, altresì, ingiusta quando l'agente, anziché limitarsi a prospettare il normale ricorso al giudice per far valere la sua pretesa, prospetti un'azione giudiziale trasversale, caratterizzata, da una parte, dalla idoneità a tutelare il diritto fatto valere e, dall'altra, dalla determinazione di conseguenze dannose per il resistente, collegate con fatti che nulla hanno a che vedere con il diritto preteso (esempio: minaccia di denuncia penale per ottenere un risarcimento danni da illecito civile).
Per giurisprudenza costante, *la minaccia costitutiva del delitto, oltre che essere palese, **esplicita e determinata**, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera **implicita, larvata, indiretta ed indeterminata**, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera* (Cass. 25-5-2010, n. 19724).
La costrizione può realizzarsi sia mediante un'***azione***, sia mediante un'***omissione***, *purché, in quest'ultima ipotesi, sussista, per l'agente, un obbligo di compiere un'azione che resti inadempiuto* (es.: la guida turistica che minaccia di lasciare il cliente in pericolo allo scopo di ottenere un compenso spropositato) (così, CONTI).
Tanto la violenza, quanto la minaccia devono essere usate dall'agente come ***mezzo*** per costringere la vittima a fare od omettere qualche cosa.
In dottrina (FIANDACA), si ritiene che la mancata menzione del verbo **«*tollerare*»** (che renderebbe l'induzione del tutto analoga a quella della *violenza privata* di cui all'art. 610 c.p.) sia dovuta all'intento del legislatore del '30 di marcare più precisamente i confini fra il reato in esame e la **rapina**, nella quale, invece, l'aggredito è costretto a tollerare la sottrazione.

Il fatto cui il soggetto passivo deve esser costretto è sempre un ***atto di disposizione patrimoniale***. La vittima, cioè, deve esser costretta a compiere un atto:
- ***positivo*** (esempio: versare una somma di denaro);
- ***negativo*** (esempio: non esigere un proprio credito);
che incide sul suo patrimonio, inteso come comprensivo non solo di *beni mobili*, ma anche di beni *immobili* e di *diritti di qualsiasi natura*.
Il fatto che l'atto di disposizione patrimoniale possa avere per oggetto **beni immobili** costituisce un elemento di distinzione tra estorsione e rapina, che, invece, ha per oggetto soltanto cose mobili.
Se non v'è dubbio circa il fatto che l'atto cui il soggetto passivo è costretto può consistere anche nel compimento di un ***negozio giuridico*** che importi un qualsiasi effetto giuridico vantaggioso per l'agente e dannoso per la vittima o per altri.
Si discute, tuttavia, se il delitto sussista anche quando tale negozio sia **invalido**.
ANTOLISEI distingue tra atto ***inesistente o nullo***, da un lato, ed ***atto solamente annullabile***, dall'altro, escludendo il reato laddove l'atto compiuto dalla vittima sia inesistente o nullo, poiché improduttivo di effetti giuridici, ed ammettendolo, di contro, laddove l'atto compiuto sia soltanto annullabile, in quanto produttivo di effetti giuridici fintanto che non intervenga l'annullamento.
La giurisprudenza è, invece, orientata nel senso di ritenere **sussistente il reato anche in caso di negozio nullo**. È stato, così, affermato che integra il delitto di estorsione (e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) la richiesta, con violenza o minaccia, di un compenso in relazione ad un contratto illecito ex art. 1343 c.c., in quanto stipulato dietro costrizione, costituente, a sua volta, attività estorsiva, e come tale inidoneo ad azionare una pretesa davanti al giudice civile.
L'atto di disposizione compiuto dalla vittima a seguito della violenza o minaccia deve procurare all'agente (o ad altri) un ***ingiusto profitto*** con l'altrui danno.
Secondo la giurisprudenza prevalente e la dottrina (ANTOLISEI, MANZINI, CONTI), il profitto preso in considerazione dall'art. 629 è una *qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che produca al reo o ad altri un vantaggio*.
Discusso è, invece, il problema circa il carattere di ingiustizia del profitto.
La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che *il profitto sia* ***sempre ingiusto*** *quando l'utilità, nella quale si concreta, non è e non può ritenersi dall'agente dovuta a lui medesimo o ad altri*; tale tesi è condivisa in dottrina da MANZINI.
Secondo ANTOLISEI, invece, il profitto, quando *non corrisponda ad una pretesa fondata sul diritto*, deve ritenersi ingiusto se è conseguito:
a) con mezzi di per sé antigiuridici;
b) con mezzi legali usati per uno scopo diverso da quelli per cui i medesimi sono concessi dalla legge;
c) con mezzi il cui uso per realizzare il vantaggio sia comunque contrario ai buoni costumi.
Pacifico, è, infine, che *«ingiusto» deve essere solo il profitto, non anche il danno* (cfr. Cass. 15-12-1982, n. 11924. In senso contrario cfr. Cass. 28-4-1992, n. 1071).

Il delitto di estorsione si **consuma** nel momento in cui l'autore consegua un *ingiusto profitto con altrui danno*. Al riguardo, va precisato che non occorre che l'agente abbia ottenuto il vantaggio sperato, essendo sufficiente la produzione di un miglioramento della sua situazione patrimoniale.
Si configura **tentativo** di estorsione nel caso in cui, alla violenza o minaccia (e quindi alla coartazione della volontà della vittima), non segua l'evento desiderato dall'agente.
Quando, invece, anziché il profitto e il danno, manchi uno degli altri elementi costitutivi della fattispecie criminosa, non deve ritenersi sussistente neppure il tentativo.

§ Elemento soggettivo.

Si discute se il dolo richiesto ai fini della sussistenza del reato sia *generico* o *specifico*.
La giurisprudenza ritiene che, nel reato di estorsione, il dolo riguardi essenzialmente l'ingiustizia del profitto e, dunque, sia ***specifico***.
Se, infatti, manchi tale *dolo specifico* può ricorrere il reato di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni,** nel caso in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito con la *convinzione della legittimità della propria pretesa*.
In dottrina, invece, si registrano orientamenti divergenti.
ANTOLISEI, ritiene sufficiente il *dolo generico*, in quanto *procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva*.
MANZINI, invece, ritiene che, per la sussistenza del reato in esame, è richiesto il *dolo specifico*, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

§ Circostanze.

Relativamente al delitto di estorsione sono previste le **medesime circostanze aggravanti speciali vigenti per il reato di rapina**, cui si rinvia.
In particolare, si segnala come, ai fini della configurabilità dell'aggravante delle ***persone riunite*** non sia necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo *sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce* (in tal senso, Cass. 15-6-2010, n. 23038).
La Corte Costituzionale, con pronuncia del 15 giugno 2023, n. 120, ha dichiarato ***costituzionalmente illegittimo l'art. 629 c.p., nella parte in cui non prevede*** *che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il* ***fatto*** *risulti di* ***lieve entità***.

§ Circostanze aggravanti e misure procedurali previste dal cd. Codice antimafia (D.Lgs. 6-9-2011, n. 159)

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 159/2011 (sostitutivo del disposto dell'art. 7 della L. 575/65, soppresso in occasione della «codificazione» della normativa antimafia, ad opera citato decreto del 2011) *le pene previste dal reato in commento sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso, si procede d'ufficio e quando il delitto è commesso da persone sottoposte a misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva*.

§ Differenze.

• Rispetto alla **rapina**, nella quale è l'agente che si impossessa della cosa o costringe in maniera assoluta la vittima a consegnarla, nell'estorsione manca un ***costringimento assoluto*** della vittima, alla quale *non è tolta del tutto la facoltà di scelta* del comportamento da tenere.
La rapina, inoltre, ha per oggetto solo cose mobili, mentre l'estorsione può avere per oggetto materiale ***anche immobili*** o ***diritti di qualsiasi specie*** della vittima.
Nell'estorsione, infine, la violenza può riguardare ***anche cose*** e non necessariamente persone.
• Il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al delitto di **violenza privata**, fungendo da elementi specializzanti del primo, oltre al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la persona offesa. Inoltre, mentre nella violenza privata l'azione esecutiva consiste nel costringere con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa, nell'estorsione viene considerato solo il fare o l'omettere, mentre il *tollerare* darà luogo, eventualmente, a rapina (ANTOLISEI).
• La differenza tra l'**esercizio arbitrario delle proprie ragioni** ed il reato in esame sta nella ***buona*** o ***malafede*** dell'agente che, nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è animato dalla coscienza e dalla volontà di esercitare, mediante la violenza, un diritto o una pretesa ritenuta, sia pure a torto, legittima e suscettibile di realizzazione giudiziaria, mentre nel delitto di estorsione l'agente si propone di conseguire, mediante la violenza o la minaccia, un profitto obiettivamente ingiusto e non dovutogli, con la consapevolezza di non poter vantare alcun diritto azionabile per il suo conseguimento.
• Il delitto ex art. 629 e quello previsto al n. 2 del capoverso dell'art. 640 c.p. **"Truffa aggravata dall'aver ingenerato, nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario"** (su cui, infra), si differenziano in quanto, nell'estorsione, il danno o pericolo minacciato è usato dall'agente come ***mezzo di costringimento*** della vittima a tenere un dato comportamento, mentre nella truffa è usato come ***mezzo per trarre in errore*** la vittima ed indurla, con l'inganno, al comportamento voluto.
• La differenza tra estorsione e **concussione**, è solo nella ***qualità dell'agente***, in quanto la concussione altro non è che una estorsione commessa da un pubblico ufficiale che abusi dei suoi poteri.

• Il **sequestro di persona a scopo di estorsione** è una forma speciale di estorsione, in cui il mezzo usato dall'agente per compiere lo scopo è costituito, anziché dalla violenza o minaccia, dalla ***privazione della libertà personale*** di una persona. Trattandosi di figura speciale, il sequestro di persona a scopo di estorsione, assorbe il reato di cui all'art. 629.

§ Approfondimenti

A più riprese, la giurisprudenza si è interrogata *se, in ambito lavorativo, integri il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringa, sotto minaccia di licenziamento, i propri dipendenti a* ***firmare di avere ricevuto buste paga superiori a quelle effettive***.
Sul punto, l'orientamento assolutamente dominante è nel senso di ritenere che *il delitto di estorsione è integrato allorché la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, si traduca nel costringere i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale a condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi* (Cass., 19-1-2011 , n. 1284).
Tale assunto si giustifica alla luce del fatto che, in giurisprudenza, la *minaccia* costitutiva del reato di estorsione, oltre che palese, esplicita e determinata, può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero anche in maniera *implicita, larvata, indiretta e indeterminata*, dovendosi ritenere necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che la stessa sia *idonea* ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

§ Giurisprudenza.

• Risponde di **concorso nel delitto di estorsione** *chi, dopo la sottrazione del bene oggetto della richiesta estorsiva, faccia da* ***intermediario*** *fra l'estorsore e la vittima, in favore del primo. Tale, dunque, non è chi svolga tale ruolo nell'esclusivo interesse della vittima, su incarico della stessa e senza alcun compenso diverso da modesto lascito spontaneo* (Cass. 3-10-2001, n. 35841).
• *Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare, nei suoi confronti, pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale, a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere ex novo detti lavoratori* (Cass. 3-5-2010, n. 16733).
• In tema di estorsione va considerata integrata l'**ipotesi tentata** ed *esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con*

violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Cass. 7-10-2013, n. 41167).

• Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle **più persone riunite** - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - *non richiede, quale connotato soggettivo, la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato* (Cass. 16-7-2014, n. 31199).

• L'attenuante del **danno di speciale tenuità** *non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima* (Cass. 12-10-2018, n. 46504).

• Il criterio distintivo tra il delitto di **estorsione mediante minaccia** e quello di **truffa cd. vessatoria**, consiste nel *diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato* (Cass. 1-9-2020, n. 24624).

• per integrare il reato di estorsione è necessario *non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato* (Cass. pen. Sez. II Sent., 23/12/2021, n. 47100, rv. 282325-01: nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di tentata estorsione nella condotta dell'imputato che, al fine di indurre un imprenditore a rivolgersi a specifici fornitori per l'esecuzione di lavori d'appalto, aveva paventato l'intervento di amici "pericolosi", tra cui soggetti detenuti).

• Si realizza l'**estorsione cd. contrattuale** *quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti; l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno* (Cass. pen. Sez. VI, 28/05/2021, n. 21319).

ART. 630 C.P.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (1) (2).
[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (3).
[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
[VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
* * *

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
(2) Articolo così risultante per effetto delle innovazioni apportate prima dagli artt. 5 e 6 l. 14 ottobre 1974, n. 497, poi dall'art. 22d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., nella l. 18 maggio 1978, n. 191, ed infine dall'art. unico l. 30 dicembre 1980, n. 894, ogni volta con sostituzione dell'intero articolo.
(3) Per l'aumento delle pene, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575, e art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 3, c.p.p.
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione ed evoluzione normativa

La norma sanziona *chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione*.

L'art. 630 c.p. configura un reato le cui radici affondano nell'antica figura del *ricatto*, ma che ha subito, nel tempo, ed in virtù di mutamenti del contesto socio-economico, una profonda modernizzazione.
Le maggiori e più rilevanti modifiche si sono registrate, a partire dalla metà degli anni '70, ed hanno costituito il frutto di quella legislazione d'emergenza scaturita dall'esigenza di contrasto al preoccupante dilagare del sequestro estorsivo, quale strumento prediletto dalle organizzazioni criminali.
Gli interventi si sono mossi, in particolare, nella duplice prospettiva di rendere, da un lato, **più rigoroso** il trattamento punitivo e, dall'altro, di favorire, forme di **ravvedimento** finalizzate alla liberazione dell'ostaggio, all'elisione delle ulteriori conseguenze del reato, ovvero, ancora, alla collaborazione con gli inquirenti.
Pur con mutata fisionomia, il reato ha, tuttavia, mantenuto la sua originaria collocazione sistematica tra i delitti contro il patrimonio, sebbene tale scelta abbia attirato, su di sé, incessanti critiche da parte della dottrina.
E' stata evidenziata, infatti, la progressiva perdita del *connotato patrimoniale* del delitto in oggetto, a fronte di una intensificazione del rilievo attribuito alla *libertà individuale*: prova ne sono l'*irrilevanza*, ai fini della sussistenza del reato, del *conseguimento dell'intento estorsivo* (ed, ancor di più, la soppressione della aggravante connessa al conseguimento del riscatto), l'introduzione della aggravante della *morte del sequestrato*, nonché la previsione di una attenuante nelle ipotesi di *restituita libertà senza pagamento*.
D'altra parte, si è osservato che se l'oggetto giuridico fosse davvero il patrimonio, soggetto passivo sarebbe colui su cui grava il riscatto, che ben può essere persona diversa dal sequestrato.
Ad ogni modo, e nonostante le critiche, la giurisprudenza pressoché pacifica, ritiene corretto l'inquadramento attuale, in quanto è proprio la specifica intenzionalità di profitto a tipizzare il modello legale del sequestro di cui all'art. 630 c.p., rispetto ad altre fattispecie materialmente identiche.
Strutturalmente, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si colloca tra la fattispecie semplice di **sequestro di persona** (Art. 605 c.p.) di cui riproduce, anche nominalmente, la *componente materiale*, ed ovviamente, l'**estorsione** (Art. 629 c.p.) che orienta, invece, la *componente soggettivo – teleologica*.
Si tratta, tuttavia, di una **autonoma figura di reato** e ne va negata, pertanto, la relativa ricostruzione sia come forma aggravata di estorsione, sia come ipotesi aggravata di sequestro di persona, caratterizzandosi, in particolare, rispetto all'estorsione, per il fatto di presentare, in più, la *privazione della libertà della vittima*, e, rispetto al sequestro di persona, per il *fine di ingiusto profitto*, per sé o per altri, quale *prezzo del riscatto*.

§ Elemento materiale: consumazione e tentativo

Si è detto come il sequestro di persona a scopo di estorsione rappresenti una forma speciale sia del reato di *sequestro di persona* che del *reato di estorsione*: l'**elemento oggettivo** di tale reato, infatti, è **identico** a quello del **sequestro di persona** caratterizzato, quale elemento

ulteriore, dal fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato.
La condotta consiste nel ***privare taluno della libertà personale*.**
Tale privazione è unanimemente intesa come *privazione della libertà di locomozione e di movimento, di modo che il soggetto passivo non possa compiere, secondo la sua volontà, quelle azioni e movimenti che formano la maggior parte della vita di relazione*: in sostanza, il soggetto passivo non deve più disporre della libertà di scelta del luogo ove andare od ove restare.
E' irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la maggiore o minore ***durata*** della privazione della libertà: è necessario, tuttavia, perché possa configurarsi il reato in esame, che tale privazione di libertà si protragga per un *lasso apprezzabile di tempo* e che in tale, sia pur breve, periodo sia stato manifestato, dall'autore o dagli autori del fatto, allo stesso sequestrato o anche a terzi, in maniera espressa o anche implicitamente, *l'intenzione di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione*.
Il delitto si **consuma** con il *semplice fatto del sequestro*, non essendo necessario che l'agente abbia conseguito anche l'ingiusto profitto del prezzo del riscatto (trattasi, pertanto, di *reato di pericolo*).
Il **tentativo** è senz'altro ammissibile.

§ Elemento soggettivo

Il ***dolo*** richiesto per il reato in esame è indubbiamente ***specifico***, in quanto il reo agisce per uno scopo, quello appunto di conseguire un *ingiusto profitto, per sé o per altri, come prezzo del riscatto*, che è al di fuori degli elementi costitutivi del reato ed è, quindi, ulteriore rispetto alla sua consumazione.

§ Circostanze aggravanti

Il 2° ed il 3° comma dell'art. 630 prevedono due circostanze aggravanti.

• **Morte non voluta del sequestrato**. Ai sensi del 2° comma, il delitto è aggravato *se dal sequestro deriva, comunque, la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata*.
Circa la natura giuridica della ipotesi contemplata dal 2° comma dell'art. 630 c.p., si ritiene trattasi di una ipotesi particolare di **reato aggravato dall'evento morte**, prevista, in via generale, dall'art. 586 c.p.
La formula utilizzata dal legislatore sembra prescindere da qualsivoglia legame, di tipo soggettivo, con l'evento ed incentrando, piuttosto, l'incriminazione sul *nesso causale* tra la condotta ed il risultato, comunque, prodotto.
Nondimeno, ed al fine di evitare dubbi di costituzionalità, di tende ad escludere che la fattispecie punisca tutti i concorrenti a titolo di responsabilità oggettiva, ritenendo necessario, quantomeno, un addebito di natura colposa.

• **Morte voluta del sequestrato.** Il 3° comma tipizza, invece, la diversa ipotesi in cui la morte sia causata volontariamente dal sequestratore. Qui il reato raggiunge il culmine del suo disvalore e la legge commina l'ergastolo.

• **La dissociazione.** Il 4° comma dell'art. 630 prevede una ipotesi speciale di pentimento operoso: *"al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605*".

Si tratta, come appare evidente, di un caso speciale di pentimento operoso: qui, infatti, non si ha né desistenza volontaria dall'azione, né impedimento dell'evento, in quanto, come chiarito, **con il sequestro, il reato è già perfetto (e, dunque, consumato)**: in pratica, è una norma di politica criminale per effetto della quale lo Stato, per limitare ulteriori danni ai sequestrati, rinuncia ad applicare le pene più gravi previste per il reato già commesso, applicando quelle minori previste per il semplice sequestro di persona, nel caso che uno dei correi, rinunciando volontariamente a conseguire lo scopo prefissosi, si adoperi attivamente per far riacquistare la libertà al sequestrato prima del pagamento del riscatto.

Tale attenuante speciale, ha evidenziato la giurisprudenza, consiste in una *vera e propria scissione* della condotta di un concorrente rispetto a quella degli altri; tale comportamento, finalisticamente diretto a far riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto, deve essere oltre che *concreto* ed *effettivo*, anche *soggettivamente volontario*.

Non è, però, richiesta la *spontaneità*, in quanto scopo della legge è essenzialmente quello di favorire la libertà dell'ostaggio senza il pagamento del riscatto.

Va, infine, ricordato che, **nel caso del pentimento operoso, se la vittima, dopo la liberazione, muore in conseguenza del sequestro, all'autore del pentimento operoso si applica la pena della reclusione da 6 a 15 anni**.

• **Attenuante.** Il 5° comma dell'art. 630, introdotto dalla ricordata legge 30-12-1980, n. 894, recita : "*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi*".

Si tratta, come appare evidente, della medesima figura prevista, quale attenuante generale, relativamente a tutti i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico dall'art. 4 della legge 6-2-1980, n. 15; analogamente, infatti, anche qui si verte in una ipotesi particolare della attenuante prevista dall'ultimo inciso del **n. 6 dell'art. 62 c.p.** (*l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*) caratterizzata, tuttavia, dal fatto che l'attenuazione del danno o del pericolo si realizza laddove il correo:

a) si dissoci dagli altri concorrenti e, conseguentemente:

b) si adoperi per evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori,

c) ovvero collabori concretamente con l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri concorrenti.

• ***Dissociarsi*** significa separare la propria dall'altrui responsabilità, porsi, cioè, apertamente, contro gli altri responsabili del fatto per non condividerne più l'operato e le finalità.
• ***Adoperarsi*** per evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori significa darsi da fare, agire in modo tale da evitare che il reato produca effetti ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
A differenza di quanto richiesto dall'art. 62 n. 6, in questo caso, la legge non richiede che il colpevole si sia adoperato ***«efficacemente»***; non richiede, cioè, che il correo che si è dissociato e si è attivato nel modo detto abbia poi *effettivamente conseguito il risultato* dell'elisione delle ulteriori conseguenze del reato.
Ugualmente nulla dice il legislatore circa la ***«spontaneità»*** di tale attività del correo; tuttavia, in considerazione del fatto che l'adoperarsi deve essere conseguenza del «dissociarsi», deve ritenersi *implicito* il requisito della spontaneità e volontarietà di tale azione; per cui l'attenuante in esame non potrà essere invocata quando l'azione non sia spontanea, ma provocata e resa necessaria dalle abili contestazioni della polizia giudiziaria e della magistratura.
Va precisato che la spontaneità dell'attività di cui all'attenuante in esame **non va confusa** con l'effettivo **pentimento** del correo; al proposito, la Cassazione consente l'applicazione del 5° comma dell'art. 630 *anche nell'ipotesi in cui «la collaborazione del concorrente con l'autorità sia frutto di un calcolo utilitaristico* (Cass. 29-10-1992, n. 10376).
• ***Aiutare*** concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti: significa collaborare in maniera reale, positiva con la polizia e la magistratura nella raccolta di prove che portino senz'altro alla individuazione o alla cattura dei correi. Qui, dunque, a differenza dell'ipotesi precedente, è richiesta l'***efficacia*** dell'azione di collaborazione: non basta, cioè, fornire indizi vaghi o prove marginali, ma occorre che, dall'attività di collaborazione, la polizia e la magistratura siano messe in grado di risalire a tutti gli altri autori del fatto, se non necessariamente per catturarli quanto meno per scoprirli individualmente. *Né basta, come risulta dalla norma, l'individuazione o la cattura di uno o di alcuni soltanto dei più concorrenti, ma occorre che tutti gli autori del fatto vengano individuati o catturati* (Cass. 29-10-1992, n. 10376 cit.).
• Infine, per effetto della dichiarazione di **parziale incostituzionalità dell'art. 630 c.p. (Sent. 23-3-2012, n. 68),** il reato è attenuato (con conseguente riduzione della pena fino ad un terzo) anche quando per la ***natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità***.
La Corte, in particolare, è pervenuta a tale asserto di principio, censurando la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità analoga a quella prevista dall'art. 311 c.p. in relazione, fra l'altro, al sequestro a fini di terrorismo o di eversione, di cui all'art. 289 bis c.p.
Nel citato pronunciamento si evidenzia come la condotta integrativa dei due delitti sia identica, (privare taluno della libertà personale), così come analoghe sono le previsioni aggravanti, attenuanti e la speciale disciplina del concorso eterogeneo di circostanze.
Peraltro, il sequestro terroristico offende anche l'ordine costituzionale, mentre il sequestro estorsivo attenta anche al patrimonio, e non può esservi alcun dubbio in ordine alla

preminenza del primo dei beni indicati rispetto al secondo, nella gerarchia costituzionale dei valori.
Tale rilievo, se giustifica la sottoposizione del sequestro terroristico ad un trattamento penale più severo di quello proprio del sequestro estorsivo, quale quello delineato dalle restanti disposizioni comuni ai delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli artt. 301 e seguenti del codice penale (punibilità dell'istigazione non accolta, del semplice accordo per commettere il reato, della formazione di bande armate per realizzarlo ecc.) rende, di contro, *manifestamente irrazionale e, dunque, lesiva dell'art. 3 Cost., la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella prevista dall'art. 311 c.p..*

§ Gli strumenti per la lotta ai sequestri di persona e le nuove figure di reato introdotte dal D.L. 15-1-1991, n. 8 convertito nella L. 15-3-1991, n. 82.

Il D.L. 15-1-1991, n. 8, convertito nella L. 15-3-1991, n. 82, ha previsto una serie di misure tese a combattere il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, che ha avuto una recrudescenza in questi ultimi anni. Si tratta, per lo più, di misure di carattere strettamente processuale, per cui il loro esame esula dalla presente trattazione.
E', però, interessante rilevare che l'art. 1 di tale decreto, ponendo fine ad una lunga disputa dottrinaria ed a discussi contrasti giurisprudenziali, ha stabilito che *quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il* ***sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata****,* ***al coniuge e ai parenti e affini conviventi*** *nonché, eventualmente, anche il sequestro dei beni appartenenti ad* ***altre persone*** *quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima*.
Gli artt. 2 e 3 hanno, poi, introdotto due nuove figure di reato:
• l'**art. 2** punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, cittadino italiano, *stipuli, anche all'estero,* ***contratti di assicurazione*** *aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altra persona. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli*.
• l'**art. 3** punisce, con la reclusione fino a tre anni, *chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato,* ***ometta o ritardi di riferirne all'autorità*** *di cui all'art. 361 c.p.*
Si tratta di una figura speciale di omessa denuncia da parte del privato prevista dall'art. 364, con la differenza che risponde del reato in esame *anche lo straniero* e non solo il cittadino («chiunque»).
Per entrambi i reati si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. Misure cautelari personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

§ La circostanza aggravante e misure procedurali previste dal cd. Codice antimafia (D.Lgs. 6-9-2011, n. 159)

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 159/2011 (sostitutivo del disposto dell'art. 7 della L. 575/65, soppresso in occasione della «codificazione» della normativa antimafia, ad opera citato decreto del 2011), le pene previste dal reato in commento sono **aumentate da un terzo alla metà** *se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando il delitto è commesso da persone sottoposte a misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva.*

§ Giurisprudenza

• Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p. *è una figura* ***autonoma*** *di reato, qualificabile come* ***reato complesso****, poiché confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sé stesso reato, ai sensi dell'art. 84 c.p., nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall'uso di un mezzo - sequestro di persona - finalizzato a conseguire un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione dell'ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto. Inoltre, il reato di cui all'art. 630 c.p. non può considerarsi ipotesi delittuosa aggravata del sequestro di persona, dal quale si differenzia per il dolo specifico, che si concretizza nello scopo perseguito, per sé o per gli altri, di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione* (Cass. 16-3-1992).

• Il delitto di ***violenza privata*** *può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie prevista dall'art 610 c.p., è, invece, tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì una attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 c.p.* (Cass. 16-3-1995, n. 2780).

• *Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a* ***consumazione anticipata*** *e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima. Accertato, pertanto, il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari compartecipi si pongono sullo stesso piano e il giudice non ha l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, avendo tutte le condotte valore determinante e risolutivo. Ne consegue che* ***non è applicabile*** *al*

*reato in questione l'attenuante della minima partecipazione, di cui all'**art. 114 c.p.*** (Cass. 18-1-1993).

• *Integra il delitto di **sequestro di persona a scopo di estorsione**, e non il concorso nei reati di sequestro di persona e di estorsione, la condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un preesistente rapporto illecito* (Cass. 10-5-2010, n. 17728).

ARTT. 631 - 637 C.P.
I CD. "REATI DI USURPAZIONE"

Gli artt. 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 637 c.p. prevedono una serie di figure criminose che la dottrina, generalmente, individua con il nome di "***reati di usurpazione***".

Si tratta di **sei figure delittuose** le quali hanno, per oggetto specifico, la ***tutela dei fondi rustici ed urbani***, preservandoli da ogni modificazione materiale che possa, comunque, pregiudicare i diritti altrui.

Tali fattispecie, attualmente, possono considerarsi *prive di un effettivo disvalore penale* in quanto poste a tutela di beni-interessi ormai non più rientranti nella moderna realtà economica e sociale.

*** La L. 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del D.L. 31 ottobre 2022, ha, inoltre, previsto – ex art. 5 comma 1 – l'introduzione dell'art. 633-bis c.p., ossia del nuovo delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.**

ART. 631 C.P.
USURPAZIONE

Art. 631 - Usurpazione (1) (2).

[I]. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.

* * *

(1) Articolo così sostituito dall'art. 94 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 774 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

* * *

Istituti processuali:

Competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (ipotesi aggravata ex art. 639-bis oppure aggravanti ex art. 4 d.lg. n. 274 del 2000)

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

L'art. 631 c.p. sanziona la condotta di *colui che, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuova o alteri i termini*.
In dottrina, generalmente, tale reato viene indicato col nome più esatto di **rimozione o alterazione di termini**, anziché con quello di usurpazione (ANTOLISEI).
La condotta consiste nell'alterare o rimuovere i termini dell'altrui cosa immobile.
Termine, secondo MANZINI, è *ogni cosa, artificiale o naturale, destinata a rappresentare stabilmente la linea di delimitazione degli immobili* (lapidi di confine, recinzioni, siepi, filari di piante ecc.).
Rimuovere significa togliere i termini dal luogo ove originariamente si trovavano.
Alterare significa modificare i termini in modo da non essere più idonei allo scopo cui erano destinati.
Soggetto attivo del reato deve essere una *persona diversa dal proprietario*; non risponde, pertanto, del reato in esame il proprietario che, non essendo nel godimento del bene, ne alteri o ne rimuova i termini.
Più in particolare, secondo alcuni, il reato in esame può essere realizzato esclusivamente dal proprietario o dal possessore del *fondo confinante* con quello oggetto di aggressione (nel qual caso, dovrà attribuirsi natura propria alla figura criminosa); secondo altri, invece, il delitto "può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione".
Si ritiene, altresì, che il reato sia configurabile anche quando l'appropriazione abbia ad oggetto beni demaniali (es.: l'appropriazione di una parte del suolo di una strada mediante rimozione dei termini che la delimitano) (così, PADOVANI).
Il delitto si **consuma** con la rimozione o l'alterazione dei termini, non essendo richiesto anche che l'agente ne tragga un vantaggio.
Il tentativo è ammissibile.
Il dolo richiesto è ***specifico***, in quanto l'agente deve operare con la intenzione di appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile.
Appropriarsi, qui, inteso non nel senso di acquistare la proprietà, ostandovi l'art. 1163 c.c., bensì, nel senso comune di disporre della cosa *uti dominus* (così ANTOLISEI).

ART. 632 C.P.
DEVIAZIONE DI ACQUE E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (1) (2).
[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro (3).
* * *
(1) Articolo così sostituito dall'art. 95 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 774 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (ipotesi aggravata ex art. 639-bis oppure aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000)
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

A norma dell'art. 632 c.p. è punito *chiunque, per procurare sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi.*
Il delitto in esame tutela l'integrità della proprietà immobiliare contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa pregiudicarne il pacifico godimento.
L'**elemento materiale** della prima ipotesi criminosa consiste in ogni variazione o immutazione dello stato dei luoghi atta ad *alterare il normale deflusso delle acque*, sia tale alterazione prodotta da demolizione di opere preesistenti o da costruzioni operate nei canali, o da altri mezzi ed espedienti (come la chiusura di dighe, l'ostruzione con terra o frasche di fori o canali di deflusso di acque, ecc.) da cui derivi una modificazione, anche temporanea, del corso della massa di acqua o di parte di essa o della destinazione della stessa. La variazione o immutazione, naturalmente, deve essere illegittima.
L'elemento materiale della seconda ipotesi criminosa consiste nell'*immutare lo stato dei luoghi* nell'altrui proprietà.
Il concetto di **immutazione** è molto ampio e comprende qualsiasi manomissione dell'immobile altrui, come la occupazione di una parte del fondo con un muro o una siepe, il dissodamento o disboscamento del fondo altrui, ecc.
Si discute se sia chiamato a rispondere del reato chi *immuti* un bene di cui sia comproprietario.
La giurisprudenza lo esclude, parte della dottrina ritiene, invece, che risponde del reato anche il condomino o comproprietario, non avendo egli, in origine, potere di immutazione derivante dalla sua qualifica, in quanto tale immutazione lede il diritto degli altri condomini o comproprietari.
Il ***dolo*** richiesto è ***specifico*** in entrambe le ipotesi, occorrendo che il colpevole agisca per procurare a sé o ad altri un *ingiusto profitto*.

ART. 633 C.P.

INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI

Art. 633 - Invasione di terreni o edifici. (1) (2)

[I]. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (3).

[II]. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata (4).

[III]. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

* * *

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 30 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. – Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi». Precedentemente alla conversione in legge, il suddetto art. 30 d.l. n. 113, cit., prevedeva l'inserimento di un terzo comma così formulato: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati».

(2) Per l'aumento di pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. V. art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la pena della multa da 258 euro a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi (art. 52, comma 2 lett. a, d.lgs. n. 274, cit.).Il Governo era stato delegato all'abrogazione dei reati previsti dal presente articolo, escluse le ipotesi di cui all'art. 639-bis, dall'art. 2, comma 3 lett. a) n. 4 l. 28 aprile 2014, n. 67: per tale parte la delega non è stata attuata.

(3) Così corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292).

(4) Così corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292) e successivamente con Comunicato 18 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 18 dicembre 2018, n. 293).

* * *

Istituti processuali:

Competenza: Giudice di pace (primo comma); Trib. monocratico (secondo e terzo comma); Trib. monocratico (primo comma - ipotesi aggravata ex art. 639-bis; oppure aggravanti ex 43 d.lgs. n. 274 del 2000)

Arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo e terzo comma)

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita

Altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma); consentite (secondo e terzo comma)

Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (secondo e terzo comma - ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

§ L'ipotesi base (Art. 633, 1° comma).

Commette tale delitto, così come riformulato dal D.L. 4.10.2018, n. 113, conv. in L. 1-12-2018, n. 32 («decreto sicurezza») *chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto*.

Trattasi di norma finalizzata a tutelare l'*inviolabilità del patrimonio immobiliare*, con particolare riferimento al diritto di godimento spettante al proprietario, al possessore, ed a chi abbia l'esclusività dell'uso garantita dalla legge, contro l'altrui arbitraria invasione.
Soggetto attivo del reato può essere *chiunque*; soggetto passivo è il *possessore*, anche non proprietario, del terreno o edificio arbitrariamente invaso.
L'elemento materiale del delitto è l'*invasione del terreno o dell'edificio*, e cioè, l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, per le finalità indicate dalla norma; l'invasione *non* deve essere *momentanea*, anche se non è necessariamente richiesto che essa si protragga per lungo tempo. Implicito nello stesso concetto di invasione, quello dell'insediamento protratto per un lasso apprezzabile di tempo.
Il concetto di invasione non presuppone l'uso di violenza fisica o l'impiego di forza soverchiante, ma sta ad indicare solo l'acceso o la penetrazione arbitraria nell'immobile altrui, per gli intenti indicati dalla norma (come l'occupazione, che si traduce nella permanenza di rilievo quantitativo spiccato).
Come visto, inoltre, l'invasione deve essere ***arbitraria*** (tale è quando si realizzi senza il consenso di chi abbia il diritto al possesso o alla detenzione dell'immobile o, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da una autorizzazione dell'autorità).
Oggetto materiale dell'azione sono tutti i ***beni immobili*** ai sensi del codice civile; non è richiesto che tali beni siano abitati o coltivati, potendo l'invasione riguardare anche appartamenti disabitati o terreni incolti.
È richiesta, invece, l'altruità dell'immobile, intesa non nel senso esclusivo di proprietà ma anche nel senso di possesso, per cui tale reato può essere commesso ***anche dal proprietario in danno del locatario o affittuario***.

§ Le configurazioni aggravate, alla luce dei correttivi del «decreto sicurezza».

Se il D.L. 113/2018, nel riformulare la norma in esame, ha mantenuto invariata la struttura oggettiva e soggettiva dell'ipotesi-base (limitandosi ad inasprirne la risposta sanzionatoria), è nelle figure aggravanti che si concreta il «*novum*» introdotto dal decreto.
In particolare, ai sensi del riscritto secondo comma, la pena è inasprita se il fatto è commesso «***da più di cinque persone***» o «***da persona palesemente armata***».
Per effetto, infine, dell'inedito terzo comma, ove il fatto sia commesso «***da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata***».
Orbene, mentre la previgente disposizione sanzionava più aspramente la realizzazione concorsuale del reato, se posta in essere da più di cinque persone, ma solo se almeno una di esse fosse armata in modo evidente, o da più di dieci, a prescindere dalle armi, il testo riformulato, per un verso, attribuisce rilievo autonomo alla commissione del reato da più di cinque concorrenti, a prescindere dall'impiego di armi (deve ritenersi, come già per la previgente formulazione, che i concorrenti debbano agire riuniti, nonché essere presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione), e, per altro verso, riserva analogo trattamento sanzionatorio inasprito anche all'autore monosoggettivo del crimine, ove

agisca armato in modo evidente (anche se dell'arma non venga fatto uso, come sostenuto dalla miglior dottrina. Per palesemente armata deve intendersi la persona che rechi con sé, in maniera tale che sia visibile, un'arma.).
In ogni modalità concorsuale, infine, dunque prescindendo dal numero dei concorrenti (da due in su), la riscritta fattispecie prevede, quale ulteriore novità disciplinare, un incremento sanzionatorio a carico di promotori (per tali intendendosi coloro che si fanno iniziatori dell'attività invasiva concorsuale) ed organizzatori (tali sono coloro che curano il coordinamento dell'attività criminosa degli altri correi, in vista della buona riuscita dell'intento criminoso).

§ Momento consumativo ed elemento soggettivo.

Il delitto ha carattere ***istantaneo*** quando l'attività criminosa si esaurisce in un unico contesto, senza protrarsi nel tempo in forma di occupazione, mentre quando ciò si verifica, assume carattere ***permanente***, poiché la situazione antigiuridica perdura fino a quando l'agente abbandoni l'immobile.
Sul piano soggettivo, il **dolo** richiesto, ai fini dell'integrazione del reato in esame, è ***specifico.*** Esso, infatti, consiste nella *coscienza e volontà di invadere un terreno o edificio altrui, con la consapevolezza dell'arbitrarietà di tale condotta e con lo scopo di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto*.
Secondo la miglior dottrina, il fine di occupare sarebbe una manifestazione specifica del più generale fine di profitto, dunque fra le due finalità intercorrerebbe un rapporto di specialità.
Si ritiene, altresì, che il profitto di cui alla norma non debba essere necessariamente e direttamente correlato con un vantaggio connesso all'edificio invaso, ma possa risolversi in ogni utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale, ricavabile dall'invasione.

§ Ipotesi problematica: l'invasione di edifici scolastici.

Di particolare rilievo appare, poi, la questione della rilevanza penale (e conseguente punibilità), delle invasioni di edifici scolastici o universitari realizzate in occasione di manifestazioni studentesche. Vuol qui darsi conto di come, a fronte di un indirizzo, più rigoroso e risalente, che ritiene **integrata** la fattispecie in caso di occupazione non autorizzata, anche se temporanea, qualora venga attuata oltre i limiti temporali e modali stabiliti dai regolamenti scolastici, se ne registra un altro, a mente del quale il delitto in esame **non si ravvisa** in caso di occupazione realizzata dagli studenti per puri fini dimostrativi.
Questi, infatti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della gestione dell'istituto, sono *titolari di un diritto di accesso non limitato alle sole ore destinate alla didattica in senso stretto*. La loro posizione giuridica, inoltre, non consentirebbe di rintracciare l'elemento costitutivo della ***altruità*** dell'immobile, impedendo, in radice, la configurazione della fattispecie criminosa.

Si segnala, tuttavia, come talvolta la Suprema Corte abbia ritenuto configurabile, nella condotta di occupazione, la diversa fattispecie di cui all'**art. 340 c.p. (Interruzione di pubblico servizio).**

ART. 633 bis C.P.
INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI CON PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA O L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 633 bis – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (1).

[I]. Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi.

[II]. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

* * *

(1) Articolo così aggiunto dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

La nuova fattispecie sostituisce quella originariamente introdotta dal decreto 31 ottobre 2022, n. 162, all'art. 434 bis, che è stato abrogato dalla legge di conversione del decreto citato (L. 30 dicembre 2022, n. 199). La norma nasce con l'intento di reprimere il diffuso fenomeno dei c.d. **rave party**.

Si tratta di una fattispecie autonoma, e non una semplice circostanza aggravante dell'art. 633 c.p.: ciò è deducibile dalla chiara volontà del legislatore di costruire una fattispecie appositamente dedicata alla prevenzione del fenomeno dei rave party e dalla circostanza che il disvalore del fatto di cui all'art. 633 bis c.p., come vedremo a breve, è l'invasione – di terreni ed edifici – qualificata da determinati indici che connotano il pericolo concreto per la salute e l'incolumità pubblica.

La fattispecie in esame, di fatti, punisce l'invasione arbitraria – di terreni o edifici – che determinino l'insorgenza di un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. L'insorgenza del pericolo concreto per la salute o l'incolumità pubblica è connesso alla

violazione della normativa **in materia di sostanze stupefacenti** ovvero **in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento**.
Trattasi, dunque, di un reato di pericolo concreto (come espressamente qualificato dalla norma): il giudice, dunque, dovrà accertare di volta in volta se l'invasione arbitraria del terreno e dell'edificio, caratterizzata dalla violazione delle normative elencate dalla fattispecie, abbia determinato il pericolo concreto di offesa alla salute o all'incolumità pubblica. La norma menziona – da intendersi a titolo esemplificativo – due indici probatori della sussistenza del pericolo concreto per i beni tutelati dalla norma: il numero dei partecipanti e lo stato dei luoghi.
Soggetti attivi del reato sono i soli promotori ed organizzatori, contrariamente all'originaria formulazione della fattispecie contenuta nell'art. 434 bis c.p., dunque i meri partecipanti non sono puniti dalla norma in esame: ricorrendone i requisiti, tuttavia, i partecipi restano punibili ai sensi dell'art. 633 c.p.
Il ***dolo*** richiesto è ***specifico***: l'invasione rilevante è solo quella **finalizzata all'organizzazione di un raduno musicale** o avente **altro scopo di intrattenimento** (elemento che differenzia la fattispecie in esame da quella ex art. 633 c.p., per la quale è sufficiente il dolo generico di occupazione o di profitto).
L'art. 633 bis cpv. prevede la **confisca obbligatoria** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
La collocazione della fattispecie nel titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio non appare appropriata se si considera che il disvalore del fatto in esame si radica nel pericolo concreto di lesione dei beni giuridici della salute pubblica e dell'incolumità pubblica – causato dall'invasione di un terreno qualificata dalla violazione della normativa in materia di stupefacenti ovvero di sicurezza e di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni di intrattenimento – e non, invece, *tout court* nella lesione del diritto di godimento del patrimonio immobiliare da parte del legittimo titolare del diritto, come nella fattispecie classica ex art. 633 c.p.

ART. 634 C.P.
TURBATIVA VIOLENTA DEL POSSESSO DI COSE IMMOBILI

Art. 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis c.p. (1), turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa (2), con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 309 euro (3).
[II]. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
[III]. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (4).
* * *
(1) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5 comma 1-bis, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2) Le parole «a querela della persona offesa» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
(3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m, n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità:
- prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022: d'ufficio;
- **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022**: a querela di parte; d'ufficio, se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, e qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione (ex art. 71, comma 2, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

La fattispecie in esame appresta una tutela rafforzata al pacifico possesso di beni immobili, vale a dire alla situazione di fatto consistente nel *godimento del bene*, indipendentemente dall'esistenza di un titolo giuridico che lo legittimi.
L'incriminazione è simmetrica a quella della **rapina**: se la violenza o la minaccia è diretta ad attaccare il possesso di cosa mobile, ricorreranno gli estremi della fattispecie di cui all'art. 628, c.p.; laddove, invece, sia diretta a turbare il possesso di beni immobili, il fatto rientrerà nella figura criminosa di cui all'art. 634 c.p.
Il più lieve trattamento sanzionatorio, nonostante il maggior valore economico dei beni considerati (immobili), dipende, intanto, dalla predisposizione di efficaci mezzi civilistici a difesa del possesso immobiliare e, secondariamente, dal minore allarme sociale suscitato dai fatti di turbativa degli immobili, rispetto ai timori generati dai fatti di rapina.
Risponde, in particolare, del delitto di cui all'art. 634 c.p. chiunque, *fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, turbi, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili.*
Ai sensi del secondo comma dell'art. 634, *il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando sia commesso da più di dieci persone*.
L'elemento materiale del reato in esame è costituito da qualsiasi fatto che, commesso con violenza alla persona o con minaccia o anche senza violenza da più di dieci persone, limiti o modifichi lo stato di possesso altrui e sia sorretto dall'a*nimus turbandi*.
Costituiscono **turbativa** nel senso indicato, oltre lo *spoglio*, *tutte le molestie di ogni specie che disturbino comunque l'esercizio del possesso, come lo* ***scarico di rifiuti*** *su un fondo sottostante* (così ANTOLISEI).
La riforma Cartabia ha stabilito il mutamento del regime di procedibilità della fattispecie in esame, sancendone la procedibilità a querela di parte, fatta salva l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace (per età o infermità). Si procede, altresì, d'ufficio qualora sussista

l'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (fatto commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione), ai sensi del comma 2 del medesimo art. 71.

§ Differenze.

Non è agevole delineare l'esatto confine di demarcazione tra il delitto in esame e quello di cui all'art. 633.
Secondo ANTOLISEI, non è tanto alla *violenza o minaccia* che si deve guardare per differenziare i due reati, quanto allo scopo perseguito dall'agente che, nel caso di cui all'art. 633 c.p., è l'*animus occupandi* o *lucri faciendi*, mentre, nel reato in esame, è semplicemente l'*animus turbandi*.
Per MANZINI, invece, è solo l'uso di *violenza o minaccia* che distingue le due figure.
In ogni caso, la turbativa, se posta in essere da meno di dieci persone, deve essere realizzata mediante violenza o minaccia, la violenza deve essere alla persona, non essendo sufficiente la semplice violenza alle cose. Secondo la giurisprudenza, oggetto della turbativa può essere, oltre al possesso dei beni immobili, anche il possesso di un **diritto reale** avente per oggetto beni immobili, come, ad esempio, una *servitù di passaggio*.
Il delitto si **consuma** con il compimento dell'atto di turbativa mediante violenza alla persona o minaccia o con il compimento dell'atto di turbativa compiuto da più di dieci persone.
Il **dolo** del delitto in esame è ***generico***, e consiste nella coscienza e volontà di turbare, in uno dei modi indicati, il pacifico possesso di un diritto immobiliare altrui.
Per quanto concerne i rapporti tra la fattispecie in esame e quella di cui all'art. 633 bis, quest'ultima presenta gli elementi specializzanti dell'invasione **qualificata** dalla violazione delle normative in materia di stupefacenti etc. (che, dunque, determinino un pericolo concreto per la salute o l'incolumità pubblica) e del **dolo specifico** (l'invasione rilevante è solo quella finalizzata all'organizzazione di un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento) che non sono richiesti per integrare il reato in esame.

ART. 635 C.P.
DANNEGGIAMENTO

Art. 635 - Danneggiamento (1).
[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto ~~o cose di interesse storico o artistico~~ ~~ovunque siano ubicate~~ (3) o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati

al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
[III]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (4).
[IV]. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (5).
[IV]. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (6).
* * *

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo era il seguente: «*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna*». Per la sanzione pecuniaria civile v. ora art. 4, comma 4, lett. c) d.lgs. n. 7, cit. Riguardo la responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie, v. art. 3 d.lgs. n. 7, cit., nonché per i criteri di commisurazione della sanzione e le modalità di pagamento, v. artt. 5-11 d.lgs. n. 7, cit. Per la disciplina transitoria, v. art. 12 d.lgs. n. 7, cit. In relazione al testo precedente, va tenuto conto che: a) gli artt. 330 e 333 erano stati abrogati dalla l. 12 giugno 1990, n. 146; b) la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1970, n. 119, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 2) «*nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata*»; c) che il numero 3 è stato modificato dall'art. 13 l. 8 ottobre 1997, n. 352, e successivamente dall'art. 3, comma 2, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94, che dopo le parole "centri storici", ha aggiunto le parole: "ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati"; d) che il numero 5-bis è stato aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 3-bis d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41; comma inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), numero 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha soppresso le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o».
(3) Le parole barrate sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(4) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), numero 2, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.

(5) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), numero 3, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha sostituito le parole «, di cui ai commi precedenti» alle parole «al primo e al secondo comma».
(6) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381, comma 2, lett. h) e 391, comma 5, c.p.p.; 3° comma)
Altre misure cautelari personali: consentite (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381, comma 2, lett. h), e 391, comma 5, c.p.p.; 3° comma)
Procedibilità:
- prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022: d'ufficio;
- **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022**: a querela di parte, primo comma; d'ufficio, primo comma – qualora ricorra l'ipotesi ex art. 71 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità – secondo e terzo comma.

A norma dell'art. 635 del codice penale, come riformulato prima dal **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7**, poi modificato dal **D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in L. 8 agosto 2019, n. 77 *(Decreto sicurezza bis)***, e da ultimo novellato dal **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 *(Riforma Cartabia)***, risponde penalmente:

• *chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331*;

• *chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui*:

1. *edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625*;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il riferimento alle «*cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate*», precedentemente contenuto nel comma 2, n. 1, dell'art. 635 c.p., è stato soppresso ad opera dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 (ex art. 5), in virtù della complessiva riforma dei reati contro il patrimonio culturale, ora contemplati nell'apposito Titolo VIII bis del Libro II del Codice Penale (in particolare, si veda la fattispecie di cui all'art. 518 duodecies c.p., che punisce la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Scopo della tutela penale è l'*integrità del patrimonio*: il reato di cui all'art. 635, infatti (come anche gli altri reati di danneggiamento previsti dagli artt. 638 e 639 c.p.), non implica alcun trapasso di beni dal patrimonio della vittima a quello del colpevole, bensì soltanto un *peggioramento* della situazione patrimoniale della vittima (così ANTOLISEI).
Il **fatto materiale** consiste nel *distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibile un bene, mobile o immobile, altrui*.
Distruggere significa disfare la cosa, determinare, cioè, l'annientamento nella sua essenza specifica (esempio: frantumare un vetro, abbattere un muro ecc.).
Disperdere significa disseminare qua e là, sparpagliare una cosa facendola uscire dalla disponibilità dell'avente diritto in modo che, per costui, sia impossibile o grandemente difficile recuperarla (esempio: aprire una gabbia con volatili, oppure stappare le botti col vino o disfare i covoni di grano disseminandoli al vento).
Deteriorare significa guastare, alterare in peggio una cosa in modo da farne scemare grandemente il valore (esempio: rompere parzialmente una statua).
Rendere inservibile, infine, significa modificare la cosa in modo tale da renderla, definitivamente o temporaneamente, non più idonea all'uso cui era destinata (esempio: smontare una macchina).
L'analitica descrizione farebbe propendere per la *natura vincolata* della fattispecie.
Non manca, tuttavia, chi inquadra il delitto tra i ***reati a forma libera***, osservando che la distruzione, la dispersione, così come le altre condotte elencate, costituiscano, in realtà, l'***evento dannoso*** che – tassativamente – deve prodursi, cosicché qualunque azione in grado di cagionare tale risultato potrà integrare il reato.
In una tale prospettiva, è, dunque, possibile combinare l'articolo in esame con la **clausola di equivalenza contenuta all'art. 40 cpv. c.p.** *("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*), e, dunque, ritenere realizzabile il reato anche attraverso una condotta omissiva che presenti i normali requisiti di rilevanza giuridica.
La cosa, oggetto materiale dell'azione, deve essere ***altrui***: anche qui altrui non significa solo di *proprietà* di altri, ma anche *in godimento* di altri.
Non è necessario che la ***violenza*** alla persona o la ***minaccia*** siano usate come ***mezzo*** per commettere il delitto, bastando che il fatto costitutivo del danneggiamento sia accompagnato, in qualunque momento, anteriore o coevo alla sua consumazione, dalla violenza alla persona o minaccia.
Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il ***dolo generico***, cioè la *coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte, inservibile la cosa che si sa essere altrui.*
Non è, invece, richiesto il fine specifico di nuocere, né, tantomeno, il fine di trarre vantaggio dal danneggiamento (Cass. 13-4-2007, n. 15102).
Una ipotesi aggravata della fattispecie (introdotta dal suddetto Decreto sicurezza bis) è prevista dal terzo comma della previsione in commento, per chi distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Trattasi di mera «promozione» al rango di ipotesi aggravata ad effetto speciale di una delle figure-base di danneggiamento (quella realizzata in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, conseguentemente estrapolata dal primo comma).
Si precisa che, con l'espressione **"manifestazioni"**, si intendono le *iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che comportano la presenza di gruppi di persone, espressione dei sentimenti di una collettività, attuata sfilando per le strade oppure radunandosi in massa, e rendendo noto mediante discorsi, slogan, scritte su cartelli e striscioni il proprio orientamento*; per **"luogo pubblico"** si intende un *luogo normalmente e continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti o ad un numero indeterminato di persone, come strade, piazze, fiumi, mare, campagna, dunque accessibile al pubblico, liberamente ed indiscriminatamente*; per **"luogo aperto al pubblico"** si intende il *luogo in cui può accedere chiunque, ma sotto condizione di orario o di pagamento o per la soddisfazione di interessi determinati, condizioni poste normalmente dal titolare del luogo medesimo, ovvero luogo in cui possono accedere solo coloro che abbiano determinati requisiti.*
Relativamente a **tutte** le configurazioni appena esaminate, la ***sospensione condizionale*** della pena è *subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna*.
A norma dell'art. 71 del D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 (sostitutivo del disposto dell'art. 7 della L. 575 65, soppresso in occasione della «codificazione» della normativa antimafia, ad opera citato decreto) *le pene previste dal reato in esame sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e nelle ipotesi in cui è consentito l'arresto in flagranza, quando il delitto è commesso da persone sottoposte a misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva*.
Con riferimento al regime di procedibilità, il recente intervento riformatore (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. Riforma Cartabia) ha reso procedibile a querela di parte il delitto in esame, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 c.p. (fatto commesso con violenza alla persona o minaccia). Come si legge nella Relazione Illustrativa al Decreto, di fatti, «*mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici, o comunque di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi*».
Restano procedibili d'ufficio, eccezionalmente, le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 635 c.p. qualora la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, o qualora il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di pubblico servizio), oltre all'ipotesi già menzionata ex art. 71 D.Lgs. 159/2011.

Giurisprudenza.

- per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, c.p., *occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice* (Cass. pen. Sez. II Sent., 23/03/2022, n. 10316, rv. 282817-01);
- ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, c.p., che fa richiamo all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., va inteso come stabilimento pubblico un complesso di opere ed attrezzature attualmente destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, sia essa espletata direttamente ovvero indirettamente, attraverso l'avvalimento di soggetti privati (Cass. pen. Sez. II Sent., 29/11/2022, n. 45258, rv. 283991-01 – fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento al danneggiamento degli arredi di un appartamento di proprietà comunale, assegnato al progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, gestito da una cooperativa privata).

ART. 635 BIS C.P.
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (1).
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (2).
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo (comma 2)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: consentite (comma 2)

Procedibilità: a querela di parte (comma 1); d'ufficio (comma 2)

§ Ratio della norma ed evoluzione normativa.

Il reato in esame è stato introdotto, nel codice penale, dall'art. 9 della Legge n. 457 del 1993 sulla spinta di una nuova esigenza di incriminazione, difficilmente concretizzabile alla luce delle fattispecie esistenti. Nonostante gli sforzi interpretativi, infatti, non era possibile ricondurre i fatti di danneggiamento aventi ad oggetto beni considerati **"immateriali"** (quali, i dati e i programmi informatici), nell'area operativa dell'art. 635 c.p., stante la precisa indicazione dell'oggetto materiale della condotta (cose mobili o immobili).
A ridisegnare i contorni della fattispecie originaria è intervenuta la **Legge 18 marzo 2008, n. 48,** mediante la quale il Parlamento ha ratificato, nel nostro Paese, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, siglata a Budapest il 23 novembre 2001.
Dal preambolo alla citata Convenzione ne emerge il *fondamento.*
Si afferma, in particolare, che questione prioritaria ed ineludibile è quella di *perseguire una politica comune, fra gli Stati dell'Unione europea, in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, soprattutto in considerazione dei profondi cambiamenti dipendenti dall'introduzione della tecnologia digitale, oltre che dalla costante e progressiva globalizzazione delle reti informatiche.*
Negli intenti dei compilatori, la Convenzione (per il tramite dei sistemi normativi, opportunamente adeguati, degli Stati aderenti) vuole, dunque, essere un necessario deterrente per scongiurare azioni contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, delle reti e dei relativi dati, come anche l'uso improprio di tali sistemi, reti ed informazioni, garantendo, tuttavia, un equo bilanciamento fra l'interesse per l'azione repressiva ed il rispetto per i diritti umani fondamentali (dagli atti internazionali a tutela dei diritti umani emerge, infatti, il diritto di cercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo).
Nel dare attuazione ai precetti della Convenzione, tuttavia, il legislatore nazionale, ha operato taluni correttivi al codice penale.
Per ciò che concerne i delitti contro il patrimonio, si è provveduto alla **riscrittura** della fattispecie di cui all'**art. 635 bis c.p.**, accompagnata dall'inserimento delle inedite previsioni degli artt. **635 ter, quater e quinquies** (cui si aggiunge una speciale configurazione di frode informatica, ex **art. 640 quinquies**), su cui, infra.

§ Art. 635 bis - Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Risponde del delitto ex art. 635 bis c.p. *chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui*.
La fattispecie, introdotta dalla L. 23-12-1993, n. 547 allo scopo di colmare una sostanziale lacuna del sistema dei reati, è stata oggetto, come anticipato, di sostanziali correttivi ad opera della legge di ratifica della Convenzione di Budapest.
In particolare, la previgente disposizione accomunava, in un'unica fattispecie, condotte aggressive di sistemi informatici o telematici altrui e di programmi, informazioni o dati altrui.

Attraverso la riscrittura del relativo disposto normativo, si è inteso *distinguere fra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi* e quello di *sistemi informatici o telematici*.
Sul piano oggettivo, la fattispecie si traduce nel porre in essere le condotte lesive delineate su informazioni, dati o programmi informatici.
In occasione della riformulazione della norma, si è accolta una censura mossa dalla dottrina (fra gli altri, PICA) alla sua previgente formulazione, nella quale le condotte (*distruggere, deteriorare, rendere inservibili*) riproducevano pedissequamente quelle della configurazione generale di danneggiamento, senza tener conto delle peculiarità dei «beni informatici» aggrediti.
Si è, dunque, ovviato a tale carenza inserendo nella fattispecie le **tipiche «aggressioni»** ai beni di cui si tratta (*la cancellazione, l'alterazione e la soppressione*).
Quanto all'oggetto materiale, per **programma informatico** si intende un *oggetto software che può essere caricato nella memoria di un computer ed eseguito per gli scopi più diversi*. Trattasi di una serie di istruzioni, espresse attraverso un linguaggio comprensibile alla macchina, assemblate ad hoc, al fine di ottenere dall'elaboratore specifiche prestazioni.
Secondo la nozione fornita dalla Convenzione di Budapest, sono, invece, **dati informatici** «*qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione*».
Quanto, infine, alle **informazioni**, consistono in un *insieme, più o meno ampio, di dati, organizzati secondo una logica tale da permettere all'utente della macchina di comprenderne il significato.*
Sul piano soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di ***dolo generico***, consistente nella *coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità dei dati, programmi, ed informazioni, prescindendosi dalle finalità perseguite dal reo nel porre in essere la condotta lesiva*.
Il delitto si **consuma** con il verificarsi dell'***evento*** di danneggiamento.
Rispetto alla previgente formulazione, la fattispecie conserva il carattere ***sussidiario***, essendo configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 635 bis c.p. (riscritto, come le analoghe previsioni di cui agli artt. 635 ter, quater e quinquies, dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, quale correttivo di coordinamento rispetto alla riformulazione del delitto di danneggiamento comune, a cui le modificate previsioni si richiamavano), la fattispecie è **aggravata** *se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*.
Tale ultimo si intende un *soggetto autorizzato ad accedere al sistema informatico o telematico per lo svolgimento delle mansioni cui è preposto*.
La *ratio* di tale aggravante è da individuarsi nel fatto che un operatore di sistema è sicuramente agevolato nella commissione del reato in commento (taluni ritengono, infatti, l'aggravante una speciale configurazione di quella prevista dall'art. 61, n. 11 c.p.).
In dottrina si ritiene che, ai fini della sussistenza dell'aggravante, occorra l'*attualità* della qualifica, nel senso che l'agente, al momento del fatto, deve essere operatore dello stesso

sistema bersaglio dell'illecito, per cui l'aggravante non sussiste quando l'agente rivesta, sì, la qualifica di operatore, ma di un diverso sistema informatico.

ART. 635 TER C.P.
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (1).
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata» V. sub art. 635.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (comma 1); Trib. monocratico (udienza prelim.) (comma 2)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito (comma 1); consentito (comma 2)
Custodia cautelare in carcere: non consentita (comma 1); consentita (comma 2)
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – Art. 635 ter c.p.

A norma dell'art. 635 ter c.p., neointrodotto dalla legge di ratifica sopra citata, è punito *chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*.
Oggetto di tutela è costituito, dunque, da quella *species* di beni patrimoniali denominati **"beni informatici protetti"**, mediante la repressione di condotte fisicamente aggressive dei medesimi.

Si distinguono due ipotesi di reato:
- la prima, costruita come *delitto di attentato*, garantisce un grado di tutela anticipata rispetto alla previsione generale;
- la seconda ipotesi punisce, invece, la realizzazione dell'*evento di danno*.

Con l'intento dichiarato di introdurre una disciplina penale differenziata, a seconda che oggetto della tutela (informazioni, dati e programmi informatici) abbia, o meno, **rilevanza a fini pubblicistici,** il legislatore del 2008 ha provveduto a creare una fattispecie in rapporto di *genus* a *species*, rispetto a quella precedentemente analizzata (Art. 635 bis c.p.).

Analogo è, infatti, l'oggetto materiale della condotta (*informazioni, dati e programmi informatici*), ed analoghe sono le condotte lesive realizzabili dal reo (*distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione*).

Ciò che fonda tale ***speciale*** (e più grave) configurazione è, dunque, come anticipato, il fatto che concerna *dati, programmi, ecc. utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*.

Il particolare rilievo di tali dati e programmi giustifica, dunque, la tutela «rafforzata» predisposta dalla previsione in commento.

Nel dettaglio, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635 bis, viene anticipata la soglia di rilevanza penale alla realizzazione di fatti ***«diretti»*** a cagionare l'effetto lesivo, cioè a distruggere, deteriorare ecc. (censurabile, peraltro, appare l'opzione normativa di non richiedere che i fatti, oltre che diretti, dunque finalizzati alla lesione, siano anche ***«idonei»*** a cagionarla, pur se è evidente che, come accaduto per altre rilevanti fattispecie, si eviterà, in via interpretativa, di sanzionare penalmente una mera *«intenzione di risultato»*).

Il legislatore si è spinto oltre l'estensione della rilevanza penale, prevedendo, al secondo comma, un aggravio sanzionatorio per il caso in cui l'effetto preso di mira (la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati e dei programmi anzidetti) venga concretamente prodotto.

Sul *piano soggettivo*, anche in tale fattispecie (come in quella generale) si prescinde dalle finalità avute di mira dal reo, dunque il delitto deve ritenersi punibile a titolo di ***dolo generico***, consistente nella coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità (nel senso della norma) dei dati; analogamente alla fattispecie generale, inoltre, anche quella in esame ha carattere ***sussidiario***, in quanto si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

Quanto al **momento consumativo**, come visto, è anticipato al compimento di atti diretti a cagionare quanto previsto dalla norma, fermo restando che, ove l'intento lesivo venga conseguito, la fattispecie viene aggravata.

Deve escludersi, pertanto, la configurabilità del ***tentativo***, integrando, come detto, gli atti idonei ed univocamente orientati alla lesione la fattispecie consumata.

Altro profilo d'analogia rispetto alla previsione generale è costituito dal disposto del terzo comma, il quale riproduce la lettera del secondo comma dell'art. 635 bis (cui si rinvia).

ART. 635 QUATER C.P.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (1).
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata». V. sub art. 635 c.p.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - Art. 635 quater c.p.

Risponde penalmente, ex art. 635 quater (anch'esso neointrodotto dalla richiamata legge di ratifica) *chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento*.
La norma tutela quella *species* di beni patrimoniali denominati **beni informatici protetti**, mediante la repressione di condotte fisicamente aggressive dei medesimi.
Alle condotte già previste dall'art. 635 bis c.p., si aggiungono, dunque, quelle della introduzione e trasmissione di dati, informazioni o programmi, in linea con le previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione per la lotta contro la criminalità informatica.
Ciò, allo scopo di includere i danneggiamenti dovuti a programmi *virus* o ad altre specie di *malware*, anche attraverso lo strumento della *rete internet*.
Si tratta di un **reato di evento**, consistente nel *distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili oppure ostacolare gravemente il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui*.
Sul piano oggettivo, quanto alle nozioni di *distruzione, danneggiamento, o inservibilità*, si rinvia a quanto esplicitato, in generale, in ordine al delitto di danneggiamento comune.

Rispetto alla corrispondente (e previgente) fattispecie, come già analizzato per l'altra figura criminosa «scorporata» dall'originario art. 635 bis, si sono meglio specificate le possibili modalità aggressive del sistemi informatici e telematici, per un verso, rinviando in blocco alle condotte previste dal riscritto art. 635 bis, per altro verso, integrandone il novero con il riferimento all'introduzione o alla trasmissione di dati, informazioni o programmi (oltre ad attribuire specifico rilievo alle condotte che, pur senza produrre effetti lesivi sul sistema, ne ostacolino in modo significativo il funzionamento).
Quanto all'*oggetto materiale*, per **sistema telematico** si intende un *sistema di comunicazione di informazioni gestito con tecnologie informatiche*.
La dottrina definisce il sistema telematico come il *complesso degli apparati di tecnologia informatica utilizzati allo scopo di gestire comunicazioni a distanza*.
Quanto al concetto di **sistema informatico**, soccorre la ratificata Convenzione di Budapest, secondo la quale per tale si intende «*qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati*».
Sotto il profilo soggettivo, come già le altre fattispecie esaminate nel presente paragrafo, anche quella in commento prescinde dalle finalità della condotta lesiva, dunque è punibile a titolo di ***dolo generico***, consistente nella *coscienza e volontà del fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza dell'altruità del sistema informatico o telematico «aggredito»*.
Accomunata alle altre è anche sul piano del carattere ***sussidiario***, essendo, anch'essa, configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato, nonché per la configurazione aggravata di cui al secondo comma (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema) per la cui analisi si rinvia a quanto sopra.

ART. 635 QUINQUIES C.P.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (1).
[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n.

399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (comma 1); Trib. monocratico (udienza prelim.) (comma 2)
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito (comma 2)
Custodia cautelare in carcere: non consentita (comma 1); consentita (comma 2)
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - Art. 635 quinquies).

L'analisi del sistema di fattispecie in cui si sostanzia il «danneggiamento informatico» si conclude con quella, prevista e punita dall'art. 635 quinquies c.p., il quale sanziona la realizzazione del fatto previsto dall'art. 635 quater c.p. (appena sopra delineato) laddove *diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*.
A differenza dell'art. 635 bis, vi è il riferimento soltanto alla ***«pubblica utilità»*** e non anche all'utilizzazione da parte dello Stato o altro ente pubblico o alla pertinenza a tali enti.
Trattasi di fattispecie (sul piano strutturale e della *ratio* sottostante) ***speculare*** rispetto a quella prevista dall'art. 635 ter c.p.
Anche in tale ipotesi, infatti, lo speciale rilievo dei sistemi informatici tutelati (quelli, cioè, di pubblica utilità) ha indotto il legislatore ad anticipare la soglia di penale rilevanza alla commissione di condotte *dirette* a danneggiare o distruggere (può, dunque, ribadirsi la censura espressa in precedenza, relativa alla mancata previsione dell'*idoneità* della condotta a ledere).
Anche in tale ipotesi, inoltre, il conseguimento dell'obiettivo lesivo (la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero l'aver reso lo stesso in tutto o in parte, inservibile) comporta un aggravio sanzionatorio, mentre irrilevanti sono le finalità perseguite dal reo nell'agire in danno di sistemi informatici di pubblica utilità (la fattispecie, dunque, rileva penalmente a titolo di *dolo generico*).
Deve, peraltro, evidenziarsi come il legislatore del 2008 non abbia, relativamente a tale ipotesi criminosa, confermato l'opzione (accomunante tutte quelle finora esaminate) della sussidiarietà, mentre conferma la configurazione aggravata del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

ART. 636 C.P.
INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO

Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (1).
[I]. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da 10 euro a 103 euro (2).
[II]. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da 20 euro a 206 euro.
[III]. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.
[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (3).
* * *
(1) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 774 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.
(3) Comma aggiunto dall'art. 96 l. 24 novembre 1981, n. 689.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (ipotesi aggravata ex art. 639-bis)
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi aggravata ex art. 639-bis)

L'art. 636 contempla **due** distinte ipotesi criminose:
• la prima consiste nel fatto di *chi introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui*;
• la seconda *nel fatto di chi introduce o abbandona animali, anche non raccolti in mandria o in gregge, nel fondo altrui al fine di farli pascolare* (cfr. Cass. 1-4-1987, n. 3588).
La norma in esame è posta a tutela sia del *diritto di proprietà* sia del *possesso*; ne consegue che il reato ivi previsto può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del possessore.
L'***introduzione*** degli animali nel fondo altrui, in entrambe le ipotesi previste, può avvenire in qualsiasi modo e, quindi, anche indirettamente, come ad esempio lasciando volutamente libere le proprie mucche sapendo che esse, per istinto, si sarebbero recate nei fondi vicini.
L'***abbandono*** si verifica allorché l'agente, dopo aver condotto legittimamente animali sul fondo altrui, ve li lascia di proposito soli oppure omette di farli uscire dal fondo ove erano penetrati a sua insaputa.
Quanto alla prima ipotesi criminosa è richiesto che gli animali siano *raccolti in gregge o in mandria*; quanto, invece, alla seconda, cd. *"pascolo abusivo"*, ciò non è necessario.
Entrambi i reati si consumano con l'introduzione o l'abbandono degli animali nel fondo altrui, in quanto nel pascolo abusivo, come vedremo, l'avvenuto pascolo è configurato solo come aggravante (Cass. 1-4-1978, n. 3588).

Nella prima ipotesi è sufficiente il ***dolo generico***; nella seconda il ***dolo specifico***, in quanto l'introduzione o l'abbandono deve avvenire al fine di far pascolare gli animali.
Il delitto è **aggravato**:

1. *qualora il pascolo avvenga*, ovvero;
2. *qualora dall'abbandono o dall'introduzione degli animali, il fondo sia stato danneggiato*.

ART. 637 C.P.
INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI

Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui (1).
[I]. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro (2).
* * *
(1) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applicano le pene pecuniarie vigenti (art. 521 d.lg., cit.).
(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000)
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte

Risponde di tale delitto *chiunque, senza necessità, entri nel fondo altrui recintato da fosso, da siepe viva o da altro riparo*.
La norma risponde all'esigenza di reprimere penalmente le *ingerenze sul fondo* e le turbative all'interesse pubblico che concerne l'*inviolabilità del patrimonio*.
Trattasi di un ***reato di danno***, consistendo, quest'ultimo, nella *lesione dell'interesse al pacifico godimento del fondo.*
Ai fini della configurabilità del reato, il legislatore esige che l'ingresso nell'altrui fondo recinto si verifichi senza apprezzabile giustificazione.
L'elemento materiale del reato consiste nel semplice ***ingresso illegale*** nell'altrui fondo, mediante il superamento dell'ostacolo costituito dal fosso, dalla siepe o da una qualsiasi altra recinzione.
Si discute, invece, circa la configurabilità del reato allorché sussista un espresso divieto di ingresso, ma manchi una recinzione od altro ostacolo.
Nessun rilievo assume lo *scopo* per il quale l'agente si introduce nel fondo altrui.
L'introduzione, come detto, deve avvenire senza necessità: secondo ANTOLISEI, essa sussiste quando l'ingresso è determinato da un interesse che ha un valore sociale maggiore di quello leso (esempio: passaggio nel fondo altrui per abbreviare la strada allo scopo di avvertire

l'autorità di un fatto grave che richiede un intervento urgente); a maggior ragione non v'è reato se ricorrono gli estremi dell'art. 54 (stato di necessità).
Il dolo richiesto è quello *generico*.

ART. 638 C.P.
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI

Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (1).
[I]. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro (3).
[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
[III]. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
* * *
(1) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.
(2) Le parole «, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall'art. 12l. 20 luglio 2004, n. 189.
(3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace (primo comma); Trib. monocratico (secondo comma e in caso di aggravanti ex 43 d.lg. n. 274 del 2000)
Arresto: facoltativo (secondo comma)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma)
Procedibilità: a querela di parte (primo comma); d'ufficio (secondo comma)

Il reato previsto dall'art. 638 c.p. costituisce una ipotesi particolare di *danneggiamento*.
Con esso, il legislatore ha voluto tutelare l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio, sull'assunto per cui gli ***animali siano parte del patrimonio*** *di una persona fisica o giuridica*.
Secondo parte della dottrina (così, ANTOLISEI), scopo della norma è non solo quello di proteggere la proprietà privata degli animali, ma anche il patrimonio zootecnico nazionale.
Nel dare attuazione ad una complessiva «riscrittura» della disciplina penale di fonte codicistica a tutela degli animali, la L. 20 luglio 2004, n. 189, recante «*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*» ha provveduto ad inserire un **nuovo Titolo** nel Libro secondo del codice affiancando, a tale sostanziale intervento riformatore, due correttivi

di coordinamento, quali la **riformulazione dell'art. 727 c.p.** e l'introduzione, nella fattispecie di cui si tratta, dell'inciso **«salvo che il fatto costituisca più grave reato»,** la qual cosa rende, dunque, il delitto in esame un reato a carattere ***sussidiario***, con particolare riferimento alle fattispecie di nuova introduzione.
Commette tale delitto *chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o, comunque, deteriori animali che appartengono ad altri*.
Il fatto materiale consiste, dunque, *nell'uccidere, rendere inservibili o comunque deteriorare, senza necessità, animali di proprietà di altri*.
Sono esclusi, quindi, da tale novero, gli animali che vivono allo ***stato libero***, per i quali vigono le norme speciali previste dalle **leggi sulla caccia e sulla pesca**.
Se l'agente, dopo aver ucciso l'animale, se ne impossessi, risponderà ***anche di furto***.
Il dolo è quello ***generico***; occorre, tuttavia, la consapevolezza che l'azione dannosa contro l'animale sia commessa senza necessità.
Il reato è aggravato se il fatto è commesso su *tre o più capi di bestiame raccolti in gregge* o in *mandria* ovvero su *animali bovini o equini*, anche non raccolti in gregge.
L'aggravamento della pena si giustifica in base al maggior danno sofferto dal possessore degli animali che, nel primo caso, deriva dal *numero dei capi*, e, nel secondo, dal *particolare valore* della specie equina e bovina.
L'ultimo comma dell'art. 638 prevede una **esimente speciale** cui è sottesa una esigenza di tutela del fondo: non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Secondo la dottrina (MANZINI, ANTOLISEI) e la giurisprudenza, agli effetti dell'esimente, per volatili devono intendersi tutti gli animali forniti di ali, qualunque sia la loro funzionalità, e quindi anche i polli, i tacchini ecc.

§ Giurisprudenza

• *Il bene protetto dall'art. 638 c.p. è la* ***proprietà privata dell'animale****, sicché, pur potendo coincidere l'elemento oggettivo con quello descritto nell'art. 727 ante novellam e nell'attuale 544 ter c.p. (quando si sia in presenza di animali domestici), muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e in cui, diversamente dalla contravvenzione di cui all'art. 727 ante novellam e dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., in cui è tutelato il sentimento per gli animali, è tutelato l'****animale come un bene patrimoniale*** *e in cui, quindi, la consapevolezza dell'appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato* (Cass. 30-11-2007, n. 44822).

ART. 639 C.P.
DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1).
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito,

a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro (2).
[II]. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ~~*Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro*~~ *(3) (4).*
[III]. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (5).
[IV]. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio (6).
[V]. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna (7).
* * *
(1) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applicano le pene pecuniarie vigenti (art. 52 d.lg. n. 274, cit.).
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 3, lettera a), della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha soppresso le parole "o immobili" che erano poste dietro le parole "cose mobili".
(3) Comma aggiunto dall'art. 132l. 8 ottobre 1997, n. 352, e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo precedente recitava: «Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro e si procede d'ufficio».
(4) Il periodo barrato è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comma aggiunto dall'art. 16 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modif, in l. 18 aprile 2017, n. 48.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Giudice di pace (primo comma) (aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000); Trib. monocratico (secondo e terzo comma)
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: a querela di parte (primo comma); d'ufficio (secondo comma)

Come già il danneggiamento comune, anche la fattispecie di cui all'art. 639 c.p. è stata oggetto di **correttivi**, ad opera del cd. Pacchetto sicurezza (L. 15-7-2009, n. 94), alla luce dei quali, la citata disposizione sanziona penalmente *chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpi o imbratti cose mobili altrui* (prima di tale correttivo, l'ipotesi-base del delitto in esame comprendeva anche il fatto commesso su beni immobili).
Il legislatore del 2009 ha, altresì, inciso sul disposto del secondo comma.
Se, infatti, nella sua formulazione originaria (introdotta dalla L. 8-10-1997, n. 352) il fatto era aggravato se commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque fossero ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, a seguito della riscrittura della medesima

previsione, costituivano configurazioni **aggravate** *il fatto commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, nonché il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico.* Da ultimo, la L. 9 marzo 2022, n. 22, ha eliminato l'aggravante contenuta nel comma 2, ult. periodo, dell'art. 639 c.p., *per il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico*. Tale intervento è da leggersi, in coerenza con quello operato sull'art. 635 comma 2, n. 1, c.p., alla luce della complessiva riforma dei reati contro il patrimonio culturale, ora contemplati nell'apposito Titolo VIII bis del Libro II del codice penale (v., in particolare, l'art. 518 duodecies c.p., che ora punisce «la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici».

Il legislatore del 2009 ha, altresì, inteso riservare una speciale tutela ad una particolare categoria di **beni mobili «registrati»**, i mezzi di trasporto pubblici o privati, di frequente fatti oggetto di «vandalizzazioni» ad opera dei cd. «*writers*», idonee a svilirne il decoro (prima della riforma, tali aggressioni rientravano nella configurazione base della fattispecie, con le tenui conseguenze sanzionatorie di cui si è detto).

Altra novità disciplinare introdotta dal cd. Pacchetto sicurezza consiste nella previsione di un ulteriore aggravio sanzionatorio nei casi di **recidiva** concernenti le ipotesi, già aggravate, previste dal sopra descritto secondo comma, mentre per le medesime ipotesi aggravate viene confermata l'opzione del legislatore del '97 di disporre la procedibilità d'ufficio.

Deturpare significa deformare, rendere brutta o disarmonica la cosa.

Imbrattare, invece, significa insudiciare, insozzare (così ANTOLISEI); è questo il caso, purtroppo frequente, di chi, con bombolette di colore, scrive sui muri degli immobili o di chi affigge manifesti murali fuori dagli spazi consentiti.

La norma presenta carattere ***residuale***, trovando applicazione solo qualora la condotta ivi descritta non costituisca un diverso reato.

La previsione in esame, inoltre, è stata oggetto di ulteriori correttivi ad opera del D.L. 20-2-2017, n. 14, convertito in L. 18-4-2017, n. 48 (contenente un complesso di misure volte a rafforzare la sicurezza delle città, nonché a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano), tradottisi nell'introduzione di un inedito quinto comma, per effetto del quale *il giudice può subordinare la concessione della* ***sospensione condizionale della pena,*** *in presenza di una condanna relativa ad una delle ipotesi aggravate della fattispecie in commento, disciplinate dai commi secondo e terzo* (tale limitazione dipende dal fatto che trattasi delle uniche ipotesi di competenza del Tribunale Monocratico, dunque a cui può applicarsi la citata causa di estinzione del reato) *al ripristino* (per tale intendendosi la restituzione all'integrità e funzionalità originarie) *dei luoghi* (può trattarsi di immobili, ma anche di mezzi di trasporto pubblici o privati, ovvero ancora di luoghi di interesse storico o artistico) *ed alla loro ripulitura* (in presenza di mere condotte di imbrattamento o insudiciamento), *o rimborsarne* (se già sostenute) *le relative spese di rimessa in pristino*.

Altra possibilità prevista dalla norma (ove vi sia il consenso del condannato) è quella di *subordinare la misura alla* ***prestazione di attività lavorativa non retribuita di interesse pubblico***. In tal parte, peraltro, la norma non fa altro che riprodurre, alla lettera, il disposto di un precetto già previsto, in via generale, dal primo comma dell'art. 165 c.p.

La prestazione di attività non retribuita è stata prefigurata quale sanzione sostitutiva da numerosi progetti di riforma codicistico-penale (e talvolta nella medesima funzione in esame, come nell'analoga previsione dell'ultimo comma dell'art. 635 c.p.), oltre ad essere stata adottata quale pena irrogabile dal giudice di pace, quando dotato di competenza penale, dal d.lgs. 274/2000.
In proposito, sul piano procedurale, l'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale rinvia a quanto disposto dalle norme in materia di procedimento innanzi al giudice di pace, per la disciplina dell'attività non retribuita di cui si tratta, ovviamente nei limiti di compatibilità fra le due normative.

§ Differenze.

La differenza tra il reato di **deturpamento e imbrattamento di cose altrui** e quello di **danneggiamento** è, effettivamente, poco percettibile: secondo ANTOLISEI, ricorre il reato in esame quando il danno recato alla vittima è *minimo*, mentre si ha danneggiamento quando dall'azione del colpevole sia derivato, alla vittima, un danno economico di una *certa entità*.
Da altri si ritiene che ricorra il reato in esame quando il deturpamento o l'imbrattamento siano *facilmente e completamente eliminabili* mentre, in caso contrario, si avrà il diverso reato di danneggiamento.
Sul rapporto fra le due fattispecie, la Suprema Corte ha precisato che il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché, *mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce, in modo apprezzabile, il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della «res», il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile* (Cass. 29-7-2005, i n. 28793).

ART. 639 BIS C.P.
CASI DI ESCLUSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

Art. 639 bis - Casi di esclusione della perseguibilità a querela (1).
[I]. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 97 l. 24 novembre 1981, n. 689.

La norma prevede una **eccezione al regime di procedibilità a querela di parte**, previsto dal codice penale per i reati di usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dei luoghi (art. 632 c.p.), invasione di terreno o edifici (art. 633 c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636), nelle ipotesi in cui i fatti costituenti reato abbiano avuto ad oggetto ***beni pubblici o destinati ad uso pubblico***.
In tali casi, l'impulso penale è dato d'ufficio.

La Cassazione ha chiarito come debbano considerarsi ***"pubblici"*** – secondo la nozione che si ricava dagli artt. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale - *i beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un Ente pubblico e, quindi, non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti* (Cass. 18.04.2007, n. 16226).
Si intendono, invece, ***"destinati ad uso pubblico"*** quegli *altri beni che appartengono a privati e abbiano concretamente avuto tale destinazione* (Cass. 13.11.1997).

ART. 640 C.P.
TRUFFA

Art. 640 – Truffa.
[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (3).
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (4).
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente ~~o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7~~ (5) (6).
* * *

(1) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
(2) L'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».
(3) L'art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».
(4) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Comma aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha sostituito le parole «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».
(6) Le parole sbarrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6, D.L. 30 ottobre 2022, n. 162.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)

Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: v. art. 391 c.p.p. (primo comma); consentita (secondo comma)
Altre misure cautelari personali: v. art. 391 c.p.p. (primo comma); consentite (secondo comma)
Procedibilità:
- prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022: a querela di parte (ma v. art. 649-bis c.p.); d'ufficio, secondo comma o circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 c.p.;
- **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022**: a querela di parte; d'ufficio, secondo comma ovvero qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale – diverse dalla recidiva – o qualora la persona offesa sia incapace, per età o per infermità (v. art. 649-bis c.p.).

§ Nozione e scopo della norma.

Commette il delitto in esame *chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con altrui danno*.
L'art. 640 c.p. incrimina le **offese al patrimonio** attuate mediante il ricorso alla **frode**: trattasi, dunque, di un *reato plurioffensivo* che tutela, in via combinata, l'*interesse alla libera formazione del consenso* e quello alla *integrità patrimoniale*.
In particolare, la *ratio* sottesa alla punibilità della truffa risiede non tanto nel solo *interesse patrimoniale del singolo* - già tutelato dalla disciplina civilistica dei contratti - quanto, piuttosto, nell'***interesse pubblicistico*** a che non sia intaccata, infrangendo il dovere di lealtà e di correttezza, la *libertà di scelta dei contraenti* e non venga pregiudicata l'*attività economica* costituzionalmente riconosciuta.
L'esigenza di tutelare la libertà del consenso, tuttavia, non può spingersi sino a prescindere, del tutto, da una *lesione del patrimonio della vittima*.
Non a caso, il legislatore, con la modifica della procedibilità, introdotta dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ha ritenuto di affidare, all'offeso, la valutazione dell'interesse individuale ad evitare il processo, optando per soluzioni risarcitorie, favorite dalla rimettibilità della querela.
La truffa è il più tipico fra i delitti contro il patrimonio commessi con la cd. ***"cooperazione artificiosa della vittima"***: il truffatore, infatti, aggredisce il patrimonio altrui attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad *autodanneggiarsi*, mediante il compimento di un atto di disposizione patrimoniale.
Si tratta di un cd. ***"reato in contratto"***, caratterizzato dal comportamento dei contraenti, tenuto nella fase antecedente alle manifestazioni di volontà delle parti o nella fase esecutiva.

§ Il soggetto attivo.

A carpire con la frode il consenso del soggetto passivo può essere *chiunque*, onde trattasi di *reato comune*; se, però, l'agente è il ***pubblico ufficiale*** che abusa delle qualità o funzioni inerenti al proprio servizio può configurarsi il diverso reato di **concussione**.

§ La condotta.

L'elemento materiale della truffa è descritto dal legislatore in maniera dettagliata, cosicché il reato può essere ricompreso tra le cd. "***fattispecie a forma vincolata***".
Ad essere incriminata, infatti, è la condotta di *chi, ricorrendo ad artifici e raggiri, induca taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima*.
Non può sottacersi, tuttavia, il tentativo, di parte della giurisprudenza, di ***estendere*** l'ambito operativo della fattispecie, *dematerializzando il modello legale* e trasformandolo in uno schema a forma libera, tale da ricomprendere qualsiasi induzione in errore apportatrice, per la vittima, di danno patrimoniale.
Valorizzando il dato testuale bisogna, invece, precisare che la condotta incriminata si snoda in una ***complessa serie causale*** e, segnatamente:
1. una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretantesi nei cd. artifici o raggiri;
2. l'induzione in errore della vittima, quale conseguenza degli artifici o raggiri;
3. il compimento, da parte della vittima, di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della detta induzione in errore;
4. un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona.

§ Gli artifici e i raggiri.

Il nucleo centrale dell'azione truffaldina è costituito dagli *artifici* e *raggiri*, utilizzati per determinare l'induzione in errore.
Per **artifizio**, si intende la *simulazione o dissimulazione della realtà* atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.
In altri termini, è artifizio *ogni comportamento idoneo a far apparire ciò che non esiste, o a nascondere ciò che esiste, e che agisca sulla realtà esterna* (Cass., SS. UU., 27 marzo 2008, n. 26654).
Per **raggiro** si intende *ogni attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso col vero* (ANTOLISEI).
Secondo alcuni, la differenza tra gli artifizi e i raggiri sarebbe da ravvisare nel diverso grado di intensità ingannatrice: il raggiro, consistendo in una macchinazione subdola, causerebbe più facilmente l'induzione in errore rispetto all'artifizio, che richiederebbe atti e parole idonee a trasformare la realtà esteriore (MAGGIORE).
Secondo altri, invece, sia gli artifici che i raggiri non sarebbero altro che un modo per creare un erroneo convincimento, l'unica differenza starebbe nel fatto che *il primo comporta un camuffamento della realtà esterna, mentre il secondo opera direttamente sulla psiche del soggetto* (MANTOVANI).
Si discute se la **menzogna**, il **silenzio** e la **reticenza** costituiscano o meno condotta fraudolenta.
Con rifermento alla **menzogna**, ed ai contorni che essa può assumere per risultare penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 640 c.p., la giurisprudenza più rigorosa esclude che la

nuda menzogna possa integrare l'elemento oggettivo del reato *de quo*, dovendo, piuttosto, presentarsi in forma *rafforzata e qualificata da ulteriori attività di contorno*.
L'orientamento più estensivo e più recente opta, invece, per la soluzione opposta, ammettendo la punibilità, a titolo di truffa, della menzogna semplice, *purché essa abbia l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo*.
Non è vero, infatti, che il mero mentire non costituisca un raggiro, dal momento che anch'esso consiste in un ragionare: tutto sta nel valutare se l'induzione del terzo in errore sia stata o meno causata dalla bugia e, quindi, se questa sia o meno, idonea ad agire sulla vittima secondo lo schema tipico del reato.
Un secondo e, probabilmente, più dibattuto problema afferisce, invece, la possibilità che la truffa venga attuata mediante una condotta omissiva ed, in specie, attraverso il semplice ***silenzio***.
La giurisprudenza è orientata, per lo più, ad ammettere la rilevanza del silenzio ove esista, in capo al soggetto attivo, un ***obbligo giuridico,*** anche di carattere extra-penale, di rivelare le circostanze taciute, poiché, in tal caso, l'errore, in cui viene a cadere la vittima, è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente.
In proposito, invece, la dottrina è divisa.
Alcuni autori *ritengono configurabile* la truffa mediante condotta omissiva, ma non si accontentano del fatto che il silenzio violi un dovere giuridico di informazione, esigendo, altresì, che il silenzio stesso assuma, in rapporto alle circostanze del caso concreto e alla luce della condotta complessiva dell'agente, un valore concludente idoneo a circonvenire la vittima (MARINI).
Secondo altri, invece, il silenzio, di per sé, *non varrebbe mai ad integrare il reato di truffa* poiché l'equiparazione dell'omettere all'agire, è, in linea generale, esclusa proprio dalla configurazione del reato di evento a forma vincolata. Infatti, gli artifici ed i raggiri, se interpretati rigorosamente, implicano un **attivarsi** diretto ad ingannare che risulta difficilmente compatibile con un contegno meramente passivo (MANTOVANI).
La **sussumibilità** del **mendacio** e del **silenzio** sotto il concetto di *artifici o raggiri* risulta, in verità, nella giurisprudenza più recente, questione ormai superata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una ***configurazione del reato in senso causale***, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, l'idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo (cd. idoneità in concreto, nell'ottica di una "disamina causalmente orientata della truffa").
Il baricentro dell'accertamento giudiziale si sposta, pertanto, dal fatto all'effetto, con una svalutazione del comportamento in sé.
Tali premesse conducono, inevitabilmente, ad una **dilatazione del raggio di azione della truffa**, sino ad attrarre – quali elementi idonei ad indurre in errore – anche condotte, in sé, neutre, come il silenzio o il mendacio.
Da tenere distinta dalla truffa mediante omissione è la diversa ipotesi **dell'approfittamento dell'errore altrui**, in cui una persona versi già, *ab initio*, senza alcun uso di artifici o raggiri da parte dell'agente per ingenerarlo o anche solo per mantenerlo.

In tale caso, secondo l'orientamento dominante, pur trattandosi di un comportamento moralmente e civilmente illecito, non possono ravvisarsi gli estremi della truffa.
Di contro, se l'agente non si limiti ad approfittare dell'errore altrui, ma ponga in essere atti positivi per trarre vantaggio dalla situazione di errore, non vi sarà ragione per escludere la sussistenza del reato.

§ L'induzione in errore della vittima.

La condotta serbata dal soggetto attivo è finalizzata al conseguimento dell'ingiusto profitto patrimoniale, la cui realizzazione non è, tuttavia, immediata e diretta, bensì ***"filtrata"*** dal passaggio intermedio dell'***induzione in errore vittima*** (a sua volta, presupposto della disposizione patrimoniale pregiudizievole).
Gli artifici o i raggiri adoperati dall'agente devono avere, dunque, quale conseguenza, l'induzione in errore di un soggetto, consistente nella positiva certezza, da parte di quest'ultimo, dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste.
Per ***errore*** è da intendersi la *falsa e distorta rappresentazione della realtà*, capace d'incidere nel processo di formazione della volontà.
Dall'errore va tenuto desunto lo ***stato di ignoranza***: il primo, infatti, è un dato psichico, cosciente ed effettivo, mentre il secondo consiste nell'*assenza di qualsivoglia presa di posizione* dell'agente rispetto a questo o quel dato realtà; il soggetto che ignori del tutto determinate circostanze non versa in uno stato di errore e non può cadere vittima di alcun inganno truffaldino.
Tuttavia, quanto ai rapporti con l'**errore "civilistico"**, parte della dottrina ha sottolineato come il concetto accolto dall'art. 640 c.p., la cui caratteristica essenziale risiede nell'induzione, da parte di un soggetto attivo, sia del tutto ***autonomo*** rispetto a quello utilizzato dal codice civile.
L'inganno posto in essere dal soggetto attivo non viene eliminato per il solo fatto che l'induzione in errore sia stata facilitata dalla ***leggerezza*** di colui al quale l'inganno era rivolto (così MANZINI e ANTOLISEI).
È, altresì, giurisprudenza costante che il delitto di truffa sia ravvisabile, anche nel caso in cui la persona indotta in errore non si identifichi con il ***danneggiato***.

§ L'atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima (requisito tacito).

Requisito implicito, ma indefettibile della fattispecie in esame, è l'**atto di disposizione patrimoniale** ad opera del soggetto passivo.
A seguito dell'***errore*** cagionato dall'***artificio*** o ***raggiro***, infatti, la vittima deve compiere un atto di disposizione patrimoniale: è questo che ANTOLISEI chiama il requisito tacito della truffa, l'elemento, cioè, non espressamente previsto dalla norma incriminatrice ma implicitamente supposto.
L'oggetto della disposizione può avere natura varia: *beni mobili, immobili, prestazioni d'opera, di servizio o di ospitalità*; parimenti variegato è il possibile contenuto: *attributivo, abdicativo,*

estintivo, obbligatorio, meramente esecutivo (ad es. la distruzione del proprio esemplare di un francobollo di valore).
È, altresì, pacifico che l'atto di disposizione possa consistere in un *non facere* (la vittima, in tali casi, tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe incrementato il suo patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento).
Normalmente, tuttavia, l'atto dispositivo acquista la forma del ***contratto***.
In tal caso, gli artifici o i raggiri intervengono nella formazione della volontà contrattuale, in modo da indurre la controparte, secondo uno stringente ***nesso di causalità***, alla prestazione del consenso.
La giurisprudenza dominante ritiene che la truffa sia configurabile anche laddove il *dolo* incida nella *fase esecutiva del negozio*, di guisa che gli artifici o raggiri siano produttivi dell'ingiusto profitto e del contestuale danno.
Affinché si configuri il delitto di truffa, infatti, occorre che vi sia un effettivo ***nesso di causalità*** fra gli artifici o raggiri, l'errore e la determinazione del consenso del truffato all'atto dispositivo.
Tale nesso causale deve essere concretamente accertato.

§ Il danno patrimoniale.

Eventi naturalistici finali della truffa sono il ***danno*** (per il soggetto ingannato che ha effettuato la disposizione patrimoniale) ed il ***profitto ingiusto*** (ottenuto dall'autore della frode).
Quanto alla individuazione del danno, in dottrina si sono confrontate diverse ricostruzioni volte a sostenere, ora la sua natura *"giuridica",* ora quella *"economica".*
• I sostenitori della concezione ***giuridica*** individuano il danno nella *perdita di una situazione favorevole o nell'acquisizione di una situazione sfavorevole*, prescindendo dalla diminuzione patrimoniale. Decisivo sarebbe solo lo "spostamento dei diritti", cagionato dalla violazione dell'obbligo di non ingerenza nelle sfere giuridiche altrui.
• Per coloro che sostengono, invece, una concezione ***giuridico-funzionale*** del danno, esso comprenderebbe tanto la *riduzione o il mancato incremento delle attività* e *l'incremento delle passività*, quanto la *diminuzione della funzione strumentale del patrimonio*, pur se non accompagnata da una effettiva diminuzione.
L'opzione maggioritaria, accolta ormai anche dalla giurisprudenza, opta, tuttavia, per la ricostruzione, in termini **economici**, della categoria, in virtù della quale si esige *una effettiva funzionale perdita patrimoniale, nei consueti termini di lucro cessante e danno emergente*, da commisurare alla stregua della valutazione operante nella media della categoria cui appartiene la persona offesa dal reato.
Tuttavia, a temperamento della posizione viene proposta l'utilizzazione anche di criteri soggettivi di valutazione del danno, incentrati sull'*utilità personale* della controprestazione per il soggetto passivo.

§ Segue: il problema della cd. truffa contrattuale.

Con riferimento all'ipotesi di danno patrimoniale, si pone il dibattuto problema della cd. **truffa contrattuale**, che ricorre laddove l'agente, mediante artifici o raggiri posti in essere nel momento della formazione di un negozio giuridico, induca la vittima a concludere il negozio stesso.
Se non v'è dubbio che il reato sussista in tutte quelle ipotesi in cui la vittima, a seguito dell'artificio o raggiro, abbia concluso il contratto a condizioni per lui **sfavorevoli** e che non avrebbe accettato senza la frode dell'altro contraente, si discute se sia ravvisabile ugualmente la truffa nel caso in cui la vittima abbia corrisposto il **giusto prezzo** della cosa acquistata.
Al riguardo la Cassazione è orientata in senso molto rigoroso, e sostiene che «*nel caso di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornitagli dal soggetto passivo, quando risulti che la cosa stessa non sarebbe stata da questo acquistata senza gli artifici ed i raggiri messi in essere dall'imputato*» (così Cass. 8-5-1987, n. 5705).
In dottrina, ANTOLISEI ritiene che «*vi è danno, malgrado la obiettiva equivalenza della controprestazione, se questa non è utilizzabile dall'interessato*».
In tema di truffa contrattuale, si è di recente affermato in giurisprudenza che *anche il **silenzio**, maliziosamente serbato, su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo* (Cass. 7-7-2015, n. 28791).

§ L'ingiusto profitto.

Quanto al ***profitto***, la cui ***ingiustizia*** è espressamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice, si ritiene, per lo più, che possa avere anche natura ***non patrimoniale***, potendo, dunque, consistere nel *soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale*.
A questa opzione prevalente si contrappongono quanti si schierano a favore della natura **economica** anche di tale secondo elemento, sull'assunto per il quale l'art. 640 c.p. farebbe riferimento non a una mera *finalità* perseguita dall'agente, bensì, ad un **effettivo accrescimento del patrimonio,** dell'agente o di un terzo, coerentemente con la struttura *"patrimoniale"* del reato.
Il profitto deve essere accertato come **requisito ulteriore e diverso dal danno** e può ravvisarsi *anche nella mancata diminuzione del patrimonio*, in assenza, quindi, di un aumento effettivo di ricchezza.
Talora la giurisprudenza ha perfino rinvenuto il profitto tipico nella mera *"probabilità"* dell'accrescimento patrimoniale, come nel caso in cui il passivo assuma un'obbligazione o rilasci titoli di credito a favore dell'agente.
Esso non deve necessariamente essere conseguito dallo stesso autore della frode, posto che la norma esige esclusivamente il ***nesso eziologico*** fra condotta e profitto, restando indifferente l'identità di colui che concretamente benefici del vantaggio.

In quanto ingiusto, il profitto non deve essere tutelato e garantito, neppure in via mediata, dall'ordinamento giuridico, sia per effetto della legge, che per volontà delle parti.
Secondo ANTOLISEI è ingiusto il profitto «*che non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente, tutelato dall'ordinamento giuridico*».
Secondo MANZINI il profitto è ingiusto «*quando l'utilità, nella quale si concreta, non è e non può ritenersi dall'agente a lui dovuta*».

§ Consumazione e tentativo.

Il delitto di truffa si **consuma** nel momento in cui l'agente consegua l'ingiusto profitto con altrui danno, anche se tale profitto non corrisponda, *in toto*, alla previsione o alla finalità dell'agente.
Se, dunque, la consumazione del reato richiede un'effettiva, concreta e definitiva lesione del patrimonio (in tal senso anche Cass. 8-1-2002, n. 208), ove a seguito di artifici o raggiri la vittima contragga un'obbligazione a donare un bene economico, *il reato si consuma solo con l'adempimento dell'obbligazione, non realizzandosi alcun pregiudizio patrimoniale prima di tale momento* (così Cass. 29-1-1998, n. 1 136).
Sul momento consumativo della truffa contrattuale è intervenuta la Suprema Corte, affermando che esso è da collocare *non allorché il soggetto passivo assuma l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì, nel momento in cui si verifichi l'**effettivo conseguimento del bene** da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima* (Cass., 17 gennaio 2008, n. 7181).
Inoltre, la giurisprudenza ha sostenuto che il reato in esame non è escluso dalla mancanza di diligenza, controllo o verifica da parte della vittima, soprattutto considerando che il truffatore ingenera, in essa, un sentimento di fiducia (nei propri confronti) che ben può giustificare un'attenzione attenuata (così Cass. 26-4-1993, n. 401 1).
Da ultimo, la Corte, sempre in relazione al momento consumativo della fattispecie in esame, ha precisato che il delitto *si perfeziona nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica, abbiano fatto seguito la **«deminutio patrimonii»** del soggetto passivo e la **«locupletatio»** dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del «deceptus»* (Cass. 1 1-2-2010, n. 5428).
Il **tentativo** è configurabile.

§ Elemento soggettivo.

La truffa è incriminata a titolo di ***dolo generico***, con irrilevanza degli scopi perseguiti.
II dolo nella truffa si rinviene nella *volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima ed a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale, da un lato, ed il profitto dall'altro*.

L'agente, quindi, deve *volere non solo la propria azione, ma anche l'inganno della vittima, come conseguenza della sua azione, la disposizione patrimoniale, come conseguenza dell'inganno, e, infine, la realizzazione del profitto proprio o altrui e del danno della vittima* (così, espressamente, ANTOLISEI).
Il dolo, naturalmente, deve accompagnare tutto l'iter criminoso, dall'inizio alla fine, per cui un dolo solo successivo (come nel caso di chi approfitti dell'errore in cui la vittima è caduta per propria esclusiva colpa), non appare sufficiente (ANTOLISEI, DE MARSICO).
Il dolo è escluso, oltre che dall'errore di fatto, dalla mancata consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato, dell'ingiustizia del profitto o del danno che ne deriva (ANTOLISEI).

§ Approfondimenti.

Questioni particolari sorgono con riguardo all'ammissibilità di alcuni tipi peculiari di truffa.

§ La "truffa processuale".
Con l'espressione truffa processuale si ha riguardo a tutti quei casi in cui una delle parti di un giudizio civile, inducendo in inganno il giudice con artifici o raggiri, ottenga o tenti di ottenere una sentenza o un provvedimento a lui favorevole e, quindi, dannoso per la controparte.
Discussa è l'ammissibilità di tale tipo di truffa.
Ritiene ANTOLISEI che l'art. 374 c.p. riguardi ipotesi particolari e non abbracci tutti i casi di possibile truffa processuale; conclude, pertanto, l'Autore per l'ammissibilità della truffa processuale (così anche MARINI).
In senso contrario è, invece, la restante dottrina e la giurisprudenza, la quale ritiene, invece, inammissibile la truffa processuale, dal momento che il legislatore ha predisposto un'apposita fattispecie incriminatrice che, punendo date condotte tese ad ingannare il giudice (art. 374: frode processuale), esclude sia la rilevanza penale, che la configurabilità della truffa in presenza di comportamenti fraudolenti ai danni di un organo giurisdizionale realizzati con modalità difformi da quelle di cui all'art. 374 c.p. .
In analogo senso, la Cassazione ha, di recente, **escluso** che la condotta sopra delineata rilevi, ex art. 640 c.p., mancando l'atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto ingannato (elemento essenziale della truffa), esercitando il giudice un potere a carattere eminentemente pubblicistico, ed anche l'eventuale adempimento della parte soccombente nel procedimento civile (a causa dell'inganno perpetrato a danno del giudice) costituirebbe un mero atto esecutivo dovuto, a causa della natura pubblicistica della condanna (Cass. 15-11-2007, n. 42333).

§ La "truffa nei rapporti illeciti o immorali".
Dottrina (MANZINI, ANTOLISEI) e giurisprudenza sono concordi nel ritenere **ammissibile** la truffa nei rapporti illeciti o immorali.
Si osserva, infatti, che nel caso in cui il truffato, caduto in errore a causa degli artifici o raggiri dell'agente, sia stato spinto da fini illeciti, non vengano meno né l'*ingiustizia del profitto* che

altri traggono mediante inganno, né il *danno altrui*, che costituiscono l'elemento materiale del reato di truffa. Né viene meno quella esigenza della protezione del patrimonio e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali che costituisce l'oggettività giuridica del reato di truffa.
La riprova dell'ammissibilità di tale tipo di truffa si rinviene nel fatto che è lo stesso art. 640 c.p. ad ipotizzare, quale truffa aggravata, il fatto commesso con il *pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare*.
Così, commette truffa la persona che, facendosi credere pubblico ufficiale, si fa dare, dalla vittima, una somma per farsi corrompere; come commette truffa chi, spacciandosi per tenutario di un bordello, si fa dare soldi con la promessa, non mantenuta, di far avere al truffato rapporti con prostitute, etc.

§ La truffa in danno degli enti previdenziali.
In materia di contributi assicurativi, dottrina e giurisprudenza pacificamente ammettono che l'alterazione dei registri e dei documenti speciali che l'imprenditore periodicamente trasmette agli istituti assicurativi può dar luogo, concorrendo gli altri requisiti di legge, oltre alle sanzioni previste dalle leggi speciali, anche al reato di truffa in danno degli enti stessi.
Ad esempio, pare ravvisabile il reato di truffa, in danno sia degli enti previdenziali che dei marinai imbarcati, nel fatto di quegli armatori che, nascondendo le proprie navi sotto le cd. bandiere ombra, omettano di assicurare i marinai imbarcati sulle navi stesse.

§ La truffa in danno delle imprese erogatrici di energia elettrica.
Ricorre senz'altro il reato di **truffa** nel caso in cui l'agente, con mezzi fraudolenti come calamite o altri sistemi, alteri il contatore dell'energia elettrica facendo in modo che lo stesso registri un quantitativo di energia elettrica inferiore a quello consumato ovvero demarchi il contatore, in modo da farlo retrocedere provocando l'alterazione dei numeri già segnati (in tale ultimo senso MANZINI, il quale, però, esclude la truffa e configura il furto nel caso in cui il contatore venga messo in grado di registrare una quantità minore di energia rispetto a quella consumata) (Cass. 12-10-1989).
Costituisce, invece, senz'altro ipotesi di **furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento**, e non truffa, il cd. *ponte al contatore*, cioè l'allacciamento diretto della rete privata alla rete pubblica ed escludendo del tutto il contatore dalla registrazione (PECORELLA, Cass. 23-3-1992).

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI

Il capoverso dell'art. 640 c.p. prevede l'aumento della pena base, in maniera indipendente, nel caso in cui siano integrate le seguenti circostanze aggravanti speciali:

1. *Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*.

La ragione di tale aggravante si rinviene nel fatto che, all'ordinaria lesione giuridica propria del delitto di truffa, si aggiunge quella di interessi della pubblica amministrazione.
È stata ritenuta sussistente l'aggravante in esame:
- *nel caso di chi si sia fatto assumere da un ente pubblico presentando documenti falsi;*
- *nel caso di chi abbia esibito al personale ferroviario un biglietto di viaggio alterato;*
- *nel caso di chi, per percepire contributi dell'Ente Comunale di Assistenza, abbia dichiarato falsamente di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.*

In giurisprudenza, si è affermato che anche gli enti a **formale struttura privatistica** devono qualificarsi come «pubblici», *in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza* (Cass. 2-7-2015, n. 28085).
Va, infine, evidenziato come la norma (come già quelle di cui agli articoli 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis, di cui si è detto in precedenza) rientri fra quelle fatte oggetto di correttivi ad opera del D.Lgs. 14-7-2020, n. 75, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta «direttiva PIF» direttiva per la protezione interessi finanziari).
Per effetto del segnalato correttivo, **l'Unione europea viene equiparata allo Stato italiano quale parte lesa nel delitto di truffa aggravata**, ai fini sia della pena che della procedibilità d'ufficio (nello specifico, realizzando una tutela penale - con procedibilità d'ufficio - degli interessi finanziari dell'Unione nelle ipotesi non coperte dall'articolo 640 bis).

***2. Se il fatto è commesso col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare*.**

La ratio della aggravante va ravvisata nella esigenza di stigmatizzare il discredito che la condotta produce sulla P.A., facendola ritenere *corruttibile* in tale delicata funzione.
Deve trattarsi, in ogni caso, di ***mero pretesto***: l'agente non deve aver fatto nulla per ottenere l'esonero, totale o temporaneo, altrimenti troverà applicazione la normativa speciale sulle illegittime esonerazioni dal servizio militare ovvero, in caso di accordo con il pubblico ufficiale, il delitto di corruzione.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina (MANZINI) sussiste tale aggravante anche nel caso in cui chi ha pagato aveva diritto, per legge, all'esonero dal servizio militare.

***3. Se il fatto è commesso ingenerando, nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità*.**

Si configura il delitto di truffa aggravata dal fatto di ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario allorché il colpevole, prospettando il pericolo come una eventualità obiettiva, *faccia uso solo di artifici o raggiri*, senza, però, costringere la volontà della vittima, altrimenti, avrà luogo la diversa fattispecie della **estorsione**.
Il pericolo, in ogni caso, deve essere **immaginario**, perché la rappresentazione di un pericolo reale, prossimo o remoto che sia, non integra l'aggravante (così MANZINI).
Sussiste, invece, la seconda aggravante prevista dal numero in esame quando l'agente abbia ingenerato nella persona offesa il convincimento di dover obbedire all'ordine dell'autorità mediante un raggiro attraverso il quale la persona offesa è stata tratta in errore.

***4. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5*.**

Ad opera del cd. «Pacchetto sicurezza» (L. 15-7-2009, n. 94), il novero delle fattispecie aggravate del delitto di truffa è stato ampliato, comprendendovi il **fatto commesso presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.**
L'aggravante richiamata, in particolare, è quella comunemente denominata ***«minorata difesa»***, configurabile laddove il reo, nel perpetrare la fattispecie di reato (nel nostro caso, la truffa) abbia profittato (cioè si sia avvantaggiato intenzionalmente di una condizione favorevole, sia essa casuale o provocata dallo stesso soggetto) di circostanze di *tempo*, di *luogo* (sono quelle che si riferiscono alla particolare situazione temporale o ambientale, come l'ora notturna, la pubblica calamità, ecc., in cui si realizza il reato) o di *persona* (sono quelle che si riferiscono al soggetto passivo e consistono nello stato di minorazione in cui egli, per qualsiasi ragione, si trovi, compresa l'età) tali da *ostacolare* (ostacolata non vuol dire del tutto impossibile, ma più difficile rispetto alle condizioni normali) la *pubblica* (per difesa pubblica, si intende quella predisposta dalle pubbliche autorità) o *privata difesa* (per difesa privata, si intende quella legittimamente realizzabile dal privato come la vigilanza o la custodia dei beni o la reazione fisica difensiva).
In giurisprudenza si è affermato che *è configurabile la circostanza aggravante della cd. minorata difesa, prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., richiamata dall'art. 640, comma 2, n. 2 bis, c.p. in relazione al reato di truffa commesso attraverso* ***vendite «on line»*** (Cass. 14-10-2016, n. 43705); **più recentemente: *sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. In tal modo si identificano le condizioni della***

minorata difesa nella "costante" distanza tra alienante ed acquirente nel corso della trattativa, che si dipana interamente su piattaforma digitale, poiché tale modalità di contrattazione pone obiettivamente l'acquirente in una situazione di sfavore, in quanto questi è costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere ed acquistare (anche) sotto mentite spoglie, rendendo complessa l'identificazione del contraente e ostacolando certamente il controllo sulle caratteristiche qualitative del prodotto offerto, oltre che l'affidabilità dell'alienante **(Cass. pen. Sez. II, 22/06/2023, n. 27132). La Suprema Corte, in quest'ultima pronuncia, ha precisato che, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame,** ***la verifica di detta costante distanza tra acquirente e venditore deve essere oggetto di necessaria valutazione (...), soprattutto quando la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, in quanto in tal caso non può presumersi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità.***

§ I correttivi al regime di procedibilità di cui, dapprima, al D.Lgs. 36/2018 e, da ultimo, al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

A chiusura dell'analisi disciplinare relativa alla fattispecie in esame, si segnala che la medesima è stata oggetto di ulteriori correttivi, ad opera del D.Lgs. 10-4-2018, n. 36.
Il disposto normativo ora richiamato, in particolare, **amplia il regime di procedibilità** relativo al delitto di truffa.
Se, infatti, prima della modifica, la procedibilità a querela era prevista come regola, salvo a disporsi la perseguibilità d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti (sia quelle speciali di cui al secondo comma, che qualunque altra figura), per effetto della modifica anzidetta, la **perseguibilità a querela viene estesa anche alle ipotesi aggravate**, eccettuando solo le suddette figure speciali del secondo comma e l'aggravante comune del danno di rilevante gravità, ex art. 61, primo comma, n. 7, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 2 (diretto a far residuare la procedibilità d'ufficio in presenza di aggravanti ad effetto speciale, e tali sono quelle del secondo comma dell'art. 640) e n. 3 (relativo, appunto, al danno di rilevante gravità in funzione aggravante, anch'esso idoneo a far residuare la perseguibilità d'ufficio) della legge n. 103 del 2017.
La perseguibilità a querela della fattispecie in esame è stata ulteriormente estesa con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia), in conformità all'obiettivo di deflazione processuale ivi perseguito dal Legislatore. La novella legislativa ha, di fatti, escluso la procedibilità d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il danno patrimoniale cagionato sia di rilevante gravità e sussista, dunque, l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7, c.p. (il cui riferimento è stato, di fatti, soppresso nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 640 c.p.). Ciò in quanto, coerentemente con lo speculare intervento attuato con riguardo alla fattispecie di furto, «*la rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale*

risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter c.p.» (cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 150/2022).

§ Differenze.

Il delitto di truffa presenta notevoli affinità con molteplici altri reati.

• Truffa e peculato.

Il peculato è una forma particolare di appropriazione indebita caratterizzata dal fatto di essere commessa da un pubblico ufficiale.

La distinzione tra truffa e peculato si rinviene nel fatto che, mentre nel peculato il possesso è anteriore alla condotta delittuosa, nella truffa è successivo a tale condotta, è un effetto della condotta stessa (così PANNAIN).

• Truffa e frode nell'esercizio del commercio.

L'elemento differenziale fra le ipotesi delittuose di frode in commercio e di truffa è costituito dal *quid pluris* dell'artificio o raggiro che, nel reato di truffa, si aggiunge alla materialità del reato previsto dall'art. 515 c.p. Ricorre, quindi, truffa e non frode nell'esercizio del commercio quando il venditore si sia avvalso di mezzi artificiosi per trarre in inganno l'acquirente inducendolo ad accettare prestazioni diverse da quelle pattuite.

• Truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento

Il criterio distintivo tra i due reati si rinviene nel ***modo*** in cui il colpevole ottiene il possesso della cosa: in caso di truffa, la cosa gli è data *volontariamente* dalla vittima, indotta dall'errore che ne vizia la volontà, mentre nel furto è ottenuta *contro la volontà* del soggetto passivo.

• Truffa ed estorsione

Si veda quanto detto a riguardo dell'estorsione.

• Truffa ed insolvenza fraudolenta

Il reato di truffa ha, in comune, con il reato di insolvenza fraudolenta il fine del conseguimento di un *ingiusto profitto*, ma se ne differenzia per le modalità dell'azione criminosa, infatti:

- nella *truffa,* la frode viene perpetrata mediante simulazione di circostanze espressamente poste in essere per indurre altri in errore;
- nell'*insolvenza fraudolenta*, invece, l'ingiusto profitto viene conseguito mediante dissimulazione del proprio stato di insolvenza, dissimulazione che consiste in una azione di occultamento che non raggiunge l'intensità di un vero e proprio raggiro.

• Truffa e malversazione

Come ha precisato la Suprema Corte (cfr. Cass. 10-1-1985, n. 192), allorché la malversazione era figura autonoma, non ancora assorbita dall'art. 314 c.p., nuovo testo, il criterio differenziale tra la truffa e la malversazione risiede non già nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso, bensì nel modo in cui l'agente viene in possesso del denaro di cui si appropria, possesso che, nella malversazione, deriva dalla ragione di ufficio e, quindi, preesiste alla illecita conversione del danaro in profitto proprio, mentre nella truffa, consegue all'azione (artifici e raggiri) dell'agente.

• Truffa e appropriazione indebita

Nell'appropriazione indebita, l'agente devolve a proprio profitto, o a profitto di altri, denaro o cose mobili di cui egli è legittimamente in possesso intervertendo, cioè, il titolo del possesso.
Nella truffa, invece, l'agente si procura l'ingiusto profitto inducendo altri in errore, mediante artifici o raggiri, e si fa consegnare dalla vittima la cosa su cui prima non aveva alcun potere.

• Truffa e millantato credito

Si discute se tra il millantato credito e la truffa vi sia o meno differenza.
Secondo ANTOLISEI, il millantato credito è una figura speciale di truffa, con la conseguenza che i due reati non possono concorrere in quanto il primo assorbe il secondo; nello stesso senso di ANTOLISEI si sono pronunciati anche MARINI ed il PETRONE.
Secondo MANZINI e la giurisprudenza (Cass. 24-4-1985, n. 3905), invece, *i due reati differirebbero sia per l'oggetto giuridico (onore e prestigio della P.A. nel millantato credito, patrimonio nella truffa), sia per il soggetto passivo (la P.A. nel primo, il truffato nel secondo) sia per l'elemento materiale (per la truffa sono richiesti gli artifici ed i raggiri, che possono mancare nel millantato credito), sia, infine, per il conseguimento di un ingiusto profitto (che è elemento essenziale nella truffa e meramente eventuale nel millantato credito); dalle differenze dei due reati deriva che se in uno stesso fatto sono ravvisabili gli estremi della truffa e del millantato credito, l'agente risponderà di due reati in concorso* (Cass. 19-1-1987, n. 470).

§ Giurisprudenza

• *L'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno) pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché, la truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno. Conseguentemente, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui* (Cass. 2-6-1995, n. 6470).
• Il delitto di truffa si distingue da quello di **insolvenza fraudolenta** perché, *nella truffa, la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente* (Cass. 16-3-2001, n. 10792).
• Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, *l'utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza, ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri* (Cass. 2-5-2007, n. 16629).
• Nel delitto di truffa, *il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane, invece, acquisita al patrimonio altrui* (Cass. 21-1-2009, n 2808).

• In tema di truffa, *integra* ***recesso attivo****, e non desistenza, l'adoperarsi fattivamente dell'autore degli artifici e raggiri affinché il destinatario degli stessi non cada in errore* (Cass. 21-1-2010, n. 2772).
• Nel delitto di truffa, *quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie* ***«postepay»****), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima* (Cass. 11-8-2020, n. 23781).
• In tema di truffa, *è configurabile il* ***reato tentato*** *e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (cd.* ***"consegna controllata"****), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa*. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia) (Cass. 29-9-2020, n. 27114).
• In caso di **compravendita online**, *l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione delle condotte fraudolente poste in essere dall'agente* (Cass. pen. Sez. II, 31/03/2023, n. 13705).
• Integra il reato di truffa *la vendita di un medesimo oggetto a due distinti acquirenti* ***su un sito*** *di* ***e-commerce*** *ove le modalità della condotta, consistita nelle rassicurazioni agli acquirenti circa l'invio del pacco senza poi fornire la merce, rendano palese l'intento fraudolento, non potendo in tal senso ritenersi neutra la circostanza che la macchina fotografica fosse stata offerta in due distinti siti, costituendo anzi essa stessa la dimostrazione del predetto intento* (Cass. pen. Sez. II, 30/05/2022, n. 21038).

ART. 640 BIS C.P.
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1) (2).
[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, (3) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea (4) (5).
* * *

[1] Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.
[2] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
[3] La parola «sovvenzioni,» è stata aggiunta dall'art. 28 bis, comma 1, lett. d), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25.
[4] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575.
[5] Comma modificato dall'art. 30, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni». Successivamente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

L'art. 22 della **L. 19-3-1990, n. 55**, contenente *Nuove Disposizioni contro la Mafia*, ha introdotto all'art. 640 bis del c.p., un nuovo delitto di truffa aggravata, laddove la condotta abbia ad oggetto *«contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee».*
Ad opera del dall'art. 28 bis, comma 1, lett. d), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25, la condotta rilevante ai fini della fattispecie ex art. 640 bis c.p. è anche quella che abbia ad oggetto «sovvenzioni».
Si discute se la fattispecie in esame configuri una ***autonoma*** ipotesi delittuosa ovvero costituisca una semplice ***circostanza aggravante*** del delitto di truffa.
A favore della prima tesi vi è, innanzitutto, il fatto per cui il legislatore ha preferito collocare le ipotesi esame in un *diverso articolo* del codice penale, creato *ad hoc* ed, inoltre, la pena prevista è diversa e più grave di quella indicata nell'art. 640 cpv. per le altre ipotesi di truffa aggravata.
Coloro che, invece, sostengono la tesi della aggravante, rilevano che sia l'*elemento oggettivo* che l'*elemento soggettivo* sono *identici* a quelli del reato di truffa e che l'aggravamento di pena si spiega in ragione dell'oggetto materiale e del soggetto passivo. D'altra parte, lo stesso legislatore opera specifico riferimento al «fatto di cui all'art. 640 cpv.».
A favore dell'orientamento che configura la fattispecie in esame una **circostanza aggravante** si è espressa la Cassazione (Cass. Sez. Un., 10-7-2002, n. 26351).
Le Sezioni Unite hanno assegnato valore decisivo alla *tecnica di descrizione del fatto*, di rinvio a tutti gli elementi costitutivi della truffa, ferma restando l'oggettività giuridica desumibile dalla collocazione sistematica (pur sempre fra i delitti contro il patrimonio mediante frode).
La Suprema Corte, pertanto, ha chiarito il motivo per il quale il legislatore non abbia introdotto un ulteriore numero al secondo comma dell'art. 640 c.p., mediante un'analisi volta

ad evidenziare il **duplice elemento specializzante** rispetto alla truffa semplice: la ***natura pubblica del soggetto passivo*** e l'***oggetto materiale*** della condotta del reo e dell'atto dispositivo della vittima (contributo, finanziamento, mutuo agevolato, altre erogazioni).
Poiché il primo elemento specializzante è già previsto, come aggravante, nell'art. 640, 2° comma n. 1, il legislatore ha inteso introdurre una **circostanza complessa**, ex art. 68 c.p., in virtù della quale, attraverso la combinazione di più circostanze, il legislatore dà una considerazione unitaria alla circostanza così risultante, per *evitare, appunto, l'applicazione di tanti aumenti di pena quante sarebbero altrimenti le circostanze isolatamente considerate*.
In ogni caso, la norma si pone in perfetta linea con l'**art. 316 bis (malversazione a danno dello Stato)**: l'una punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, l'altra la condotta successiva all'ottenimento delle erogazioni consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui sono destinate.
Pertanto, qualora il fatto presenti gli estremi di entrambe le norme, è possibile individuare un **concorso materiale** di reati.
La fattispecie in esame, inoltre, è oggetto della clausola di riserva contenuta ex **art. 316 ter c.p.**, il cui incipit stabilisce «salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 640 bis». Con riguardo al rapporto tra le due fattispecie, giova, anzitutto, precisare che sia l'art. *316 ter c.p. sia l'art. 640 bis c.p., essendo entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione, sono applicabili anche a erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali, come sono appunto i contributi assistenziali.* Infatti, *il riferimento sia dell'art. 316 ter c.p. sia dell'art. 640 bis c.p. a "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" è, infatti, tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l'intervento pubblico, anche europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali* (Cass. SS.UU., n.16568, ud. 19.04.2007, dep. 27.04.2007; in senso conforme sulla onnicomprensività della nozione di erogazioni pubbliche dell'art. 316 ter c.p., la più recente Cass. SS.UU., n. 2125, 21/11/2021).
Dunque, le due fattispecie non possono distinguersi sulla base della natura delle erogazioni rilevanti, posto che è proprio il suddetto elemento che, al contrario, le accomuna e le distingue entrambe dalla diversa fattispecie di cui all'art. 316 bis c.p. (in proposito, Cass. pen., SS.UU., n. 16568, 27.04.2007). L'interpretazione accolta dalla suddetta pronuncia ritiene che vadano ricondotte nell'alveo dell'art. 316 ter c.p. *solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore*: dunque, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è ridotta *a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale* (Cass. SS.UU. richiamata).
Di recente, è sorto il problema di definire i rapporti della fattispecie ex art. 640 bis con il reato introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 marzo 2019, n. 26: la normativa, di fatti, ha previsto il nuovo beneficio del «Reddito di Cittadinanza» e, all'art. 7, comma 1, ha stabilito che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,

al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *commette il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p., e non il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato previsto nell'art. 316-ter c.p., colui che, utilizzando dichiarazioni mendaci e documentazione falsa, tragga in inganno l'Inps in ordine alla spettanza del Reddito di Cittadinanza a numerosi soggetti, così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di tale beneficio* (Cass. pen. Sez. II, 28/07/2022, n. 30007).
Si segnala, infine, che la norma in esame è stata oggetto di correttivi ad opera della L. 17-10-2017, n. 161, pur se il provvedimento, di ampia portata precettiva (fra l'altro, modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, dettate dal d.lgs. 6-9-2011, n. 159 ecc. «Codice antimafia»), si è limitato, nel caso della fattispecie in esame, ad un mero incremento della risposta sanzionatoria (sia nel minimo che nel massimo edittale: le parole «*da due a sette anni*» hanno sostituito le originarie «*da uno a sei anni*»), idoneo, tuttavia, a consentire l'applicabilità della misura precautelare del fermo (in precedenza non ammessa).

ART. 640 TER C.P.
FRODE INFORMATICA

Art. 640 ter - Frode informatica (1).
[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).
[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma (4) o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età~~, e numero 7~~ (5) (6) (7).
* * *

(1) Articolo inserito dall'art. 10, l. 23 dicembre 1993 n. 547.
(2) Le parole «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
(3) Comma inserito dall'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119.
(4) Le parole «e terzo» sono state inserite dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(5) Le parole «un'altra circostanza aggravante» sono state sostituite dalle parole «taluna delle circostanze

previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
(6) Le parole «talune delle circostanze previste» sono state così sostituite dalle attuali «la circostanza prevista» dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
(7) Le parole sbarrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)
Arresto: non consentito (primo comma), facoltativo (secondo e terzo comma)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita (secondo e terzo comma)
Altre misure cautelari personali: consentite (secondo e terzo comma)
Procedibilità:
- prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022: a querela di parte (ma v. art. 649-bis); d'ufficio, secondo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7;
- **dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022**: a querela di parte; d'ufficio, secondo e terzo comma ovvero qualora sussista la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età o qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale – diverse dalla recidiva – ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (v. art. 649-bis c.p.).

§ Nozione e profili strutturali.

Tale fattispecie delittuosa è stata introdotta dall'art. 10 della L. 23-12-1993, n. 547 disciplinante la cd. criminalità informatica.
Il delitto in questione punisce «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*».
L'esigenza di prevedere una fattispecie autonoma che sanzionasse la frode informatica è stata avvertita a seguito delle difficoltà incontrate dalla giurisprudenza a configurarla in termini di **truffa**, non traducendosi nell'induzione in errore di una ***persona***, bensì di un ***elaboratore elettronico.***
Attraverso tale fattispecie, si intende reprimere, dunque, la condotta dei cd. **«hackers»**, pirati dell'informatica.
Pur essendo molteplici le modalità possibili per configurare il reato, la miglior dottrina ha elaborato, sostanzialmente, tre tipi di condotta:
- *l'alterazione o l'immissione di dati;*
- *l'alterazione del cd. «software» finalizzata alla frode;*
- *l'alterazione delle informazioni (intese come correlazioni fra dati)* (così, BORRUSO).

Il reato si **consuma** *nel momento in cui l'agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessaria una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel «server»* (in tal senso, Cass. 23-7-2015, n. 32383).

§ Le figure circostanziali. In particolare, la frode mediante «furto di identità digitale».

Costituiscono *circostanze aggravanti*:

1. ***il fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;***
2. ***il fatto che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;***
3. ***il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;***
4. ***il fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.***

Tale ultima aggravante è stata introdotta dal D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito in L. 15-10-2013, n. 119 (provvedimento nato come decreto anti-femminicidio e violenza di genere, ma successivamente esteso nella sua portata riformatrice).

Per ***identità digitale*** si intende *l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico, ad un particolare utilizzatore del suddetto, sotto un processo di identificazione, consistente nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso*.

Attraverso, dunque, tale incremento di tutela dell'identità digitale, si è inteso aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi on-line, tentando di porre un argine al fenomeno delle frodi incardinate proprio sul furto di identità.

Si segnala, peraltro, che, in sede di prima stesura (quella dovuta al decreto-legge) il correttivo sanzionava la *«sostituzione dell'identità digitale»*, pur se, da subito, si segnalò l'ambiguità di tale formula, evocante, piuttosto che l'indebito utilizzo dell'identità altrui, la sua surrogazione con altra al fine di accedere ai dati raggiungibili con quella sostituita.

Facendo tesoro di tali censure, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha introdotto il riferimento al *«furto o indebito utilizzo»* dell'identità digitale.

Quanto al concetto di «**furto di identità»,** esclusa la possibilità di ricondurre la condotta all'art. **624 c.p.** (visto che l'identità, in quanto tale, non ha carattere materiale, dunque non può costituire oggetto di sottrazione o impossessamento nel senso accolto dalla disposizione citata), sembra, in proposito, potersi far riferimento alla definizione contenuta nel **D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141**, in materia di credito al consumo, il cui art. 30 bis definisce il furto d'identità come *l'impersonificazione totale* (cioè l'occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto, anche se deceduto) *o solo parziale* (realizzata, cioè, mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto).

Si è obiettato che far coincidere il furto d'identità con l'impersonificazione renderebbe poco chiaro l'ambito applicativo dell'altra condotta, quella di indebito utilizzo dell'identità digitale, posto che anche colui che faccia uso di un'identità per fini diversi da quelli per cui era stato autorizzato, impersonifica un altro soggetto.
Il *discrimen*, dunque, può identificarsi proprio nel distinguo fra *utilizzo autorizzato*, ma effettuato in modo *difforme* dalle istruzioni impartite o dalle funzioni concordate con il dominus (dunque, ***indebito***) ed utilizzo *totalmente non consentito* (mediante l'impersonificazione anzidetta, configurante il ***furto di identità***).

§ I correttivi al regime di procedibilità dovuti, dapprima, al D.Lgs. 36/2018 e, da ultimo, al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Si segnala, infine, che la figura criminosa in esame è stata oggetto di correttivi, dapprima ad opera del D.Lgs. 10-4-2018, n. 36.
Il suddetto intervento normativo ha ristretto il novero delle circostanze aggravanti in grado di determinare la **procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 61**, primo comma, c.p. – in ragione della particolare pericolosità della condotta incriminata, che approfitta di situazioni di *minorata difesa* – ma limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (sempre in conformità al criterio-delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 1) della L. 103/2017, il quale espressamente richiede che residui la perseguibilità d'ufficio ove la persona offesa sia incapace per età o per infermità), **nonché al numero 7 dell'articolo 61,** primo comma, c.p., applicabile in caso di *rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato* (come prescritto nella legge delega medesima, all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 3) anch'esso idoneo a far residuare la perseguibilità d'ufficio). La novella in esame ha fatto salva la procedibilità d'ufficio, altresì, delle ipotesi di cui al **secondo e terzo comma** (in quanto aggravanti ad effetto speciale, anche in tal caso, eccettuate dalla perseguibilità a querela, conformemente al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 16, lett. a), n. 2).
Ulteriori correttivi al regime di procedibilità della fattispecie in esame sono stati apportati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ne ha ampliato ulteriormente la procedibilità a querela. La novella ha, di fatti, ristretto la procedibilità d'ufficio alla sola ipotesi in cui ricorra l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 5, c.p. (sempre limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età), mentre l'ha esclusa qualora il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Resta salva la procedibilità d'ufficio delle ipotesi di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 640 ter c.p.

ART. 640 QUATER C.P.
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 322 TER

Art. 640 quater - Applicabilità dell'articolo 322 ter (1).
[I]. Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con

esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 32l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit..

Si noti che l'**art. 640 quater c.p.**, introdotto dalla L. 29-9-2000, n. 300, ha esteso l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 322 ter c.p. (confisca) ai reati di truffa di cui agli artt. 640, 2° comma, n. 1, 640 bis e 640 ter, 2° comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

ART. 640 QUINQUIES C.P.
FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO
CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1).
[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: d'ufficio

Ai sensi del disposto di cui all'art. 640 quinquies c.p., risponde penalmente *il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*.
Tale fattispecie rientra nel novero dei ***correttivi*** al sistema dei reati operati dalla **L. 18-3-2008 n. 48**, recante la ratifica ed esecuzione della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*, siglata a Budapest il 23 novembre 2001.
La citata Convenzione, in particolare, dedica alla frode informatica l'art. 8, il quale impegna gli Stati aderenti ad attribuire penale rilevanza al fatto di cagionare un danno patrimoniale con ogni introduzione, alterazione, cancellazione o soppressione di dati informatici, nonché con ogni interferenza nel funzionamento di un sistema informatico, con l'intento fraudolento o illegale di procurare, senza alcun diritto, un beneficio economico.

Ai fini della ricorrenza della specifica fattispecie, appaiono necessarie condotte di *alterazione del funzionamento di un sistema informatico* ovvero di *intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi*, che potrebbero non ricorrere nel caso dell'attività di certificazione. Peraltro, la nuova incriminazione appare incentrata non solo sulla semplice violazione degli obblighi del certificatore qualificato e accreditato [già sanzionata civilmente dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 del citato codice dell'amministrazione digitale], ma anche sulla effettiva ricorrenza di un ***fine*** di *ingiusto profitto o di altrui danno*.
Quanto alla struttura oggettiva della fattispecie, per ***firma elettronica***, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, noto come codice dell'amministrazione digitale, si intende *l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica*; per ***certificatore***, il *soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime*; per ***certificato qualificato***, il *certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva*.
Dalla lettera della previsione emerge come essa si sostanzi nella condotta del certificatore di firma elettronica il quale violi gli obblighi di legge indicati dalla norma (si veda, in proposito, quanto disposto dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri un danno.
A titolo esemplificativo, il terzo comma del citato art. 32 impone al certificatore che rilascia certificati qualificati di *provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, di non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare, e di non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione*.
Sul piano soggettivo, il reato è punibile a titolo di ***dolo specifico***, richiedendosi, da parte del certificatore, *la cosciente e volontaria violazione degli obblighi a suo carico citati dalla norma, finalizzata al conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto, ovvero al fatto di arrecare un danno* (obiettivi il cui mancato conseguimento non incide sulla consumazione della fattispecie).

ART. 641 C.P.
INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Art. 641 - Insolvenza fraudolenta.
[I]. Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro.
[II]. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: non consentito

Fermo: non consentito Custodia cautelare in carcere: non consentita Altre misure cautelari personali: non consentite Procedibilità: a querela di parte

§ Il bene tutelato.

Il bene tutelato dall'art. 641 c.p. è stato variamente individuato. A fronte di chi ha ritenuto che oggetto specifico della tutela sia l'*interesse pubblico* all'*inviolabilità del patrimonio* (MANZINI), altri hanno ravvisato nella *salvaguarda dei rapporti di credito* (e, più propriamente, nel rispetto dei vincoli obbligatori in genere) l'obiettivo della incriminazione (MACCAGNO BENASSIA).
Non è mancato, infine, chi ha identificato l'oggetto della tutela nella *buona fede contrattuale* (ANTOLISEI).
In realtà, la fattispecie è stata introdotta, per la prima volta, dal codice Rocco per ricomprendere alcune situazioni diffuse nella prassi, ma non riconducibili, di fatto, alla truffa, per mancanza dei relativi elementi costitutivi (in specie, gli artifici ed i raggiri).
Rispetto alla truffa, si mitiga, peraltro, il trattamento sanzionatorio, in considerazione del minor disvalore della condotta.
Nondimeno, mediante la introduzione di tale fattispecie delittuosa, il legislatore ha voluto, in sostanza, *estendere la tutela penale ai casi di inadempimento delle obbligazioni rispetto alle quali appariva* ***inadeguata la tutela civile***.
La frode presa in esame dall'art. 641 c.p. è, infatti, una frode del tutto particolare, che consiste nell'avvalersi di ***consuetudini*** create dal vivere civile, quale quella di *soddisfare il pagamento di determinate prestazioni dopo averne usufruito, in modo che chi le ha prestate non può più ottenerne la restituzione in natura*.

§ Soggetti.

Si tratta di reato comune che ha, similmente ai delitti di cui agli artt. 629, 640, 643 e 644 c.p., la caratteristica di attuarsi mediante la ***cooperazione artificiosa della vittima***: l'atto di disposizione della persona offesa è, infatti, carpito sfruttandone la *situazione di ignoranza* o di *errore*.
Soggetto passivo del reato è il ***creditore della obbligazione non eseguita***, sebbene non sia necessario che egli sia anche il soggetto passivo della condotta di dissimulazione (si pensi alla ipotesi del ristorante, laddove destinatario della dissimulazione è il cameriere, mentre il soggetto passivo è il proprietario).
In tal caso, però, deve sussistere tra i due soggetti, uno specifico *legame* di dipendenza o rappresentanza, idoneo a fondare la legittimazione della persona che subisce gli effetti del comportamento dissimulatorio.

§ Lo stato di insolvenza.

Presupposto della condotta – ed, al contempo, *oggetto* della stessa rispetto alla dissimulazione - è lo ***"stato d'insolvenza"*** dell'agente, che *deve sussistere dal momento del sorgere dell'obbligazione, fino a quello dell'adempimento*.
La nozione *penalistica* di "stato di insolvenza" non coincide con quella *civilistica*, che si fonda sull'equilibrio tra patrimonio ed obbligazioni assunte, e neppure con quella contemplata dalla *legge fallimentare*, che ha riguardo all'impossibilità di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni con mezzi normali.
L'art. 641 c.p. richiede solo l'***effettiva incapacità*** del debitore di garantire comunque il soddisfacimento del credito altrui, con la precisazione che lo stato d'insolvenza può essere *assoluto* ovvero *relativo*, riferito cioè alla specifica obbligazione assunta.
L'insolvenza sopravvenuta non integra, invece, il reato.
Il legislatore, invero, richiedendo lo stato di insolvenza quale presupposto della condotta, ha inteso punire le sole *ipotesi-limite* in cui le prospettive di adempimento appaiano, *ab initio*, pressoché inesistenti, trascurando altri comportamenti tesi a frodare le ragioni creditorie.

§ La condotta.

La condotta è mista e si articola nel **triplice momento** della ***dissimulazione*** del proprio stato di insolvenza, dell'***assunzione di una obbligazione*** e dell'***inadempimento***.
La dissimulazione è l'elemento che distingue l'insolvenza fraudolenta dalla truffa: ricorre la ipotesi di *truffa* laddove lo stato di insolvenza sia oggetto di *artifici o raggiri*; ricorre la ipotesi di *insolvenza fraudolenta* laddove, invece, lo stato di insolvenza sia oggetto di mera dissimulazione.
Anche la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito: *il reato di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta, la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente*. (Cass. Pen., 18 marzo 2010, n. 17767).
La dissimulazione, diversamente dagli artifici e raggiri, ***non*** si concretizza solitamente in un ***comportamento positivo***; la giurisprudenza ritiene che anche il ***silenzio*** possa assumere rilievo quando sia preordinato all'inosservanza degli obblighi scaturenti dal contratto.
In difetto di tale legame, di contro, il silenzio circa il proprio stato di insolvenza ricadrebbe nell'ambito della responsabilità civile.
Sulla dissimulazione dello stato di insolvenza si è pronunciata Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2012, n. 44140, laddove ha chiarito che *la dissimulazione di cui all'art. 641 c.p. può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio".*
Quanto alla ***assunzione dell'obbligazione***, la stessa deve derivare dalla volontà dell'uomo, con conseguente esclusione delle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto.
L'obbligazione rilevante ai fini della configurabilità del reato esige alcune caratteristiche: innanzitutto, ad essa deve corrispondere una *prestazione a carico della persona offesa* (il che pone fuori dalla portata dell'art. 641 le obbligazioni a titolo gratuito); deve trattarsi di una

obbligazione di *«dare»* rispetto alla quale soltanto è concepibile lo stato di insolvenza; infine, l'*obbligazione deve essere valida ed efficace* affinché sorga l'obbligo dell'adempimento (rientra, allora, nell'art. 641 l'obbligazione annullabile ma non quella invalida per causa illecita ovvero usuraria).
A fronte della formulazione letterale del primo comma *("chiunque contrae un'obbligazione"*), si è discusso se la fonte dell'obbligazione debba essere solo il ***contratto***, ovvero se possa la stessa ravvisarsi anche in altro atto che integri un negozio giuridico (quale, ad esempio, la promessa unilaterale).
Ultimo elemento necessario ai fini della sussistenza del reato è che l'obbligazione resti ***inadempiuta***, in tutto o in parte.
Giova, peraltro, precisare che la ***nozione di inadempimento penalistica*** non coincida perfettamente con quella delineata dal diritto civile (artt. 1176 e ss.), poiché, mentre il diritto privato ha riguardo all'omissione volontaria della prestazione o, almeno, all'impossibilità imputabile al debitore, il diritto penale offre al creditore una tutela più ampia attribuendo rilevanza alla semplice omissione.
L'inadempimento dell'obbligazione è l'***evento*** del reato e ***non condizione obiettiva di punibilità***: il reato, pertanto, si consuma al momento dell'inadempimento (così la giurisprudenza costante e, in dottrina, AZZALI).
Secondo ANTOLISEI e MANZINI, invece, l'inadempimento sarebbe condizione obiettiva di punibilità, per cui il reato si consumerebbe nel momento dell'assunzione dell'obbligazione (mentre per MANZINI al momento dell'inadempimento).

§ Consumazione.

Il delitto si **consuma** non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'**inadempimento**, che costituisce l'ultima fase dell'*«iter»* criminoso, dovendosi, pertanto, accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo, la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al ***termine per adempiere*** (in tal senso, Cass. 2-7-2015, n. 28117).

§ Elemento soggettivo.

La qualificazione del ***dolo*** varia a seconda che si aderisca all'opinione per cui l'inadempimento costituisce l'*evento* del reato ovvero alla tesi che lo qualifica come *condizione obiettiva di punibilità* dello stesso.
Ed infatti, nel primo caso, si parla di *dolo generico* consistente nella coscienza e volontà di assumere l'obbligazione col proposito di non adempiere e dissimulando lo stato di insolvenza, dove l'intento di non eseguire la prestazione non costituisce uno scopo specifico, bensì un elemento della condotta (il che conduce ad escludere, ai fini della configurabilità del reato, il dolo eventuale).

In base alla seconda opinione, invece, il dolo si presenta specifico, e il proposito dell'inadempimento rappresenta un «fine di profitto» (così DE MARSICO).
In ogni caso, è necessario che la volontà di non adempiere sussista all'atto dell'assunzione dell'obbligazione, in quanto il suo sorgere in un momento successivo non rileva per il diritto penale, bensì solo in sede civile.

§ L'adempimento tardivo.

Il capoverso dell'art. 641 formula una ***causa di non punibilità speciale***, prevedendo l'*estinzione del reato qualora, prima della condanna, l'obbligazione venga adempiuta*.
Il legislatore ha inteso salvaguardare il bene tutelato fino all'ultimo momento utile, ovverosia fino al momento precedente la condanna. La causa estintiva, o, più correttamente, la causa di non punibilità sopravvenuta, non ha, perciò, fondamento psicologico, ma esclusivamente *politico-criminale*, essendo prevista in considerazione dell'inopportunità di una punizione quando l'interesse messo in pericolo sia tempestivamente salvato.
A tal proposito, si è sostenuto in giurisprudenza che, avuto riguardo alla terminologia del codice secondo la quale si ha *condanna* solo quando sia contenuta in una sentenza definitiva, *l'adempimento con efficacia estintiva può effettuarsi anche dopo le sentenze di primo e secondo grado e nelle more del ricorso per Cassazione* (così Cass. 11-3-1997, n. 2318).

ART. 642 C.P.
FRAUDOLENTO DANNEGGIAMENTO DEI BENI ASSICURATI
E MUTILAZIONE FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA

Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (1).
[I]. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà [832, 922 c.c.], falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale (582, 583 c.p.m.p.) o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata [64]. Si procede a querela di parte.
[III]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato [42]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120, 649].
* * *
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273.
(2) Comma modificato dall'art. 33, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito le parole «da sei mesi a quattro anni» con le parole «da uno a cinque anni».
* * *
Istituti processuali:

Competenza: Trib. monocratico Arresto: facoltativo Fermo: consentito Custodia cautelare in carcere: consentita Altre misure cautelari personali: consentite Procedibilità: d'ufficio (primo comma); a querela di parte (secondo e terzo comma)

L'art. 642 c.p., riscritto dalla L. 12-12-2002, n. 273, sanziona penalmente *chiunque, al fine di conseguire, per sé o per altri, l'indennizzo di una assicurazione o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione*:
- (comma 1) *distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione*;
- (comma 2) *cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro*.

Tale disciplina trova applicazione *anche nel caso in cui il fatto sia commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato* (comma 3).
L'**oggetto giuridico** è da individuarsi nella *situazione patrimoniale delle imprese assicuratrici*, pur se taluni ritengono tutelato, in via indiretta, il *patrimonio dei singoli assicurati*, danneggiati dall'aumento dei premi in conseguenza delle condotte fraudolente a danno delle assicurazioni.
Quanto alle **condotte rilevanti**, con riferimento al primo comma, il citato intervento riformatore ne ha ampliato il novero, affiancando alle preesistenti (*distruzione, dispersione, deterioramento ed occultamento di cose proprie*) la *falsificazione* o l'*alterazione* di una polizza assicurativa, o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.
Quanto al secondo comma, la nuova formulazione conferma le previgenti ipotesi di *autolesione* finalizzata alla frode, cui aggiunge la *denuncia di sinistri non accaduti*, nonché la distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
E', dunque, agevolmente evincibile l'intento del legislatore di dar credito, con la modifica, alle numerose ed unanimi critiche al citato disposto, relative alla sua reale capacità di fare da efficace baluardo contro il dilagare delle frodi nei rapporti assicurativi.
Tipizzata per la prima volta nel Codice Zanardelli (art. 414), la fattispecie trovò ragion d'essere anche nella politica criminale dell'epoca fascista.
Il Codice Rocco, peraltro, oltre a confermarne le previgenti configurazioni, ne estese la portata alle condotte di occultamento della cosa propria e di cd. «autolesione», in tal modo dando corpo all'esigenza di ampliare la tipizzazione delle condotte rilevanti, in virtù dei limiti esegetici imposti dal divieto di analogia e della conseguente difficoltà di far rientrare, nei legittimi limiti di una interpretazione estensiva, numerose e sempre nuove condotte fraudolente.
L'orientamento prevalente, in dottrina e giurisprudenza, configura la fattispecie di cui si tratta quale ***reato di pericolo a consumazione anticipata***.

Da ciò consegue che il delitto si **consuma** nel momento e nel luogo in cui sono poste in essere le condotte tipizzate, a prescindere dal conseguimento dell'indennizzo o del diverso vantaggio.
A sostegno di tale conclusione, del resto, si consideri che la stessa norma qualifica l'eventuale conseguimento dell'intento perseguito dal reo come circostanza **aggravante**.
Quanto all'**elemento soggettivo,** il delitto è punibile a titolo di ***dolo specifico***, consistente nella coscienza e volontà della condotta realizzata al fine di conseguire l'indennizzo o altro vantaggio derivante dal contratto assicurativo.

Giurisprudenza.

• *L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p., si differenzia da quella di cui all'art. 640 stesso codice; sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto che la connota: «il fine di conseguire ... il prezzo di un'assicurazione contro infortuni», sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie* (Cass. 10-5-1988, n. 5785).
• *Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 c.p.) costituisce un'ipotesi criminosa* ***speciale*** *rispetto al reato di truffa (art. 640 c.p.); nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore* (Cass. 2-5-1995, n. 4828).
• *In tema di reato di frode in assicurazione, l'****integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo,*** *siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di* ***falsità in scrittura privata*** (Cass. 22-3-2007, n. 12210).
• *Integra il reato di cui all'art. 642 c.p., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada* (Cass. 16-6-2016, n. 25128).

ART. 643 C.P.
CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI

Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci.
[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

Arresto: facoltativo Fermo: non consentito Custodia cautelare in carcere: consentita Altre misure cautelari personali: consentite Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione e interesse tutelato.

L'art. 643 c.p. punisce una delle aggressioni più subdole ed insidiose della sfera personale e patrimoniale altrui, poiché realizzata *in danno di persone in stato di debolezza ed inferiorità mentale.*
Quanto all'**interesse tutelato,** si fronteggiano due orientamenti.
Il primo, prendendo atto del processo evolutivo che, a partire dalla sua previsione, nel *Code Napoleon*, ha interessato la fattispecie, ritiene che ad una tutela prettamente patrimoniale si sia sostituita, nel tempo, la tutela dello stato di minorazione psichica della vittima e, pertanto, il bene protetto sarebbe la *libertà di autodeterminazione*.
Il secondo orientamento, in considerazione della struttura e della collocazione della fattispecie, ritiene che, a tutt'oggi, l'interesse preminente del legislatore sia quello di tutelare il *patrimonio del minorato*.
Non manca poi, chi veda, nella fattispecie ex art. 643 c.p., un *reato plurioffensivo*.

§ I soggetti passivi.

La disposizione contempla tre categorie specifiche di passivi, ovverosia i ***minori***, gli ***infermi*** ed i ***deficienti psichici***. Per giurisprudenza costante, il **soggetto passivo** del reato, e quindi il **titolare esclusivo del diritto di querela**, è solo il minore o l'incapace di cui si sia abusato, non anche il terzo che abbia subito danni dal compimento dell'atto pregiudizievole.

Costui è persona danneggiata ed, in quanto, tale può esercitare la sola azione civile ex art. 2043 c.c. (Cass., sez. II, 17gennaio 2008, n. 7192).
Al proposito, si sostiene che la circonvenzione esige **un minimo di capacità di intendere e di volere** nel soggetto passivo di modo che, qualora il fatto riguardi un soggetto totalmente incapace, trovi applicazione la diversa fattispecie del **furto** (art. 624).
• I **minori**. Sono *minori* gli infradiciottenni, a seguito all'entrata in vigore della n. 39 del 1975 che ha ridotto, da ventuno a diciotto anni, il limite della maggiore età.
Si tratta di un limite inderogabile, non rilevando le eventuali eccezioni previste per la legittimazione a compiere determinati atti dalla legge civile basate su valutazioni, per lo più, estranee alla ratio della tutela penale.
Il reato di circonvenzione sarà, dunque, configurabile anche a danno dell'*emancipato*.
• Gli ***infermi psichici***. A differenza del codice Zanardelli, il codice attuale prescinde espressamente dall'interdizione e dall'inabilitazione, né richiede che lo stato d'infermità sia catalogabile fra le varie affezioni morbose di natura psichiatrica.
Ciò che conta è che si tratti di *menomazione, permanente o temporanea, della capacità d'intendere o di volere in senso naturalistico e che essa sia dovuta ad infermità psichica,*

comprensiva tanto delle malattie (forme morbose che hanno una base biologica), *quanto delle psicosi* (che, non avendo un substrato somatico, non sono considerate malattie ma anomalie, incluse le depressioni affettive, gli stati ipomaniacali, le isterie, le psicoastenie, l'epilessia, etc.)
• I ***deficienti psichici***. La deficienza psichica prevista dalla norma, in alternativa alla infermità, che connota la terza tipologia di potenziali vittime, *non va intesa in senso "clinico"*.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che lo *stato di minorazione* deve essere *effettivo, oggettivo, apprezzabile, e può riguardare la sfera intellettiva, volitiva o affettiva*.
Resta esclusa, invece, la rilevanza di mere anomalie del carattere o del temperamento che non si risolvano in un effettivo e notevole indebolimento delle facoltà intellettive o affettive.
L'accertamento e l'individuazione di queste condizioni sono affidati all'apprezzamento del giudice, il quale dovrà tener conto con concrete caratteristiche delle vittime, nonché dell'effettivo rapporto tra incube e succube (in questi termini, Cass., sez. 11, 11 dicembre 2007, n. 1404).
Nella prassi, si sono ritenute rilevanti le *manie deliranti di gelosia o di persecuzione*, l'*emarginazione ambientale* (la cosiddetta *rusticitas*), la stessa *infermità fisica*, le *crisi di astinenza* del tossicodipendente, talune *situazioni fisiche patologiche* (quali, ad esempio, il sordomutismo), la *fragilità*, la *duttilità* ed, in genere, la *debolezza del carattere* che offra agevole campo alla suggestione ed agli abusi.
Non implica invece, di per sé, uno stato di deficienza l'***età avanzata***, se non accompagnata da una menomazione sensibile delle capacità volitive o intellettive.
La Suprema Corte, in merito, ha chiarito che *lo stato di infermità o di deficienza psichica del circonvenuto non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, ma deve comunque provocare, una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; in sostanza, deve essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi* (Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2014, n. 17762).

§ La condotta.

La condotta incriminata consiste in un'attività di ***induzione***, ***mediante abuso*** *della condizione di minorazione psichica.*
Tale schema generale si articola, poi, specificamente a seconda delle vittime aggredite.
Pertanto, ove si tratti di minori, l'attività persuasiva deve tradursi in un approfittamento dei loro *bisogni, passioni o inesperienza*, mentre ove si tratti di infermi o deficienti psichici, l'abuso deve avere ad oggetto la *specifica condizione di incapacità*.
Abuso ed ***induzione*** sono, dunque, i due poli attorno ai quali ruota la costruzione del reato.
Sull'esatta funzione dei concetti di abuso ed induzione non vi è accordo in dottrina.
Secondo qualche autore, l'***abuso*** sarebbe l'autentico comportamento incriminato, mentre, l'*induzione* rappresenterebbe il mero *nesso causale* fra condotta ed evento.
Vi è, invece, chi sostiene che la menzione dell'abuso valga solo a specificare il concetto d'induzione, posto che integra il delitto solo quell'alterazione del processo di formazione della

volontà del soggetto incapace attuata mediante la strumentalizzazione della sua minorazione o della sua specifica debolezza.
Ovviamente, è richiesta, ai fini della sussistenza del reato, una ***apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione*** (con tutte le difficoltà probatorie circa l'esistenza del nesso di causalità psichica o di agevolazione).
Non sarà, pertanto, sufficiente, la ***semplice richiesta insistente*** di compiere un atto giuridico rivolta al soggetto passivo, né, tantomeno, la semplice ***accettazione della proposta*** fatta dallo stesso incapace.
L'evento di reato è duplice, poiché la condotta dell'agente deve consistere nell'induzione del soggetto passivo, che si trovi nello stato suddetto, a compiere un atto avente effetti giuridici ***(atto della vittima)*** e potenzialmente dannoso ***(effetto dannoso)***, induzione che deve esser posta in opera approfittando, servendosi delle particolari condizioni della vittima, e cioè abusando del suo stato.
L'abuso non deve necessariamente consistere in raggiri ed artifici, essendo *sufficiente una qualsiasi pressione morale, anche blanda, una attività esercitata su animi impressionabili e disposti, per le condizioni personali prima indicate, a cedere ad atti di suggestione, permeati di lusinghe, adescamenti, blandizie, promesse ecc., purché idonei allo scopo* (così ANTOLISEI e MANZINI).
L'***atto dannoso*** cui ha riguardo l'art. 643 c.p. è un qualsiasi fatto giuridico volontario da cui derivi l'acquisto, la modificazione o la perdita di un diritto (reale o di credito), sia che si estrinsechi in vero proprio negozio giuridico, sia che si concreti in un fatto meramente materiale.
Tale atto deve, comunque, essere suscettibile di produrre un effetto giuridico dannoso per chi lo compie, anche se successivamente venga annullato.
Tra l'abuso e il compimento dell'atto deve sussistere un ***rapporto di causalità***.

§ Consumazione.

Il delitto si **consuma** non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto, da parte del soggetto passivo, il compimento di un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per la vittima: per la consumazione del reato, pertanto, non si richiede il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto, e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole o di altri, è sufficiente solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine del profitto.
Si tratta, dunque, di un **reato di pericolo**; contra, però, nel senso che si tratti di reato di danno si è pronunciato PISAPIA.
Si discute in dottrina sull'ammissibilità del **tentativo**.
DE MARSICO, MANZINI e RANIERI, partendo dal presupposto che il reato in esame sia un reato di pericolo, escludono la configurabilità del tentativo, in quanto prima della consumazione non potrebbe esservi che un pericolo di pericolo (così anche la giurisprudenza prevalente).

Ammettono, invece, la configurabilità del tentativo ANTOLISEI, SINISCALCO e PISAPIA, essendo ben concepibile il compimento da parte dell'agente di atti idonei diretti inequivocabilmente a indurre l'incapace al compimento di un atto, atto non compiuto per il verificarsi di un fatto non dipendente dalla volontà dell'agente.

§ Elemento soggettivo.

Il *dolo* del reato in esame è ***specifico***, in quanto l'agente deve aver di mira il fine di conseguire, per sé o per altri, un profitto il cui raggiungimento, però, non è richiesto per l'esistenza del reato. Secondo MANZINI, il profitto cui mira l'agente deve essere ***ingiusto***, pur nel silenzio della norma, in coerenza con la patrimonialità della condotta incriminata; la giurisprudenza è oscillante. Occorre, inoltre, sotto il profilo soggettivo, che l'agente sappia o si sia reso conto, prima di abusare della vittima, del suo stato di infermità o deficienza psichica.

Giurisprudenza

• In tema di reato di circonvenzione di persona incapace previsto dall'art. 643 c.p., *per la sussistenza dell'elemento della «induzione», non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico* (Cass. 2-7-2015, n. 28080).
• Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., lo *stato di deficienza psichica o l'infermità del soggetto passivo costituisce un presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza. Ne consegue che, in mancanza di tale certezza, il reato va escluso del tutto e l'imputato assolto con formula ampia* (Cass. 25-7-1991, n. 7968).
• Per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., *è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri.* (Cass. 8-10-1992, n. 9661).

ART. 644 C.P.
USURA

Art. 644 - Usura (1).
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
[III]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli

interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (3).

[IV]. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

[V]. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

[VI]. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (4).

* * *

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 7 marzo 1996, n. 108. La pena era stata così fissata dall'art. 11-quinquies1a d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. La pena originaria era della reclusione fino a due anni e della multa da lire mille a ventimila. Il secondo comma era stato aggiunto dall'art. 11-quinquies1b d.l. n. 306, cit.

(2) Le parole «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» dall'art. 2 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. n. 306, cit., aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(3) V., in proposito, gli artt. 2, 3 e 10 l. n. 108, cit.

(4) V., circa la nozione di interessi usurari, l'art. 11d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2001, n. 24.

* * *

Istituti processuali:

Competenza: Trib. collegiale

Arresto: facoltativo

Fermo: consentito

Custodia cautelare in carcere: consentita

Altre misure cautelari personali: consentite

Procedibilità: d'ufficio

§ Il reato di usura e la normativa abrogata.

L'usura è divenuta, nel tempo, uno dei reati più ricorrenti ma, anche, uno dei reati meno accertabili e, quindi, più difficilmente perseguibili.
Ciò giustifica l'attenzione riservata dal legislatore al fenomeno usurario, ed i diversi **interventi normativi** che si sono susseguiti, nell'arco di pochi anni, sino a modificare radicalmente la struttura del reato in esame.
L'abrogata normativa presupponeva, infatti, ai fini della configurabilità del reato, l'esistenza contemporanea del ***vantaggio usurario***, di un ***obiettivo stato di bisogno*** e della ***consapevolezza***, da parte dell'agente, di tale stato e, quindi, del suo *approfittamento*.
Nella pratica, tale disciplina ha evidenziato evidenti smagliature.
In particolare, l'assenza della predeterminazione del ***tasso usurario di interessi***, lasciava ampia discrezionalità al giudice circa la possibilità di considerare (o meno) usurario un interesse, con notevoli *disparità interpretative* e vulnerazione del principio di certezza del diritto.
Dubbi di costituzionalità erano stati avanzati circa il fatto che solo la ***prestazione dell'usuraio*** doveva sempre consistere in *danaro* o *altra cosa mobile*, mentre la controprestazione non presentava questo limite.
Non sempre agevole era la dimostrazione dello ***stato di bisogno***, inteso, per lo più, come concreta limitazione della volontà del mutuatario, determinata da un'*assillante preoccupazione economica*, idonea a limitare la sua libertà di scelta negoziale.
Peraltro, parte della giurisprudenza tendeva ad identificare lo stato di bisogno con l'*indigenza economica* e ad *escluderlo* allorché esso derivasse da *grave colpa* del mutuatario (es. debiti di gioco o spese superflue) od allorché il mutuo servisse per *finalità socialmente non apprezzabili* (es. al tossicodipendente per acquisto di droga).
Proprio al fine di superare tali difficoltà, con la novella del D.L. 306/92, era stata introdotta, nel nostro codice penale, la figura dell'**usura impropria (art. 644 bis c.p.)** ad integrare la quale, allorché la vittima fosse un **imprenditore od un professionista**, era sufficiente l'approfittamento delle ***«condizioni di difficoltà economica o finanziaria»***, affrancandosi dalla necessità di dover dimostrare lo *stato di bisogno*.
In ordine al terzo requisito (soggettivo) della ***cosciente volontà di approfittare*** dello stato di bisogno del soggetto passivo, la giurisprudenza richiedeva che tale coscienza *non fosse vaga ed approssimativa, ma certa e piena*, conseguentemente, l'agente riusciva ad eludere le sanzioni penali, non riuscendosi a dimostrare la sua volontà approfittatrice (Cass. 15-4-1987, n. 3396).
Da qui la necessità di una modifica dell'art. 644 realizzata per effetto della legge 7-3-1996, n. 108.
Il nuovo art. 644, prevede, dunque, due distinte figure delittuose:
• il primo delitto, definito comunemente ***prestazione usuraria***, consiste nel *farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*;

• il secondo delitto, definito cd. ***mediazione usuraria***, consiste nel *procurare a taluno una somma di danaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario*.
L'**oggetto giuridico** della norma è costituito dall'*inviolabilità del patrimonio*, oltre che dalla *libertà di autodeterminazione negoziale* dell'individuo.
Come accennato, la sua collocazione sistematica è rimasta invariata pur dopo l'ultima novella, avvenuta con la L. 108/1996, con la quale sono scomparsi, tra gli elementi costitutivi del delitto di usura, lo ***stato di bisogno*** della vittima (lo stato di bisogno è stato trasformato in circostanza **aggravante**, secondo quanto disposto dall'art. 644, sesto comma, n. 3 c.p.) e l'***approfittamento*** da parte del soggetto agente.
Oggi, dunque, risulta evidente come il nuovo art. 644 c.p. abbia operato una **oggettivizzazione del reato di usura**: gli elementi costitutivi, oltre alla *condotta* del reo, consistente nel farsi dare o promettere, e al *carattere usurario* — in base a legge o per sproporzione — di interessi o vantaggi, sono anche la *condotta della vittima* del promettere o del dare nonché, nell'*usura cd. per sproporzione* (ex art. 644, comma quarto, c.p.), la condizione di *difficoltà economica*.

§ L'elemento oggettivo e soggettivo.

Affinché sussista il delitto di usura, in una delle forme indicate dalla norma, è necessario che *gli interessi, i vantaggi o i compensi dati o promessi* siano **usurari** rispetto alla *prestazione di dare o procurare danaro o altra utilità.*
Si pone, dunque, il problema di stabilire ***in quali casi*** gli interessi, i vantaggi o i compensi assumano carattere usurario.
Nella nuova formulazione dell'art. 644, è previsto il **tasso di interesse limite,** superato il quale, esso deve considerarsi ***sempre*** usurario.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, come modificato dal D.L. 13-5-2011, n. 70, convertito in L. 12-7-2011, n. 106, il **limite** previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, **oltre il quale gli interessi sono sempre usurari**, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma I, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, *alimentato di un quarto* (prima della riforma del 2011, l'aumento era della metà), *cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali* (il corsivo evidenzia i correttivi operati dal D.L. 70/2011).
Per la determinazione dell'entità del tasso, dispone il quarto comma dell'art. 644, **si deve tener conto** delle *commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito*.
Tale onnicomprensività della nozione di interesse serve ad evitare la possibilità di aggiramento della norma, attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.

Di rilievo è il terzo comma dell'art. 2, ove è previsto che *le banche e gli intermediari finanziari siano tenuti ad affiggere nelle proprie sedi e dipendenze, in modo visibile, la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi medi effettuate dal Ministero del Tesoro*.
Tale disposizione mira a garantire la **conoscibilità** al pubblico dei tassi medi per singole categorie di operazioni, sì da rendere irrilevante penalmente l'ignoranza o l'errore sull'entità del tasso (art. 47 c.p.).
Da tale disamina, ben si evince come la nuova formulazione dell'art. 644 c.p. sia stata costruita, dal legislatore, sotto forma di **norma penale in bianco**, in cui solo una parte del precetto è rinvenibile nell'articolo, mentre per altra parte (determinazione del tasso limite) deve farsi riferimento ad una fonte esterna diversa (il provvedimento amministrativo costituito dalla rilevazione del Ministero del Tesoro).
E' da segnalare come il terzo comma dell'articolo in esame, dopo aver indicato il tasso limite, disponga che: «*Sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano* ***comunque sproporzionati*** *rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di* ***difficoltà economica o finanziaria***».
Quest'ultima disposizione consente, dunque, di identificare l'usura anche in presenza di una ***mera sproporzione*** tra le prestazioni purché sussista una situazione di *difficoltà economica o finanziaria* della vittima.
In essa risulta assorbita la previgente figura di ***usura impropria***, dunque, **abrogata** dall'art. 1 della L. 108/96 (e che, peraltro, risultava più ristretta, in quanto richiedeva che la vittima fosse un imprenditore o un professionista, e che vi fosse l'approfittamento della situazione di difficoltà economica o finanziaria).
Va, infine, sottolineato come, in base all'attuale art. 644, la **prestazione dell'agente** (a fronte della quale sono richiesti interessi o altri vantaggi usurari) può consistere *anche in qualsiasi altra utilità* come, ad esempio, una prestazione relativa ad un bene immobile od una prestazione di energie umane, come prestazioni di servizi o di opere professionali.
Il **dolo** del reato di usura è costituito dalla coscienza e volontà di percepire interessi, vantaggi o compensi usurari.
Non è più necessaria la *consapevolezza di approfittare* dello stato di bisogno della vittima.
Si segnala che il D.L. 29-12-2000, n. 394, convertito in L. 28-2-2001, n. 24 recante un'interpretazione autentica della L. 108/96, ha precisato che, *ai fini della configurabilità del reato di usura, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel* ***momento in cui sono promessi*** *o, comunque, convenuti a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*.

§ Consumazione e tentativo.

Il legislatore del '96 ha stabilito, **eccezionalmente,** all'art. 644 ter, il ***dies a quo*** del termine di prescrizione del delitto di usura.

Di norma, infatti, non vi è una simile previsione, facendosi, di contro, applicazione delle regole generali di cui all'art. 158 c.p.
Quanto al delitto di usura, il termine di prescrizione decorre dal *giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*.
Alla luce di tale nuova previsione, oggi, in giurisprudenza, domina la ricostruzione dell'usura in termini di ***delitto istantaneo a consumazione prolungata o frazionata***, in cui *l'evento è unico, ma ha una durata prolungata nel tempo e la rilevanza della riscossione del capitale ai fini della prescrizione si giustifica come momento conclusivo di un'operazione usuraria nel suo complesso, idonea a ricomprendere anche il capitale* (Cass. 9-7-2007, n. 26553).
Ed, infatti, *i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come «post factum» non punibile della illecita pattuizione* (Cass. 9-7-2007, n. 26553).
Ciò rileva, ovviamente, a condizione che la condotta del reo rimanga unicamente quella **originaria**, cioè del farsi promettere; se intervengono condotte ulteriori di tipo *violento* (minaccia, estorsione) o di tipo *fraudolento* (concessione di dilazioni di pagamento ma tassi maggiormente usurari) siamo in presenza di ulteriori fattispecie che interrompono il prolungamento dell'evento originario e si avrà **concorso materiale di reati, eventualmente avvinti dalla continuazione**.
Il **tentativo** è configurabile secondo parte della dottrina; invece, per coloro i quali ritengono che si tratti di un reato a consumazione anticipata, il tentativo non è ammissibile.

§ Circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Sono disciplinate dal quinto comma dell'art. 644, e la loro ricorrenza determina l'*aumento di pena da un terzo alla metà*.

Il delitto di usura, in particolare, è aggravato:

1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziarla mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto, in garanzia, partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.
L'aggravante mira a reprimere il fenomeno diffuso dell'acquisizione, da parte degli usurai, spesso legati ad organizzazioni criminali, delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usurario e che, verosimilmente, non riusciranno ad onorare il debito.
Con tale meccanismo di garanzia gli usurai, con modesti finanziamenti, gravati dagli onerosi interessi, riescono ad impadronirsi, al momento del prevedibile inadempimento, di rilevanti aziende e patrimoni immobiliari.

3. se il reato è commesso in danno di persona che si trovi in stato di bisogno.

Come anticipato, prima della riforma, lo stato di bisogno rappresentava uno degli elementi costitutivi del reato. Attualmente, lo stato di bisogno integra una circostanza aggravante del delitto di usura.
Quanto alla nozione di ***stato di bisogno***, può farsi riferimento alla giurisprudenza maturatasi sotto la vigenza dell'abrogato art. 644 c.p.
Esso non va inteso come vero e proprio *stato di necessità* che annienti, in modo assoluto, la libertà di scelta del soggetto, ma è sufficiente una *qualsiasi deficienza patrimoniale* che determini *un'assillante preoccupazione economica, anche temporanea e contingente, che, limitando la volontà del soggetto passivo, lo induca a ricorrere al credito nonostante le condizioni usurarie*. È irrilevante l'***origine*** dello stato di bisogno, che può anche derivare da *cause imputabili alla vittima* (es.: debiti di gioco, sperperi ecc.).
Secondo la giurisprudenza *non sussiste* lo stato di bisogno se la vittima ha la possibilità di accedere a **mutui bancari** (Cass. 16-4-1996, n. 3713).
È necessario, comunque, che l'agente sia **a conoscenza** dello stato di bisogno della vittima o, quanto meno, che lo stesso sia riconoscibile, considerato che le circostanze aggravanti non sono imputabili a titolo di responsabilità oggettiva (art. 59, 2° comma, c.p.).

4. se il reato è commesso in danno di chi svolge l'attività imprenditoriale, professionale o artigianale.
La *ratio* di tale disposizione rende palese come la nuova normativa sull'usura non sia posta a tutela solo del patrimonio e della libertà individuale, ma anche a tutela delle *regole del mercato economico*.

5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
L'aggravante trova la sua giustificazione nella maggiore pericolosità palesata dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

§ Confisca obbligatoria.

Il 4° comma dell'art. 644 ha reso **obbligatoria la confisca dei beni collegati al delitto di usura**, ***anche in caso di patteggiamento*** (art. 444 c.p.p.), ove la regola generale è, invece, quella della restituzione delle cose sequestrate al reo (v. art. 445 c.p.p.).
La sanzione della confisca incontra, tuttavia, **due limiti**:
a) in primo luogo, essa *deve essere* ***limitata al valore degli interessi od altri vantaggi usurari***. Sicché l'usuraio può vedersi confiscare beni pari all'importo degli interessi, ma non quelli corrispondenti al valore del capitale prestato. Tale norma ben si concilia con la *nullità parziale del mutuo usurario* (nullità limitata alla clausola degli interessi, non all'intero contratto di mutuo, art. 1815 c.c.);
b) la confisca ***determina l'acquisizione, allo Stato, dei beni del reo oggetto del vincolo***. Sicché non deve pregiudicare le aspettative di restituzione di somme o di beni o del

risarcimento del danno da parte della vittima. Quest'ultima ha la legittima aspettativa di veder reintegrare la sua sfera patrimoniale dal danno subito a seguito del reato, con beni o somme di danaro che devono tornare ad essa e non essere, invece, con la confisca, acquisite dallo Stato.

Giurisprudenza

• In tema di usura, *lo* ***stato di bisogno*** *preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili, poiché la norma persegue la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore, e sussiste quand'anche l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale.* (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 7-3-1996, n. 108) (Cass. 13-2-1997, n. 1311).
• *La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di* ***ricettazione*** *del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione* (Cass. 4-7-2007, n. 25828).
• In tema di usura, *ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, costituendo lo stesso il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità da tenere a disposizione del cliente e, come tale, rientra nella tipologia degli elementi presi in considerazione dall'art. 644, comma quarto, c.p., ai fini della determinazione del tasso d'interesse usuraio* (Cass. 26-3-2010, n. 12028).

ART. 645 C.P.
FRODE IN EMIGRAZIONE

Art. 645 - Frode in emigrazione (1)
I]. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euroa 1.032 euro.
[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
* * *
(1) V. anche, in materia, l. 24 luglio 1930, n. 1278.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Trib. Monocratico (udienza prelim.)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

La norma sanziona *chiunque, con mendaci asserzioni o false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità come compenso per farlo emigrare*.
Come si vede, anche qui si tratta di **due ipotesi alternative** nelle quali il reato può essere realizzato.
Per quanto riguarda, specificamente, l'ipotesi dell'*eccitamento ad emigrare*, va rilevato come non sia necessario che l'agente abbia fatto nascere, nel soggetto passivo, la risoluzione di espatriare, bastando anche la sola opera di rafforzamento di un tale proposito già sorto.
Le due ipotesi, comunque, hanno, in comune, l'uso del ***mezzo ingannevole***, e cioè le *mendaci asserzioni* o le *false notizie*; queste possono assumere le forme più svariate, come il promettere lavoro inesistente, il magnificare le condizioni di vita esistenti in un dato paese o dipingere a foschi colori la situazione del paese in cui si vuole andare ecc.
Si discute se il delitto in esame costituisca una figura di **truffa** ovvero una figura diversa.
Secondo la giurisprudenza ed ANTOLISEI, si tratterebbe di una forma speciale del reato di cui all'art. 640 (ANTOLISEI definisce tale reato «una delle più ignobili forme di truffa»).
Per MANZINI, invece, i due reati sarebbero differenti, in quanto nell'ipotesi prevista dall'art. 645, *l'agente deve aver operato con l'intenzione reale di fare emigrare il soggetto passivo mentre*, se manca tale intenzione, ricorre il reato di truffa.
L'elemento soggettivo del reato in esame è il ***dolo generico***, e cioè la coscienza e volontà di eccitare taluno ad emigrare con assicurazioni concretamente mendaci per farsi dare o promettere danaro o altre utilità.
Il delitto si **consuma** con la *donazione o la promessa, per sé o per altri, del danaro o altre utilità come compenso dell'emigrazione*.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 645, il delitto è **aggravato** se il fatto è commesso in danno di due o più persone.

ART. 646 C.P.
APPROPRIAZIONE INDEBITA

Art. 646 - Appropriazione indebita.
[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (1).
[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata (2).
* * *

[1] L'art. 1, comma 1, lett. u) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha sostituito le parole seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000» alle parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032».
[2] Seguiva un terzo comma soppresso dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Il testo era il seguente: «Si procede d'ufficio [1144-1146 c. nav.], se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente

o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61[649; 3812, 3, 4 c.p.p.]».
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: a querela di parte, ma v. art. 649-bis

§ Definizione e scopo della norma.

Commette il delitto di appropriazione indebita *chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di danaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso*.
La storia dell'appropriazione indebita è indissolubilmente legata a quella dell'attigua fattispecie di ***furto***. Non a caso, in origine, le due condotte confluivano in un'unica figura criminosa e l'appropriazione era conosciuta con il nome di ***furtum improprium***, quale offesa alla proprietà disgiunta dal possesso.
La struttura della fattispecie delineata dal codice del 1889 aveva indotto la dottrina coeva ad individuare l'oggettività giuridica del reato nella tutela del *rapporto fiduciario* tra il proprietario ed il soggetto sul quale incombe l'onere di restituzione della cosa posseduta.
Nella vigente formulazione, invece, il superamento dei requisiti del *previo affidamento* o della *consegna* ed il connotato della *altruità* inducono, piuttosto, ad identificare il bene protetto nel *diritto di proprietà*.
Inoltre, l'aver previsto, quale circostanza *aggravante*, l'appropriazione di cose detenute a titolo di deposito necessario, può interpretarsi come chiaro indice del fatto che il rapporto di fiducia, sebbene ricorrente nella gran parte delle ipotesi, non costituisce, tuttavia, elemento indefettibile del reato.

§ Soggetti.

Soggetto passivo del reato non può che essere il *proprietario*, cui spetta la facoltà di presentare querela.
Non manca, tuttavia, chi ritiene che oggetto di protezione sia, piuttosto, l'interesse al rispetto della originaria destinazione della cosa, così, estendendo la legittimazione alla querela anche al titolare di qualsiasi diritto, reale o personale sulla res.
Soggetto attivo è *chiunque* si appropri della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualunque titolo, il possesso.
Si tratta, dunque, di un delitto comune, in cui il ***possesso*** costituisce il **presupposto del reato** ad, al contempo, lo ***spartiacque*** rispetto all'affine fattispecie di cui all'**art. 624 c.p. (furto)**, che pure ha ad oggetto i soli beni mobili.

§ Il presupposto del reato.

Come appena osservato, il presupposto della condotta è il ***possesso*** della *res* di cui il soggetto agente si appropria.
Quanto al concetto di **possesso**, è necessario avere riguardo, anche in questa sede, a quell'accezione - più ampia di quella civilistica - che di esso accoglie il diritto penale, in base alla quale *è possessore chiunque eserciti un autonomo potere di fatto sulla cosa, incluso chi ne abbia la sola detenzione, a qualsiasi titolo, purché esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza di chi abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore* (Cass. 8-05-2001, n. 21810).
Ai fini della **distinzione con il furto** è, allora, decisiva l'indagine circa il ***potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente***: se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra appropriazione indebita; in caso contrario - e cioè in caso di sottrazione, finalizzata a conseguire quel possesso - è configurabile il delitto di furto.
Attesa la *labilità* del confine tra le due fattispecie, la Suprema Corte è intervenuta, a più riprese, allo scopo di individuare la qualificazione giuridica di taluni comportamenti "*incerti*".
È stato, così, affermato, allora, che commette **furto** e non appropriazione indebita colui che si impossessi di una cosa detenuta per ragioni di ***custodia***, senza aver alcun potere dispositivo su di essa.
Altrettanto dicasi ove la relazione materiale con il bene derivi da ***rapporto di lavoro***, *soggetto ad apposita regolamentazione che non attribuisca, all'agente, alcuna disponibilità autonoma della cosa* (Cass., 14-03-2008, n. 23091).
Nell'ipotesi di prelievo e occultamento di ***merci asportate dai banchi dei grandi magazzini***, la Corte ha provveduto a qualificare la condotta come furto o appropriazione indebita, a seconda della ***"posizione"*** del soggetto che la integra.
Pertanto, se a sottrarre la merce esposta in vendita è l'*acquirente*, egli sarà considerato colpevole di furto poiché la sua condizione è quella di mero detentore.
Nel caso, invece, in cui il reato sia commesso dal *depositario, vettore o spedizioniere*, si è assunto che *per configurare l'appropriazione indebita non basti la semplice detenzione, ma occorra che i suddetti soggetti possano esercitare sulla cosa un potere analogo a quello del proprietario e fuori dalla sfera di vigilanza e disponibilità, per quanto mediata e discontinua, dello stesso* (Cass., 15-04-1985, n. 1705521).
Un particolare problema si è posto circa la configurabilità del reato, quale furto ovvero appropriazione indebita, in ordine al **cd. possesso sprangato**, cioè *quello che si costituisce sulla cosa mobile affidata entro un involucro chiuso* (esempio: deposito di una cassetta chiusa contenente danaro o gioielli o altri beni mobili).
PETROCELLI e la giurisprudenza meno recente (cfr. Cass. 13-5-1964) propendevano, in ogni caso, per il furto, ritenendo che il soggetto avesse la mera detenzione e non il possesso, per effetto della chiusura dell'involucro. Altra tesi, invece, partendo dalla distinzione tra l'involucro esterno (contenente) e la cosa mobile ivi contenuta (contenuto) sosteneva che, con riferimento al cd. contenente, l'agente, avendone il possesso, realizzava una appropriazione indebita, mentre, la condotta avente ad oggetto il contenuto fondava il reato di furto in quanto la presenza dell'involucro impediva di considerare la cosa in esso presente come posseduta dall'agente. Conseguentemente, nel caso in cui l'agente si appropriava dell'involucro chiuso, rispondeva del reato in esame nonché di furto, in concorso fra loro.

La dottrina dominante (NUVOLONE, ANTOLISEI) e la giurisprudenza più recente ritengono, di contro, la sussistenza del solo delitto di appropriazione indebita, sulla scorta del rilievo per cui *l'affidamento del contenente implica necessariamente l'affidamento e, quindi, il possesso* (come sopra specificato e non la mera detenzione*), anche del contenuto*.
Il **possesso** può essere fondato su ***"qualunque titolo"***, purché **derivativo** (e, quindi, non ottenuto mediante apprensione diretta della cosa) e *non penalmente illecito* (il possesso acquisito in conseguenza di altro reato, infatti, renderebbe impossibile quella *interversio possessionis* che costituisce elemento materiale dell'appropriazione indebita, cosicché gli eventuali atti dispositivi della cosa illecitamente ottenuta costituiranno meri *post facta* non punibili).
Nondimeno, la *res* ricevuta può essere di *provenienza illecita* perché, ad esempio, consegnata dallo stesso ladro, sempre che il soggetto ignori tale carattere, configurandosi, altrimenti, il delitto di ricettazione.
Il titolo, infine, non deve essere traslativo della proprietà, poiché oggetto dell'azione criminosa è un bene mobile altrui e l'essenza del reato consiste nell'abuso del possessore a danno del proprietario.

§ La condotta di appropriazione.

L'azione esecutiva del reato consiste nell'***appropriarsi della cosa mobile altrui***.
La nozione di ***"appropriazione"***, come tradizionalmente intesa (e come risulta dalla stessa Relazione Ministeriale al progetto di codice penale), è la ***interversione del possesso***, secondo lo schema di cui agli artt. 1141 e 1164 c.c.
In altri termini, compie un'appropriazione *colui che, possedendo inizialmente per conto di altri, cominci a possedere per conto proprio, animo domini*.
Nello specifico, si richiede la contestuale presenza di due profili dell'elemento oggettivo; uno, negativo, **cd. espropriativo**, consistente nella *definitiva esclusione del proprietario*, l'altro, positivo, **cd. impropriativo**, e consistente nella creazione di un nuovo rapporto di fatto con l'oggetto materiale dell'azione (GAROFOLI).
Da qui, di tutta evidenza appare il *discrimen* tra **furto** e **appropriazione indebita.** Nel primo caso, l'autore del delitto di furto è privo del possesso della cosa e tende ad acquistarlo; nel caso di appropriazione indebita, invece, l'autore è *già* nel possesso della cosa, ma comincia a comportarsi come *effettivo proprietario* della stessa, pur spettando ad altri il relativo titolo di proprietà.
Nel reato di appropriazione indebita, ciò che rileva è proprio l'esercizio di fatto, sul denaro o sulla *res*, di un *diritto di ampiezza e contenuti maggiori* rispetto a quelli che sarebbero consentiti dal titolo in base al quale quella disponibilità è stata effettivamente conferita.
Occorre precisare che l'appropriazione consiste non solo nel compiere atti di disposizione sulla cosa, *uti dominus*, ma si manifesta anche con l'attribuire, alla cosa, *una* ***destinazione incompatibile*** *con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso, sia mediante il* ***rifiuto ingiustificato della restituzione****, che sono indici, l'uno e l'altro, della volontà di affermazione del dominio sulla cosa posseduta* (cfr. Cass. 83/160183).

In pratica, come sinteticamente afferma ANTOLISEI, «*appropriarsi significa comportarsi verso la cosa come se fosse propria*».
È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'***omessa o ritardata restituzione*** della cosa, di per sé, quando cioè non sia accompagnata da un atto di disposizione della cosa stessa *uti dominus* (esempio: rifiuto di restituirla ad espressa richiesta del proprietario), non integri gli estremi dell'appropriazione.
Discusso è il problema se un ***uso della cosa diverso*** da quello per cui l'agente la possedeva, integri o meno gli estremi del reato in esame.
La giurisprudenza ritiene che un uso più ampio della cosa rispetto al consentito non sia, di per sé, sufficiente ad integrare l'elemento materiale del reato.
Nello stesso senso, in dottrina, è PEDRAZZI, secondo il quale l'uso indebito della cosa da parte del possessore, oltre i limiti contenuti nel titolo che legittima il possesso stesso, se è contenuto in un semplice abuso non accompagnato, però, dall'intenzione di appropriarsi della cosa, non integra gli estremi del reato.
Per ANTOLISEI, il reato deve ritenersi sussistere «*tutte le volte che il possessore sottopone la cosa ad un logorio che ne diminuisca in modo rilevante il valore*».
Secondo MANZINI, invece, il reato è escluso in caso di uso indebito solamente momentaneo della cosa posseduta, mentre sussiste se tale uso si protragga per un lasso di tempo apprezzabile.
Oggetto materiale dell'azione è il *danaro* o la *cosa mobile altrui*, come per il reato di furto.
Cosa mobile, per dottrina (PEDRAZZI, ANTOLISEI, MANZINI) e giurisprudenza costante, è *anche la cosa che, originariamente immobile, sia stata resa mobile mediante separazione dal complesso di cui faceva parte* (esempio: asportazione da parte del locatore di tubi o di rubinetti dell'immobile locatogli; contra, però la giurisprudenza che, in tali casi, ravvisa il furto (così, Cass. 14-3-1973, n. 503).
Si discute se sia ammissibile l'appropriazione di una **idea** (esempio: sfruttamento di una idea altrui per farsi rilasciare il brevetto a suo nome). La risposta sembra essere negativa, in quanto l'idea in sé non è una *cosa*; eventualmente, nel caso di specie, ricorreranno altri reati (esempio: art. 623); in tal senso, è la dottrina prevalente (ANTOLISEI, PEDRAZZI).
Nessun dubbio sussiste, invece, in ordine alla possibilità che anche le **energie** possano formare oggetto di appropriazione indebita (PETROCELLI).
Quanto, invece, al concetto di «**altruità**», si pone la nota questione se *"altrui"* sia la cosa di ***proprietà*** di altri (nel qual caso, ad esempio, non risponderebbe del reato il proprietario che si rifiutasse di restituire una cosa di sua proprietà, ma in usufrutto ad un terzo, e da questi datagli a titolo di deposito) o semplicemente la cosa in ***disponibilità*** di altri, ed è normalmente accolta tale ultima tesi.
Con riferimento all'espressione «**danaro**» contenuta nella norma, si è riconosciuta la responsabilità per il delitto *de quo* nel caso:
- del *datore di lavoro* che faccia proprie le somme dovute per contributi a carico dei dipendenti, che egli è tenuto a versare in quanto depositario, all'INPS; - del *mandatario a vendere* che, venduta la merce, non ne consegni il prezzo al mandante.

§ Consumazione e tentativo.

Il delitto si consuma nel momento in cui avviene l'***appropriazione*** del danaro o della cosa mobile altrui, non occorrendo anche che l'agente abbia conseguito un profitto.
Si noti, peraltro, che, non trattandosi di un reato di evento, la consumazione non richiede l'acquisto di una definitiva signoria sulla cosa, essendo sufficiente una condotta che manifesti, in maniera oggettivamente evidente, la volontà del reo di acquistare sulla cosa un dominio definitivo (così, FIANDACA).
Discusso è il problema se sia ammissibile il ***tentativo*** di appropriazione indebita.
La dottrina prevalente, ritenendo tale reato unisussistente, lo esclude.
ANTOLISEI, invece, lo ritiene ammissibile, escludendo che tale delitto sia unisussistente: come esempio di tentata appropriazione indebita indica il caso del soggetto che venga sorpreso nel momento in cui sta per vendere la cosa avuta in deposito.
Si dibatte, inoltre, se ricorra tale reato quando vi sia, da parte dell'agente, un **diritto di ritenzione** sulla cosa posseduta.
Al riguardo, la giurisprudenza è orientata nel senso che l'esercizio del diritto di ritenzione escluda la sussistenza del reato *de quo* solo laddove il credito esista realmente e sia, inoltre, liquido ed esigibile; se, invece, il credito non esiste o non è né liquido, né esigibile, l'agente dovrà rispondere di appropriazione indebita.
Si ammette che l'*errore di fatto* dell'agente sull'esistenza del credito, sulla sua liquidità o esigibilità, esclude la punibilità per mancanza di dolo.
Da ultimo, risolvendo un'annosa disputa, le Sezioni Unite della Cassazione, con l'escludere, per i **dipendenti bancari**, la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, ha ravvisato, appunto, il delitto di appropriazione indebita, e non già quello, più grave, di peculato, nel caso in cui tali soggetti si approprino di somme della banca (Cass., sez. Un., 7-7-1989, n. 9863).

§ Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del reato in esame è il ***dolo specifico***: infatti, occorre la *coscienza e volontà dell'appropriarsi di cosa mobile altrui accompagnata allo scopo di procurare a sé o ad altri un* ***ingiusto profitto****.*
Il dolo è escluso, pertanto, ogni qual volta il profitto avuto di mira dall'agente non sia ***ingiusto*** (esempio: appropriarsi di una cosa altrui per compensarsi di un credito certo, liquido ed esigibile che l'agente vanti verso il proprietario oppure per realizzare un vantaggio corrispondente ad un'obbligazione naturale del proprietario della cosa ecc.).
Esclude, altresì, il dolo l'***errore*** (su norma extra-penale) relativo all'altruità della cosa che induca il reo a ritenere di poter disporre della cosa come proprietario, oltre che l'intenzione di restituire la cosa sussistente al momento in cui ne acquisti il possesso.

§ Circostanza aggravante speciale.

L'appropriazione indebita è aggravata *se il fatto è commesso su cosa posseduta a titolo di deposito necessario*.
Il ***deposito necessario***, cui ha riguardo la norma, è quello previsto nell'art. **1864 del codice civile abrogato**, e cioè *quello al quale il depositante era costretto a seguito di un qualunque accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o un altro avvenimento imprevisto*; nonostante l'abrogazione della norma indicata, l'aggravante deve ritenersi ancor oggi in vigore, con riferimento alle situazioni di fatto indicate (così ANTOLISEI).
Va ricordato che, secondo MANZINI ed ANTOLISEI, per il principio dell'ammissibilità dell'analogia in *bonam partem* nel diritto penale, alla appropriazione indebita deve ritenersi applicabile la **causa di non punibilità** prevista nel capoverso dell'**art. 627 c.p.** e cioè l'esenzione da pena nel caso che il fatto sia commesso su *cose fungibili comuni* ed *il valore delle cose appropriate non ecceda la quota spettante all'autore del fatto*.
La giurisprudenza è, tuttavia, orientata in senso contrario.

§ I correttivi al regime di procedibilità, dovuti al D.Lgs. 36/2018.

A completamento di quanto finora esposto, si segnala che la figura criminosa in esame è stata oggetto di correttivi ad opera del D. Lgs. 10-4-2018, n. 36.
In particolare, attraverso la giuridica soppressione dell'ultimo comma dell'art. 646, il provvedimento legislativo ***estende il regime della procedibilità a querela, conformemente ai criteri di delega, anche alle ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita*** relative al fatto commesso su cose possedute a titolo di *deposito necessario* nonché all'aver commesso il fatto con *abuso di autorità* o di *relazioni domestiche*, ovvero con *abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità* (nessuna delle quali rientranti fra le ipotesi eccettuate dalla delega), assumendo chiaramente rilievo, in tali ipotesi, interessi e relazioni di carattere strettamente personale, per i quali la perseguibilità penale della relativa offesa non può che essere rimessa alla volontaria iniziativa del soggetto privato.

Giurisprudenza.

• *Il* ***possesso****, quale requisito per la configurabilità del delitto di appropriazione indebita, implica non già un semplice rapporto materiale tra l'agente e la cosa, ma un potere di fatto autonomo sulla cosa stessa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del titolare. Risponde, pertanto, di furto e non di appropriazione indebita chi sottragga alcuni mobili da una soffitta, della quale il proprietario gli aveva affidato le chiavi per mostrare il locale ad eventuali acquirenti* (Cass. 19-2-1986, n. 1541).
• Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, *possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione «nomine proprio» e non in «nomine alieno», come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto: deve, pertanto, escludersi possesso in senso*

penalistico in capo ad un dipendente di una Cassa di Risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui il medesimo abbia la detenzione materiale o meramente precaria al limitato fine di determinate operazioni, non potendo portarli all'esterno se non per le esigenze connesse a dette operazioni (Cass. 29-4-1994, n. 4953)

• In tema di appropriazione indebita, *il termine «appropriarsi» non significa soltanto annettere al patrimonio, ma anche disporre uti dominus sotto qualsiasi forma. Pertanto,* ***l'uso arbitrario****, nella misura in cui comporta una dismissione irreversibile del bene, non può non essere equiparato alla appropriazione in senso stretto* (Cass. 9-7-1992).

• *Poiché, ai sensi degli artt. 1705 e 1706 c.c., il* ***mandato*** *senza rappresentanza ha un'efficacia reale, oltre che obbligatoria, tanto che il mandante può agire come proprietario delle cose mobili acquistate per suo conto sia nei confronti del terzo che dello stesso mandatario, sicché il bene oggetto del contratto si considera come acquisito fin dal momento dell'esecuzione del mandato al suo patrimonio, è configurabile il delitto di appropriazione indebita nell'ipotesi in cui il mandatario disponga «uti dominus» di titoli obbligazionari acquistati per conto del mandante*. (Nell'affermare detto principio la Corte ha, altresì, precisato che, nella specie, la proprietà dei titoli di credito doveva ritenersi trasmessa al mandante in virtù del contratto, il cui effetto traslativo non richiede la consegna dei relativi documenti, necessaria esclusivamente, ai sensi dell'art. 2003 c.c., per l'esercizio dei diritti che vi sono incorporati) (Cass. 31-1-1997, n. 705).

• *Integra il delitto di appropriazione indebita,* ***l'omessa restituzione*** *della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso* (Cass. 2-2-2009, n. 4440).

• In tema di appropriazione indebita, *se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un* ***contratto di leasing****, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 c.p. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene «uti dominus», non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto* (Cass. 17-6-2016, n. 25282).

• In tema di rapporti tra appropriazione indebita e la fattispecie di cui all'art. 493-ter c.p., *la condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter c.p.* ***e non quello di appropriazione indebita****, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità*

(Cassazione penale sez. V, 05/07/2022, n. 34768).

[ART. 647 C.P.
APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE, DEL TESORO
E DI COSE AVUTE PER ERRORE O CASO FORTUITO]

Art. 647 - [Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 93 l. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «[I]. È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 309 euro: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. [II]. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a 309 euro». In relazione al testo abrogato, v. l'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. Per la responsabilità civile e per la sanzione pecuniaria civile, v. ora artt. 3, 4, comma 1 lett. d), e), f) d.lg. n. 7, cit. Per la disciplina transitoria, v. art. 12 d.lg. n. 7, cit.

L'art. 647 prevedeva **tre ipotesi minori di appropriazione indebita**, sanzionate penalmente:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Il **D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7** ha disposto l'**abrogazione** di tale ipotesi delittuosa, pur se il medesimo provvedimento ha, ad un tempo, creato una figura di **illecito civile** di analoga portata precettiva (pur se con talune peculiarità disciplinari), cui si connette l'irrogazione di una sanzione punitiva di natura civile.

ART. 648 C.P.
RICETTAZIONE

Art. 648 - Ricettazione (1).

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) (2) (3).

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4).

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (5).

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità (62 n. 4), si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione (6).
[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato (7) da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato (7) (8).
* * *
(1) Articolo sostituito dall'art. 15, l. 22 maggio 1975 n. 152. Il testo recitava: «[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ottocentomila. [II]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile».
(2) L'art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, ha inserito le parole: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)».
(3) Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena richiesta, salvo che ricorra la fattispecie di cui al secondo comma, v. art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992 n. 356, aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 giugno 1994 n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994 n. 501.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(7) La parola «delitto» è stata così sostituita dall'attuale: «reato» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n.3, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(8) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 9 agosto 1993 n. 328.
* * *
Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi aggravata di cui al primo comma secondo periodo)
Fermo: consentito (primo comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione e scopo della norma.

Risponde del delitto di ricettazione *chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare*.
Il bene giuridico protetto dalla fattispecie non è, tuttavia, pacifico e la stessa collocazione del delitto tra i "reati contro il patrimonio mediante frode" è stata duramente criticata.

Secondo la dottrina tradizionale (ANTOLISEI, MANTOVANI), la ricettazione è un reato *plurioffensivo* poiché tutela, oltre al *patrimonio*, il bene giuridico dell'*amministrazione della giustizia.*
Vi è chi, però, afferma come il delitto offenda un interesse essenzialmente *patrimoniale*, poiché la condotta punita determinerebbe il *consolidamento del pregiudizio economico* derivante dal delitto presupposto (PECORELLA).
A tale indirizzo aderisce anche la giurisprudenza maggioritaria, laddove sostiene che, dalla ricettazione discenda solamente una lesione degli interessi patrimoniali (per tale ragione, ad esempio, si è escluso che la SIAE potesse costituirsi parte civile nei processi per ricettazione di musicassette illecitamente duplicate).
Nondimeno, allo scopo di conferire un maggiore ambito applicativo al reato, parte della dottrina ha ritenuto di dover *estendere la nozione di* ***patrimonio***, quale bene giuridico tutelato dalla disposizione *de qua*, fino a ricomprendere *ogni rapporto che presenti un contenuto economico rilevante ai fini dello sviluppo della persona* (MANES).
In tale prospettiva, la *caratteristica fondamentale* di questa categoria verrebbe fornita dalla *perpetuazione di una situazione antigiuridica, relativamente ad un bene patrimoniale, che ha indubbiamente l'effetto di aggravare il danno per il titolare del bene, in quanto il passaggio da un soggetto altro ne renderebbe più complesso il recupero*.

§ Soggetti.

Soggetto attivo della ricettazione può essere *chiunque*, ad eccezione dell'***autore*** o del ***compartecipe*** del reato presupposto, come si evince dalla clausola di riserva dell'art. 648 ("*fuori dai casi di concorso nel reato*"), nonché, ovviamente, della ***vittima*** del reato presupposto.
La **mancata partecipazione** al delitto precedente costituisce, infatti, uno dei presupposti negativi del delitto.
Quanto alla nozione di ***compartecipazione*** nel delitto presupposto, merita evidenziarsi come la stessa possa aver luogo anche in modi diversi dalla partecipazione fisica, ad esempio, istigando o determinando l'altrui proposito criminoso, promettendo un aiuto qualsiasi, anche successivo alla commissione del delitto, ecc.
Ogni atto che contribuisca causalmente alla commissione del reato presupposto, costituisce, infatti, ipotesi di concorso nel reato, ragione per la quale occorrerà tracciare un ***netto discrimine*** tra le condotte di *partecipazione* ed i *comportamenti estranei* rispetto al reato - base, attesi i differenti regimi sanzionatori che ne conseguono.
Ai fini della distinzione è determinante, seppur non decisivo, l'***elemento temporale***.
Occorrerà, dunque, accertare quando sia intervenuto l'accordo: una intesa *precedente* alla commissione del delitto presupposto, tra l'autore e chi prometta assistenza od aiuto, ovvero determini o rafforzi l'altrui proposito criminoso, darà vita ad una ipotesi di **concorso** nel delitto presupposto (e non al delitto di ricettazione); se, di contro, l'attività intervenga *successivamente* alla consumazione del delitto, avrà luogo una ipotesi di **ricettazione**.

Per contro, qualora l'utilizzazione, il godimento o l'occultamento delle cose provenienti dal delitto si riconduca agli stessi *autori* del reato presupposto, ciò deve essere considerato un **post factum non punibile**, posto che il legislatore, nel prevedere la pena per il reato base, ha considerato, quale naturale sviluppo della condotta criminosa, l'attività volta al definitivo impossessamento.

§ La condotta.

Come anticipato, presupposto del delitto di ricettazione è che, *anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi* **(cd. reato presupposto)** al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.
Si è detto anche come i casi dubbi sulla configurabilità di una condotta come ***concorso*** nel reato presupposto ovvero come ***ricettazione*** siano risolti, in dottrina e giurisprudenza, attraverso un criterio cronologico.
Il reato anteriormente commesso deve consistere in un **delitto o (a seguito della riforma ex Dl.gs. 195/2021) in una contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi)**, e deve essere **effettivamente avvenuto** e non meramente supposto; è irrilevante, invece, il fatto che ne sia **noto** l'autore (Cass. 3-7-1990, n. 9573).
La giurisprudenza e la dottrina prevalente (cfr. MANZINI, ANTOLISEI) sono concordi nel ritenere che l'imputato del delitto di ricettazione debba essere mandato assolto con la formula «*perché il fatto non sussiste*», non solo quando sia stata accertata l'*inesistenza* del reato presupposto, ma anche quando sia ***dubbia*** la materialità del fatto costituente il reato presupposto.
Il reato presupposto della ricettazione *non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale*, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (in tal senso, Cass. 10-7-2013, n. 29486).
In passato, si dubitava circa la configurabilità della ricettazione nel caso in cui il delitto presupposto fosse punibile a **querela** (in senso negativo, in giurisprudenza: Cass. 6-1-1988, n. 477; in dottrina: MANZINI).
L'art. 3 della L. 9-8-1993, n. 328 ha, tuttavia, risolto in radice ogni dubbio, mediante la introduzione di un inciso, all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., laddove è ora previsto che ***la ricettazione è configurabile anche quando*** *l'****autore*** *del delitto da cui il denaro o le cose provengono,* ***non è imputabile*** *o* ***non è punibile*** *ovvero quando* ***manchi una condizione di procedibilità*** *riferita a tale delitto*.
Nessun dubbio circa la sussistenza della ricettazione nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso all'***estero***, anche se in danno di uno straniero.
La ricettazione sussiste anche se il reato presupposto è **estinto**, per prescrizione o altra causa.
Il **fatto materiale** del delitto di ricettazione si realizza nelle condotte concretantesi "*nell'acquisto, ricezione o occultamento delle cose di provenienza illecita*" ovvero attraverso "*l'intromissione*" per farle acquistare, ricevere od occultare da altri.

È, dunque, un **delitto a condotta vincolata**, essendo le quattro forme alternative di condotta tipica dettagliatamente descritte dalla norma.
• L'***acquisto*** va inteso in modo ampio, sì da ricomprendere in esso *ogni negozio, a titolo oneroso o gratuito, idoneo a trasferire la cosa nell'altrui sfera giuridica*.
Tale accezione è assunta, quasi unanimemente, dalla giurisprudenza.
Vi rientrano, quindi, anche l'acquisto a titolo ereditario, la permuta, la donazione e, per alcuni, anche la consegna a titolo di godimento o di garanzia.
• La ***ricezione***. La nozione di ricezione è correlata a quella di acquisto ed ha carattere residuale. Essa ricomprende *tutte le forme di conseguimento della disponibilità della cosa di illecita diverse dall'acquisto* (si tratta, ad esempio, dei diritti personali di godimento, come locazione, comodato o deposito).
• La condotta di ***occultamento*** si realizza, invece, con il *nascondimento, anche temporaneo, della cosa*. Essa presuppone necessariamente che l'autore abbia già ricevuto la cosa e, pertanto, si è dubitato circa l'*autonomia* di tale condotta tipica. Un caso in cui l'occultamento assume valenza autonoma si potrà avere nell'ipotesi in cui il soggetto acquisti il bene in buona fede e lo occulti successivamente alla sopravvenuta conoscenza della sua provenienza delittuosa.
• ***Intermediazione*.** L'ultima forma tipica di condotta riguarda l'intermediazione nella ricettazione della *res* delittuosa da parte di altra persona. Non è necessaria un'attività di mediazione in senso civilistico perché il reato si realizza con la semplice *messa in contatto (anche indiretta) delle due parti* purché finalizzata, in modo univoco e idoneo, all'acquisto, ricezione od occultamento dei proventi del reato.

§ L'oggetto materiale.

L'oggetto materiale della condotta di ricettazione è costituito dal ***denaro*** o dalle ***cose***.
La nozione di ***cosa*** è controversa: si discute se ad essa siano riconducibili anche le semplici ***utilità*** (cioè i servizi) o le altre attività ottenute con denaro di provenienza illecita.
Esclude tale ipotesi la dottrina maggioritaria, sul rilievo che non vi sia equivalenza tra il concetto di *cosa* e quello, più ampio, di *bene*. La questione da tempo non è direttamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e le pronunce più risalenti si indirizzano a favore della tesi estensiva.
La ricettazione di **beni immateriali** come l'***energia*** o i ***programmi di know how*** è, generalmente, ammessa dalla dottrina.
Più problematica appare, invece, l'ammissibilità della ricettazione di **beni immobili**.
Il tenore letterale della norma non la esclude e, su questa via, si sono mosse dottrina e giurisprudenza.

§ L'elemento soggettivo.

L'elemento psicologico della ricettazione consta di entrambi i profili del dolo, ***generico e specifico***.
Quanto al *dolo generico*, sul piano "volitivo" deve esserci la *volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intromettersi* e sul piano "cognitivo", deve sussistere la *consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose*.
Tale certezza deve necessariamente *precedere* la ricezione della cosa, in caso contrario, se la consapevolezza interviene successivamente, potrà, al limite, configurarsi una responsabilità ex art. 709 c.p., per omessa denuncia di cose di provenienza sospetta.
La **prova** della consapevolezza, per costante giurisprudenza, *può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla «res» siano così gravi e univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre* (in tal senso Cass. 2-2-2007, n. 4170).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito come la prova dell'elemento soggettivo possa essere desunta anche dall'***omessa (o non attendibile) indicazione della provenienza*** della cosa ricevuta, la quale deve, quindi, interpretarsi come elemento rivelatore della volontà di occultamento (Cass., 11-06-2008, n. 25756).
Secondo la costante giurisprudenza, non è indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla ***precisa e completa conoscenza*** delle circostanze di tempo, di modo e di luogo o alla qualificazione giuridica del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
In base ai principi generali sul dolo, l'**errore di fatto** sulla provenienza delittuosa della cosa, esclude il reato. Per la giurisprudenza, non rileva l'errore sulla norma penale che qualifica il fatto come reato presupposto, né l'erroneo convincimento circa la sussistenza di cause di improcedibilità del reato presupposto.
Accanto al dolo generico deve ricorrere il fine, ulteriore **"di procurare a sé o ad altri un profitto"** ***(dolo specifico)***. È pacifico come, tra gli "altri", cui è finalizzato il profitto non possa essere ricompreso l'autore del reato.
L'espressione **altri** contenuta nell'art. 648 ha, come osserva ANTOLISEI, ha un contenuto più ristretto di quello che presenta negli altri delitti contro il patrimonio, poiché esclude, oltre agli autori ed ai compartecipi del reato presupposto (se, infatti, l'azione fosse commessa per procurare ad essi il profitto si avrebbe concorso nel reato presupposto e non ricettazione), anche la ***vittima*** del reato precedente, *in quanto non risponde del delitto di ricettazione chi abbia acquistato la cosa di provenienza delittuosa per restituirla alla vittima del reato presupposto*.
Chi acquista dal ricettatore essendo consapevole della provenienza delittuosa della cosa commette, a sua volta, ricettazione: è ben configurabile, perciò, la cd. **ricettazione a catena**.

Quanto alla nozione di ***profitto***, esso è integrato da *qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale* (ad es. scopi politici, morali etc.).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito: "*In tema di elemento psicologico del reato ricettazione, secondo un orientamento risalente, ma del tutto pacifico, di questa Corte, la nozione di profitto prevista dall'art. 648 c.p., comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga conseguire. Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che anche una utilità esclusivamente morale possa integrare il fine di profitto*". Ciò nonostante, pacifico che "*la nozione di utilità non possa essere forzata fino al punto di includervi anche la mera utilità negativa, vale a dire ogni circostanza che, senza ledere diritti od interessi altrui, si risolva in una mera lesione della sfera soggettiva dell'agente*". Di conseguenza, "*il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall'art. 648 c.p., per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l'agente agisca allo scopo commettere un'azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica*" (Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2013, n. 28410).
L'art. 648 non richiede che il profitto sia ***ingiusto***.
Esso, infatti, può anche essere giusto ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti, in luogo del delitto di ricettazione, si configura la diversa fattispecie di favoreggiamento reale.

§ Approfondimenti: ricettazione e dolo eventuale.

Con riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa da parte del ricettatore, è stato precisato che non è necessario che l'agente abbia la completa cognizione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del delitto presupposto, essendo sufficiente la *consapevolezza di acquistare cose provenienti da un delitto*, qualunque esso sia; è, perciò, del tutto irrilevante l'erroneo convincimento, da parte dell'agente, che il fatto oggettivamente presupposto integri un delitto diverso da quello, in effetti, commesso.
Secondo ANTOLISEI, il dolo può anche essere **eventuale**, per cui sussiste la consapevolezza richiesta dall'art. 648 c.p. anche laddove, nella mente del reo, si sia affacciato il dubbio circa la provenienza delittuosa del denaro ovvero della cosa, ma, nonostante ciò, egli abbia agito, accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni della legge (così, anche Cass. 31-5-1993).
La giurisprudenza, finora orientata, prevalentemente, per la tesi negativa, sembra orientarsi, invece, per quella positiva, ammettendo il *dolo eventuale in tutte le ipotesi in cui l'agente riceva la cosa, rappresentandosi l'eventualità della sua provenienza illecita ed accettandone il rischio* (così, Cass. 2-3-1996, n. 2311).
Tale opzione teorica è stata accolta, da ultimo, anche dalle **Sezioni Unite della Cassazione** (Sent. 30-3-2010, n. 12433), le quali hanno affermato che *l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato* ***anche dal dolo eventuale****, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. Il dolo eventuale,* puntualizza ulteriormente la medesima Corte, *riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto*

della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza.
Quanto, invece, alla diversa – ma correlata - questione relativa ai **criteri discretivi** tra elemento soggettivo del delitto di **ricettazione** (anche nella forma del dolo eventuale) ed elemento soggettivo nella **contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.**, la Suprema Corte ha esattamente chiarito come, *in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice* ***mancanza di diligenza*** *nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza*. (Cassazione penale, sez. II, 21/04/2017, n. 25439).
Ed, ancora, *ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno* (Cassazione penale, sez. II, 11/11/2016, n. 51056).

§ Figure circostanziali, alla luce del D.L. 93/2013.

Tra i correttivi codicistici dettati dal D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito in L. 15-10-2013, n. 119 (noto come decreto contro il femminicidio e la violenza di genere), rientra la creazione di talune fattispecie aggravate del delitto di ricettazione, configurabili qualora i relativi ***reati presupposti*** siano la **rapina** e l'**estorsione aggravata**, nonché il neointrodotto **furto aggravato di materiali infrastrutturali connessi a pubblici servizi** (1° comma), con l'evidente intento politico-criminale di predisporre una controspinta psicologica, a carattere generalpreventivo, diretta a disincentivare la perpetrazione dei suddetti gravi reati.
Si ritiene, peraltro, che, ai fini della sussistenza della aggravante, sia necessaria la **consapevolezza**, da parte del ricettatore, della provenienza, della *res*, da uno dei reati indicati (ciò, se appare di agevole dimostrazione per la *res furtiva*, avuto riguardo alle peculiari modalità di confezionamento del metallo, non lo è altrettanto per i delitti di estorsione aggravata e rapina).
Il reato è, invece, ***attenuato qualora la ricettazione sia di particolare tenuità*** (4° comma).
La valutazione concernente l'eventuale sussistenza di tale attenuante *non deve avere riguardo soltanto al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni oggettivamente prodotti quale conseguenza diretta del fatto reato, la cui consistenza deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti* (in tal senso Cass., Sez. Un., 26-9-2007, n. 35535).

§ Le ultime modifiche ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, ha recepito e dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, riformando la disciplina dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.
Si tratta, tuttavia, di interventi minimali sulle suddette fattispecie, dato che il nostro assetto normativo era «già largamente conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1673», dunque il suo recepimento ha richiesto solo «interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti» (v. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 195/2021). In particolare, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 648 c.p., l'intervento (ex art. 1, comma 1, lett. c, del D.lgs. 195/2021) è consistito nell'introduzione di due nuovi commi dopo il comma primo: l'attuale secondo comma, che ha esteso il novero dei reati presupposto – con un'autonoma cornice edittale – anche ai fatti riguardanti denaro o cose provenienti da **contravvenzioni**, purché si tratti di contravvenzioni di una determinata gravità (ossia **punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi**); l'attuale terzo comma, invece, ha introdotto una **nuova ipotesi di cd. ricettazione aggravata**, costituita da per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (come era già previsto per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio). Infine, l'intervento in esame ha previsto la modifica del comma secondo, consistita nella **rimodulazione della cornice edittale** per l'ipotesi di cd. ricettazione attenuata (**fatto di particolare tenuità**), distinguendole sulla base del fatto che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione.
Infine, l'art. 1, comma 1, lett. c, n. 3, del D.Lgs. 195/2021 ha rimodulato la clausola di estensione della punibilità prevista all'ultimo comma, adeguandola all'espansione del novero dei reati presupposto anche alle contravvenzioni, per il caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso.

ART. 648 BIS C.P.
RICICLAGGIO

Art. 648 bis - Riciclaggio (1).
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ~~non colposo~~, (2) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (3).
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi (4).
[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
* * *
(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., in l. 18 maggio 1978, n. 191, e da

ultimo sostituito dall'art. 4, l. 9 agosto 1993, n. 328.
(2) Le parole «non colposo» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(3) La L. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «1.032 euro a 15.493» con le parole: «5.000 euro a 25.000». Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 L. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
(4) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Generalità e nozione del reato.

L'art. 4 della **L. 9-8-1993, n. 328** ha modificato l'art. 648 bis, già introdotto dal D.L. 21-31978, n. 59 e modificato dalla L. 19-3-1990, n. 55, adeguandone il testo alla *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reati fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990*.
Per effetto di tale ultima modifica legislativa, risponde del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. *chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da* ***delitto o*** *(a seguito del D.Lgs. 195/2021)* ***da contravvenzione che preveda l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*** *ovvero compia, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*.
Per espressa disposizione codicistica, il delitto sussiste – così come per la ricettazione -, *anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono* ***non è imputabile*** *o* ***non è punibile*** *ovvero quando* ***manchi una condizione di procedibilità*** *riferita a tale delitto.*
Scopo della norma è quello di impedire che, dopo la commissione di un reato, persone diverse dagli autori o dai compartecipi possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal reato medesimo o aiutare gli autori di tale reato ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa alla individuazione dei colpevoli.
L'art. 648 bis fonda, dunque, una fattispecie ***plurioffensiva*** in quanto è posta, sì a tutela del *patrimonio*, ma anche dell'*amministrazione della giustizia* e dell'*ordine pubblico*.

§ Presupposto per l'esistenza del reato

Presupposto dell'esistenza del reato è che, *anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro* ***delitto o contravvenzione*** *(con la cornice edittale indicata) al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato* in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente, ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.
In proposito, si è precisato in giurisprudenza, che *il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato, dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima -* ***non*** *può essere* ***solo quello temporale*** *ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di «lavare» il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delin*quere (Cass. 28-2-2007, n. 8432).
Sempre ad avviso della Suprema Corte, *il* ***delitto di associazione di tipo mafioso*** *può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso* (Cass. Sez. Un. 13-6-2014, n. 25191).
Non è, inoltre, necessario che il reato presupposto risulti **accertato** con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.
Ne consegue che *non può essere automaticamente esclusa la configurabilità del delitto di riciclaggio, per effetto della intervenuta* ***archiviazione*** *del procedimento relativo al reato presupposto, trattandosi di decisione non suscettibile di giudicato* (Cass. 13-3-2015, n. 10746).
A riguardo, va rilevato che mentre il vecchio testo dell'art. 648 bis prevedeva ben precise ipotesi di reato presupposto (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) per cui il riciclaggio era configurabile solo quando il danaro o i valori provenivano da tali delitti, il nuovo testo, invece, sanziona qualsiasi attività di riciclaggio, *qualunque sia il delitto da cui il danaro o i valori provengano.*
Tale opzione legislativa fonda sulla necessità di potenziare gli strumenti di cui l'ordinamento dispone per contrastare la criminalità organizzata la cui attività presenta, come uno dei momenti fondamentali, quello della cd. *pulitura* del provento del reato.

§ Elemento materiale.

La condotta può atteggiarsi in due modi, e segnatamente:
a) nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da reato.
È il caso di chi, ad esempio, esporti, all'estero, il danaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi. È irrilevante, naturalmente, che il denaro venga cambiato con altro danaro o con beni diversi e che i beni vengano cambiati con altri beni o con denaro: il reato sussiste in ogni caso

(così, ad esempio, risponde del reato l'impiegato di banca che ritiri il danaro e poi, per il tramite di una filiale estera della banca, acquisti all'estero beni mobili);

b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma, il reato sanziona tutte quelle attività di cd. *ripulitura* di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza di essi.

Occorre rilevare come la dottrina e la più recente giurisprudenza, dopo una prima applicazione limitata al *denaro* ed ai *valori*, facciano applicazione delle norme ***anche agli altri beni***, configurando, così, il reato in esame (e non quello di ricettazione) nei casi di vendita di *veicoli* cui siano stati contraffatti i dati identificativi del motore o cui siano state apposte targhe di pertinenza di altri veicoli (così Cass. 3-2-2003, n. 5125).

In sostanza, si può affermare che oggi, per effetto delle riforme introdotte prima dalla L. 19-3-1990, n. 55, dalla L. 9-8-1993, n. 321, ed infine dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, il reato di riciclaggio colpisce *qualsiasi forma di reinvestimento, comunque realizzato, dei profitti illeciti, qualunque sia il delitto o la contravvenzione (purché punita con i limiti edittali stabiliti) da cui essi provengono.*

§ Differenze.

Come per la ricettazione, anche per il delitto di riciclaggio, presupposto del reato è che, *anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato*. Ne deriva che il delitto di riciclaggio non è distinguibile dalla **ricettazione** sulla base dei reati presupposti, ma la differenza deve essere ricercata facendo riferimento agli **elementi strutturali**.

Le differenze strutturali si rinvengono, in particolare, sia nell'***elemento soggettivo***, dal momento che lo scopo di lucro deve costituire oggetto di *dolo specifico* nella ricettazione e di *dolo generico* nel riciclaggio, sia nell'***elemento materiale*** dei due reati ed, in particolare, nell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza che è elemento caratterizzante le condotte di riciclaggio e non di ricettazione (pertanto, qualora l'agente ponga in essere una condotta di sostituzione, che non è idonea ad ostacolare l'identificazione, il fatto potrebbe rientrare nell'alveo della più ampia fattispecie di ricettazione).

La differenza, inoltre, deve essere ricercata anche in relazione all'oggetto del dolo perché nel riciclaggio il soggetto, oltre al profitto, si deve rappresentare e volere come evento del reato anche la sottrazione della cosa alla individuazione della provenienza illecita.

§ Consumazione e tentativo.

Il delitto si consuma con la *sostituzione* o il *trasferimento* del danaro, dei beni o delle utilità indicate, ovvero col compimento di una *qualsiasi altra operazione tendente ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita*.

Pur essendo a **consumazione istantanea**, *è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive* (in tal senso, Cass. 13-7-2016, n. 29611).
È configurabile il **tentativo** di riciclaggio, *in quanto, nella vigente formulazione della fattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a consumazione anticipata* (in tal senso, Cass. 7-5-2010, n. 17694).

§ Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal ***dolo generico*** *che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza illecita di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza* (in tal senso Cass. 15-2-2007, n. 6350).
Al dolo diretto è equiparato il **dolo eventuale**, per cui se l'agente, pur non sapendolo direttamente, si è prospettata la possibilità che il danaro, i beni o le utilità da riciclare provengano da reato e, nonostante ciò, abbia egualmente compiuto il fatto materiale, così, accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 648 bis, risponderà senz'altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale.

§ Circostanze speciali.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 648 bis c.p., come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, la pena è aumentata quando ***il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale***.
Ai sensi del quarto comma, la pena è diminuita ***se il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni***.
Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 159/2011 (sostitutivo del disposto dell'art. 7 della L. 575/65, soppresso in occasione della «codificazione» della normativa antimafia, ad opera citato decreto del 2011) *le pene previste dal reato in commento sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso, si procede d'ufficio e quando il delitto è commesso da persone sottoposte a misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva.*

§ Le ultime modifiche ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, come si è già anticipato supra, ha realizzato degli interventi sulla fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p. In particolare, l'intervento è consistito nell'estendere il novero dei reati presupposto, includendovi **qualsiasi delitto, anche colposo** (come già previsto per ricettazione e reimpiego) e le **contravvenzioni punite con l'arresto**

superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (l'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 195/2021). Il delitto di riciclaggio che riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione, tuttavia, prevede un'autonoma cornice edittale, di cui al novellato comma 2, che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500.

Giurisprudenza

• Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, *non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile* (Cass. 9-1-2009, n. 495).
• Costituisce **riciclaggio** e non ricettazione la condotta di colui che *non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto* (Cass. 17-5-2010, n. 18607).

ART. 648 TER C.P.
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1).
[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (2).
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (3).
[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto (4) comma dell'articolo 648.
[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
* * *

(1) Articolo inserito dall'art. 24, l. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.
(2) L'art. 3, comma 2, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «1.032 euro a 15.493» con le parole: «5.000 euro a 25.000». Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
(3) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(4) La parola «secondo» è stata così sostituita dall'attuale «quarto» dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione e generalità.

L'art. 5 della ricordata L. 328/93 ha modificato anche l'art. 648 ter, introdotto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, laddove sanziona «*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*».

Da ultimo, l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha esteso la punibilità anche a *chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dall'ipotesi del **riciclaggio** poiché, mentre quest'ultimo prevede la *sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite*, la figura in esame punisce l'*impiego in attività economiche o finanziarie*.

In sostanza, lo scopo del legislatore era sanzionare anche quelle ***attività mediate*** che non sostituiscono, immediatamente, i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che, comunque, contribuiscono alla «ripulitura» degli illeciti capitali, e all'arricchimento delle holdings mafiose, colpendo, così, una serie di attività di investimento apparentemente legali ma che, in realtà, costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere il danaro provento di attività criminose.

Tali settori di investimento possono essere i più vari: dagli appalti, al commercio, alle concessioni, alle attività di gioco e scommesse e sino all'assistenza sanitaria (case di cura, laboratori di analisi, etc..).

§ Elemento oggettivo.

Trattasi di reato a ***forma libera,*** posto che l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche o finanziarie può essere realizzato in qualsiasi modo, attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e *finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare*.

La nozione di ***attività economica o finanziaria*** è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. ed ha riguardo *non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile* (Cass. 28-7-2016, n. 33076).

Avuto riguardo alla «*ratio*» di tale disposizione, il termine ***impiego*** va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento, per tale intendendosi «*l'utilizzazione a fini di profitto», con carattere di continuità* (la norma opera esplicito riferimento alle «attività» e, dunque, restano escluse le operazioni a carattere occasionale e sporadico) (così FIANDACA, COLOMBO).
Secondo la Suprema Corte, per configurare il reato in esame *non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti* (Cass. 17-9-2015, n. 37678).

§ Elemento soggettivo.

Il dolo richiesto è ***generico***, è, cioè, sufficiente che colui che impiega il danaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un reato.

§ Consumazione e tentativo.

Non è necessario che l'attività economica o finanziaria dia un corrispettivo, cioè che risulti in attivo, essendo sufficiente il primo impiego del denaro dei beni o delle altre utilità, indipendentemente dal risultato attivo o passivo di tale impiego. Il tentativo è ammissibile.

§ Aggravante ed attenuante speciali.

La pena è aumentata quando ***il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (comma 3)***.

La pena è, invece, diminuita ***se il fatto è di particolare tenuità*** *(in virtù del rinvio all'art. 648, comma 4).*
Trova applicazione l'aggravante di cui all'art. 71 del D.Lgs. 159/2011, di cui si è detto.

§ Le ultime modifiche ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, come si è già anticipato supra, ha realizzato degli interventi sulla fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p. In particolare, anche qui (come previsto dal generale orientamento ispiratore della riforma) l'intervento è consistito nell'estendere il novero dei reati presupposto, includendovi anche le **contravvenzioni, ma solo quelle punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi** (l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 195/2021). Il delitto di riciclaggio che riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione, tuttavia, prevede un'autonoma cornice edittale, di cui al novellato comma 2, che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500. In coordinamento con la novella operata sull'art. 648, che ora prevede l'ipotesi della ricettazione

cd. attenuata al comma 4 – e non più al comma 2 – il D.Lgs. 195/2021 ha modificato il comma 4 dell'art. 648 ter, con il – corretto – rinvio al comma 4 dell'art. 648 per rinviare all'ipotesi di ricettazione cd. attenuata.

ART. 648 TER 1 C.P.
AUTORICICLAGGIO

Art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio (1).

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto ~~non colposo~~, (2) impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

[II]. La pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (3).

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (4).

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1 (5).

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

* * *

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
(2) Le parole «non colposo» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f, n. 1), del D.Lg. 8 novembre 2021, n. 195.
(3) Questo comma è stato così aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f, n. 2), del D.Lg. 8 novembre 2021, n. 195.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f, n. 3), del D.Lg. 8 novembre 2021, n. 195.
(5) Le parole «7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono state così sostituite dalle attuali «416 bis.1» dall'art. 1, comma 1, lett. f, n. 4), del D.Lg. 8 novembre 2021, n. 195.

* * *

Istituti processuali:
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: facoltativo

Fermo: consentito (primo, terzo e quinto comma) Custodia cautelare in carcere: consentita (primo, terzo e quinto comma, ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) Altre misure cautelari personali: consentite Procedibilità: d'ufficio

§ Nozione e questioni interpretative sull'inedita figura criminosa.

La fattispecie è incardinata in un provvedimento (la L. 15-12-2014, n. 186) diretto ad introdurre disposizioni finalizzate a favorire *l'emersione ed il conseguente rientro di attività finanziarie e patrimoniali illecitamente costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato,* attraverso una procedura denominata **«collaborazione volontaria»**, puntualmente tipizzata nei suoi passaggi esecutivi (in sintesi, la "Voluntary disclosure" prevede che coloro che hanno attività e beni non dichiarati, all'estero, potranno sanare la loro posizione all'Erario pagando le imposte dovute e le relative sanzioni).
In funzione di incentivo alla collaborazione (dunque, a beneficio dei «collaboranti»), la legge prevede talune cause di esclusione dalla punibilità per determinati, significativi, reati fiscali (ad es. dichiarazione dei redditi omessa, fraudolenta o infedele, omesso versamento dell'I.V.A.) nonché per quelli di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, commessi proprio in relazione ai reati (presupposto) fiscali anzidetti (ovviamente, nei limiti delle condotte relative agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria).
Ai sensi, dunque, dell'art. 648 ter 1 c.p., risponde penalmente *chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
Se, dunque, la formulazione degli **artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.** esclude l'applicabilità dei medesimi nei casi di ***concorso*** nel reato presupposto (e dalla commissione del quale derivano i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego), la nuova fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p., di contro, sanziona proprio colui che, da ***autore monosoggettivo*** (*avendo commesso*) ovvero da ***concorrente*** (*concorso a commettere*) nel reato presupposto *compia attività finalizzate a «ripulire» le utilità provenienti dal suddetto reato* (da lui medesimo realizzato).
Orbene, prima della sua espressa tipizzazione, la punibilità dell'autoriciclaggio aveva suscitato talune perplessità, derivanti dalla mera applicazione dei principi generali del diritto penale.
In primis, si era affermato che le condotte ***post delictum*** realizzate dall'autore del reato presupposto, e tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni e del denaro, costituirebbero la normale prosecuzione del reato commesso, e, dunque, un mero ***post factum non punibile***, privo di autonomo disvalore, conseguentemente, assorbito nella fattispecie del reato presupposto.
Secondariamente, si evidenziava come le anzidette condotte sarebbero parte integrante della condotta dello stesso reato presupposto e, quindi, non punibili in ossequio al principio del ***ne bis in idem sostanziale***, per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Altri autori giungevano a sostenere che la punibilità dell'autoriciclaggio costringerebbe l'autore del reato presupposto ad **astenersi** dal compiere operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, esponendolo a un maggior rischio di essere scoperto: la fattispecie di autoriciclaggio risulterebbe, pertanto, sulla scorta di tale impostazione, in contrasto con il principio generale per cui ***nemo tenetur se detegere***.
Si è, da ultimo, sostenuto che la punibilità dell'autoriciclaggio potrebbe assoggettare l'autore del reato presupposto ad una sanzione totalmente incongrua, rispetto alla sua gravità, sia avuto riguardo alla pena prevista per il riciclaggio (potenzialmente molto più elevata di quella stabilita per il reato presupposto), sia perché, per effetto della continuazione, la medesima sanzione potrebbe essere aumentata fino al triplo. Dalla punibilità dell'autoriciclaggio potrebbe, pertanto, discendere una ***lesione del principio generale di proporzionalità della pena***.
Ciò premesso, una prima apertura normativa all'autoriciclaggio si rinviene nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il cui articolo 2 detta una definizione delle attività costituenti *riciclaggio* (pur se ai soli fini del provvedimento richiamato) priva della riserva prevista dall'art. 648 bis c.p. e, dunque, potenzialmente estesa all'autore del reato presupposto.
Si consideri, peraltro, come la punibilità dell'autoriciclaggio, pur se non espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali, sia stata insistentemente sollecitata tanto dall'OCSE (che, nel Rapporto sull'Italia del 2011, aveva rilevato come una simile lacuna normativa rischiava di indebolire la legislazione anticorruzione e non apparisse giustificata dai principi generali del diritto), quanto dal Fondo monetario internazionale, che ne raccomandava l'introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane, quanto anche da importanti istituzioni del nostro Paese, come la Procura Nazionale antimafia, che, già nel 2009, ebbe a caldeggiare l'introduzione dell'autoriciclaggio, quale strumento finalizzato ad assicurare un più incisivo contrasto all'economia sommersa ed alla criminalità organizzata che la genera.
Pertanto, l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* appariva ormai ineluttabile, anche per motivi di armonizzazione normativa in materia con altri Paesi europei, in taluni dei quali è espressamente prevista e tipizzata, mentre in altri è frutto di interpretazione giurisprudenziale.

§ Elemento oggettivo.

Come in precedenza anticipato, **soggetto attivo** del reato può essere *chiunque si sia reso responsabile del reato presupposto (quale autore monosoggettivo o concorsuale)*.
Oggetto materiale del reato sono il *denaro*, i *beni* e le *altre utilità provenienti dal reato presupposto*, beni che, dal reo, sono fatti oggetto di *impiego* (da intendere nel senso restrittivo di investimento oppure, in generale, di utilizzo nelle attività di cui si dirà, purché ritenuto soggettivamente conveniente dal reo), *sostituzione* (con tale espressione si intende riferirsi a tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, allo scopo di spezzare ogni

possibile collegamento con il reato di provenienza) o *trasferimento* (in tal caso, i beni non vengono sostituiti con altri «puliti», ma semplicemente spostati da un soggetto ad altro soggetto, sempre allo stesso fine) *in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative* (trattasi di attività idonee tutte a far conseguire profitti).
In giurisprudenza, si afferma che, *in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo, invece, nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative* (Cass. 30-9-2020, n. 27228).
Come nel riciclaggio di terzi, anche in tale figura, l'obiettivo perseguito dal reo è quello di ***ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita*** *di quanto ricavato dal reato presupposto*.
L'impiego dell'avverbio ***«concretamente»*** (inedito rispetto al riciclaggio comune) pone l'accento sulla necessità che sussista una sostanziale *idoneità* (oggetto di specifico accertamento) della condotta posta in essere al conseguimento dell'obiettivo dissimulatorio.
Sempre in analogia al riciclaggio comune, anche la previsione in esame richiama il disposto dell'ultimo comma dell'art. 648, in virtù del quale *la fattispecie è configurabile anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono,* ***non è imputabile*** *o* ***non è punibile****, ovvero quando* ***manchi una condizione di procedibilità*** *riferita a tale reato* (pur se è possibile prevedere una applicazione marginale di tale disposto, avuto riguardo al fatto che autore del reato presupposto ed autoriciclatore, come detto, si identificano nella stessa persona).
Ai sensi, infine, del quinto comma della neointrodotta disposizione, la ***punibilità del reato è esclusa qualora il denaro, i beni o le utilità anzidetti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale***.
La previsione ha la funzione di aderire alle obiezioni mosse dalla dottrina più garantista (cui appena sopra si è fatto cenno), secondo cui non è possibile punire una persona due volte per lo stesso fatto (la prima volta per il reato stesso e la seconda per il puro e semplice utilizzo di quanto dal reato medesimo ricavato, cd. autoimpiego).
Contro l'opportunità di tale disposizione, per converso, si è affermato che, a parte le enormi difficoltà interpretative di una tale locuzione, essa **non coglie la *ratio*** della punizione delle condotte di autoriciclaggio, la quale, infatti, non va individuata nella destinazione del provento al godimento proprio o altrui, ma nell'*occultamento della provenienza illecita* e nella *immissione, nell'economia legale, di capitali illeciti*.
La vera finalità sottesa all'introduzione del reato di autoriciclaggio sarebbe, più specificamente, non quella di punire il mero "lavaggio" di denaro, quanto piuttosto *l'**inquinamento** del sistema economico, imprenditoriale e finanziario attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.*
In tale prospettiva, allora, non rileva se il corrotto impieghi la tangente per acquistare un immobile per sé o per il figlio; ciò che ha rilievo è se tale acquisto sia stato realizzato con ***modalità*** tali da occultare la identificazione della illecita provenienza del denaro.
In giurisprudenza, si afferma che *non integra il delitto in esame il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. Tale deposito, infatti, non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente*

fornite dall'art. 2082 c.c. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività «economica» o «finanziaria», e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648 ter 1 c.p. "attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto" (Cass. 28-7-2016, n. 33074).

§ Elemento soggettivo.

Come nel riciclaggio comune, anche per tale inedita fattispecie, l'elemento soggettivo è da identificarsi nel ***dolo generico***.
Si richiede, infatti, la volontaria realizzazione di una o più delle condotte dissimulatorie sopra elencate, accompagnata dalla consapevolezza dell'idoneità dell'operazione realizzata a creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni autoriciclati. Deve, invece, presumersi la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, essendo il reo anche l'autore del reato presupposto.

§ Figure circostanziali.

Quanto alle attenuanti, il terzo comma della norma in esame prevede una figura circostanziale del tutto analoga a quella prevista per il delitto di riciclaggio, per la quale il minor disvalore penale della condotta deriva dalla minor gravità del reato – qui, del delitto – presupposto.
Si prevede, infatti, una diminuzione della pena-base, per il *caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un* ***delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*** (salvo che il denaro, i beni o le attività provengano da delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nel qual caso, l'attenuante è esclusa dal comma successivo).
A differenza del riciclaggio, è, inoltre, prevista una **attenuante «premiale»** *per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*.
Quanto, invece, alle aggravanti, il legislatore, oltre a riprodurre la previsione del riciclaggio comune, secondo la quale ***il delitto è aggravato se commesso nell'esercizio di attività professionale,*** vi ha opportunamente affiancato ***l'attività bancaria e quella finanziaria*** (entrambe altrettanto idonee a giustificare l'incremento sanzionatorio).

§ Le ultime modifiche ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, come si è già anticipato supra, ha realizzato degli interventi sulla fattispecie di cui all'art. 648 ter.1 c.p. In particolare, l'intervento è consistito nell'estendere il novero dei reati presupposto, includendovi **qualsiasi delitto, anche colposo** (come già previsto per ricettazione e reimpiego) e le **contravvenzioni punite con l'arresto**

superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (l'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 195/2021). Il delitto di riciclaggio che riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione, tuttavia, prevede un'autonoma cornice edittale, di cui al novellato comma 2, che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500. Il D.Lgs. 195/2021 ha, inoltre, previsto l'introduzione dell'ipotesi attenuata di cui al novellato comma 3:

ART. 648 QUATER C.P.
CONFISCA

Art. 648 quater - Confisca (1).
[I]. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (2), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
[II]. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
[III]. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (3), il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
* * *
[1] Articolo inserito dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
[2] L'art. 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha inserito il riferimento all'art. 648-ter.1 nella versione precedente all'inserimento operato dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e successivamente rettificato con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017.
[3] L'art. 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha inserito il riferimento all'art. 648-ter.1 nella versione precedente all'inserimento operato dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e successivamente rettificato con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017.

Contestualmente alla previsione di un complesso di misure, adempimenti ed obblighi di controllo (taluni dei quali corredati da sanzione penale per il caso di inosservanza) a carico di determinate categorie di soggetti (fra gli altri, *intermediari finanziari* ed altri *esercenti attività finanziaria*, *commercialisti*, *revisori contabili*, etc.) finalizzati a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché di finanziamento del terrorismo, il **D.Lgs. 21-1 1-2007, n. 231**, attraverso l'inserimento nel *corpus* del codice penale, dell'**art. 648 quater**, ha previsto una **inedita figura di confisca obbligatoria**.

In particolare, ai sensi della citata disposizione, *in caso di condanna,* ***anche se patteggiata****, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter del codice penale, «[…] è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato».*

Nel caso in cui tale confisca sia impossibile, il giudice procede alla confisca **«per equivalente»**, per tale intendendosi *quella avente ad oggetto le somme di denaro, i beni o le altre utilità «[…] delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».*

Si segnala che, per effetto dei correttivi alla disposizione in commento, dovuti alla L. 15-12-2014, n. 186 l'applicabilità della confisca appena delineata è stata estesa all'ipotesi di condanna (anche patteggiata) per il delitto di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art 648 ter 1 (reato introdotto dal medesimo provvedimento di modifica).

ART. 649 C.P.
NON PUNIBILITÀ E QUERELA DELLA PERSONA OFFESA,
PER FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI.

Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

[I]. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (1);

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

[II]. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi (2) .

[III]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

* * *

[1] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, che ha inserito dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».

§ Ratio e natura dell'istituto.

L'**art. 649 c.p.** costituisce norma di chiusura nella disciplina dei delitti contro il patrimonio e prevede la non punibilità per talune categorie di soggetti, in relazione a determinate fattispecie incriminatrici.

La norma individua, in particolare, un **doppio regime di punibilità** a seconda del ***rapporto*** che lega ***autore*** e ***vittima*** dell'illecito, in virtù del quale:

• i fatti commessi in danno dei congiunti, se la vittima è il *coniuge non legalmente separato*; la *parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, l'*ascendente* o il *discendente*, un *affine in linea retta*, l'*adottante* o l'*adottato*, il *fratello* o la *sorella conviventi* con l'agente, **non sono punibili;**

• i fatti commessi in danno del *coniuge legalmente separato*, della *parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, nel caso in cui sia stata manifestata la *volontà di scioglimento* dinanzi all'ufficiale dello stato civile e *non sia intervenuto lo scioglimento* della stessa, del *fratello* o della *sorella non conviventi* con il colpevole, dello *zio*, del *nipote* o dell'*affine di secondo grado* con lui *conviventi*, **sono perseguibili a querela della persona offesa.**

La dottrina si è lungamente occupata della individuazione della ***natura giuridica*** dell'istituto, pervenendo a soluzioni non sempre uniformi.

Quanto alla ipotesi delineata nel 1° comma, le ricostruzioni prospettate hanno oscillato dalla causa d'incapacità penale, parziale e relativa, alla causa di giustificazione, alla più radicale causa di estinzione del reato.

L'opinione maggioritaria vi ravvisa, invece, una **causa personale di esclusione della punibilità in senso stretto,** destinata non già ad elidere la rilevanza penale del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione della sanzione, senza pregiudizio per la responsabilità degli eventuali concorrenti nel reato e per gli effetti civilistici dallo stesso derivanti (FIANDACA, ANTOLISEI).

L'art 649 c.p., invero, interviene su fatti criminosi completi dei loro elementi essenziali (*tipicità, antigiuridicità e colpevolezza*) facendone venir meno la sola concreta sottoposizione a pena.

Meno incerta è, invece, la qualificazione della fattispecie di cui al 2° comma, per lo più ricostruito in termini di ***improcedibilità,*** operante sul piano processuale prima che su quello sostanziale.

Controverso è, infine, il **momento di rilevanza** dell'esistenza dello *status familiare*: secondo l'orientamento che prevale, è necessario aver riguardo al ***tempus*** di commissione del fatto, restando, di contro, irrilevante ogni successiva vicenda.

Non mancano, tuttavia, opinioni che operano riferimento al momento del giudizio, focalizzando il significato della norma sull'intervento del potere punitivo (PECORELLA).

La norma risponde, evidentemente, a precise **scelte di politica criminale**, dipendenti dalla valutazione di opportunità circa l'applicazione della sanzione penale in un contesto estremamente delicato, quale quello familiare.

Ad avviso dei codificatori del 1930, infatti, le condotte integranti i delitti contro il patrimonio manifesterebbero una ***minore offensività,*** laddove realizzate avverso membro della compagine familiare.

Inoltre, la persecuzione effettiva del reato, in tali casi, provocherebbe una indubbia disgregazione dell'unità familiare, arrecando, paradossalmente, un danno maggiore rispetto a quella derivante dalla impunità dell'autore del reato.

La disposizione in esame ha, dunque, la funzione di bilanciare l'interesse statuale alla repressione degli illeciti penali alla contrapposta esigenza di tutela dell'unità familiare (ritenuta
prevalente sul bisogno di privata protezione patrimoniale, nonché sull'esigenza statale alla repressione del reato).
Non v'è dubbio sulla ***matrice fascista*** della norma, asservita alla protezione di un "*interesse superiore*" ed, inevitabilmente, posta in crisi dall'avvento della Carta Costituzionale che ha reso, evidentemente, problematica la compatibilità di una tale previsione con l'attuale assetto dell'ordinamento, proteso a riconoscere la preminenza dell'interesse dell'individuo.
La famiglia, in quanto formazione sociale a presidio della persona deve essere a questa strumentale: in altri termini, *essa non deve configurarsi quale luogo di compressione e di mortificazione dei diritti irrinunciabili ma, al contrario, come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela come persone, prima ancora che come familiari* (Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 980).

§ La struttura della causa di non punibilità.

Quanto alla struttura dell'istituto, l'art. 649, 1° comma, c.p. esclude la punibilità dell'agente sulla base di un dato formale e di uno sostanziale. Il soggetto agente, in particolare, deve rivestire lo ***status familiae*** indicato dalla disposizione e deve ***coabitare*** con il soggetto passivo del delitto.
Il 2° comma è riferito, invece, ai casi in cui difetti il secondo dei requisiti richiesti, (*convivenza*): in siffatte eventualità, la punibilità non è esclusa se la parte offesa sporge rituale querela.
L'ultima ipotesi, prevista dal 3° comma, prevede che le disposizioni dell'articolo non si applichino ai delitti preveduti dagli articoli **628, 629** e **630** e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con ***violenza*** alle persone.
Sull'esegesi del concetto di ***"violenza alla persona"*** non vi è, tuttavia, accordo in giurisprudenza.
Un primo orientamento, più restrittivo, sostiene che la norma debba essere "strettamente" interpretata, ragione per cui la causa di non punibilità potrà trovare applicazione nel caso in cui il reato sia stato semplicemente accompagnato da *mera violenza psichica*.
Più di recente, invece, la Suprema Corte ha optato per una interpretazione "più lata" della violenza, ricomprendendovi anche le manifestazioni di violenza morale.
Sulla scorta di tale impostazione, ha ritenuto, pertanto, **punibile la circonvenzione di incapace**, in danno di uno stretto congiunto, commessa con **violenza morale**, *vale a dire con una condotta che si estrinseca in un atteggiamento di intimidazione del soggetto passivo in grado di eliminare o ridurre la sua capacità di determinarsi, condizionando la sua già ridotta capacità di agire secondo la propria volontà indipendente; tale atteggiamento, infatti, è in grado di integrare quella condotta di induzione prevista e richiesta dall'art. 643 c.p. per la*

configurabilità del reato. Deve essere esclusa l'operatività della causa di non punibilità ex art. 649 c.p., atteso che il richiamo alla "violenza" contenuto nell'ultimo comma del predetto articolo deve intendersi riferito non solo alla violenza fisica, ma anche a quella morale, in quanto costituisce pur sempre una forma di coazione psichica, che può essere parificata alla violenza (Cassazione penale, sez. VI, 04/07/2008, n. 35528).

§ Il tentativo.

Quanto alla compatibilità dell'istituto con le fattispecie solo tentate, la giurisprudenza di legittimità risulta parimenti discorde.
Merita registrarsi, come da ultimo, la Suprema Corte si sia espressa nel senso di ritenere che : "*l'autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato*. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di non convalida dell'arresto fondata sulla riconosciuta operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione)" (Cass. 18/04/2019, n. 25242).
Tuttavia, deve darsi atto di come si registrino pronunzie di segno contrario, laddove si riconosce rilievo preminente, ai fini di esclusione della operatività della causa di non punibilità, all'uso della violenza : "*La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati.* (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione ai danni della madre dell'imputato) (Cass., 17/11/2016, n. 53631).

§ La convivenza more uxorio.

Un serio problema applicativo si è posto, infine, relativamente alla possibilità di ricomprendere, nella previsione dell'art. 649 c.p., le situazioni di ***convivenza more uxorio***.
La giurisprudenza di merito sembra essersi, da ultimo, orientata verso l'ampliamento dell'area di operatività della norma, sulla base di riflessioni puntuali ed indubbiamente efficaci.
Si sostiene, infatti, che l'applicabilità della disposizione alla convivenza *more uxorio* sia non solo possibile, ma dovuta, alla luce della evoluzione sociale del concetto di *famiglia*.
Ed, invero, lo stesso ordinamento riconosce e tutela le *unioni di fatto* considerandole strutture di aggregazione familiare centrali nella convivenza civile.
Sulla base di tali premesse, risulta evidente come l'unica *ratio* della esclusione della punibilità debba essere ravvisata nella tutela non della famiglia in quanto tale, così come rappresentata

dall'art. 29 Cost., ma dei *vincoli affettivi*, la cui durevolezza genera una stabile situazione di convivenza.

Nondimeno, sul punto, la **Corte Costituzionale**, investita, a più riprese sulla conformità alla Costituzione della detta esclusione, ha ritenuto ***infondata,*** *in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la q.l.c. dell'art. 649 c.p., nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del convivente* ***"more uxorio"*** (Corte Costituzionale, 25/07/2000, n. 352).

E ciò sulla scorta del rilievo per cui *non può ritenersi irragionevole ed arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio, poiché con riferimento alla prima vengono in rilievo non soltanto le esigenze delle relazioni affettive individuali, ma anche le necessità di protezione dell'istituzione familiare, basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente ravvisata nell'art. 649 c.p..*

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, alcuni arresti hanno diversamente valutato l'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p., in riferimento al soggetto che abbia commesso un reato di furto in danno del convivente *more uxorio*, ritenendo ***non punibile*** *il furto commesso in danno del convivente more uxorio, e punibile, a querela dell'offeso, quello commesso in danno di persona già convivente more uxorio* (Cass. pen., 21/05/2009, n. 32190).

Più recenti pronunce hanno, invece, ***escluso*** *l'estensione della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 c.p., al convivente more uxorio* (Cass. pen., 21/09/2015 n. 28638).

Senonché, la introduzione, ad opera del **D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, del comma 1 bis all'art. 649 c.p.,** rende palese l'intento del legislatore di voler attribuire rilievo, ai fini dell'operatività della causa di esclusione della pena in esame, all'esistenza di una **convivenza qualificata,** differenziandola quindi da quella "*more uxorio*".

Il D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, infatti, recante *modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. c)*, al fine di **armonizzare** specifici istituti con la nuova disciplina delle unioni civili, ha introdotto, nel nostro codice penale, **l'art. 574 ter.**

Tale norma prevede espressamente che, agli effetti della legge penale, il termine ***matrimonio*** si intenda riferito ***anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso***.

Parallelamente, si è introdotto il citato art. 649, comma 1 bis, a mente del quale *la* ***causa di non punibilità*** *opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.*

Conseguentemente, i più recenti arresti della Suprema Corte sono nel senso di escludere rilievo ai rapporti di convivenza "more uxorio", ai fini della operatività della causa di non punibilità (cfr., da ultimo, Cass. pen., 23/05/2019 n.37873).

ART. 649 BIS C.P.
Casi di procedibilità d'ufficio

Art. 649 bis - Casi di procedibilità d'ufficio (1).
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva (2), ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ~~o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità~~ (3) (4).
* * *

[1] Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
[2] Le parole «diverse dalla recidiva» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. q), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
[3] L'art. 1, comma 4, lett. v) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».
[4] Le parole sbarrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. q), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

A chiusura della disamina relativa ai singoli delitti contro il patrimonio, si segnala una disposizione rientrante fra i correttivi introdotti dal **D.Lgs. 10-4-2018, n. 36,** a norma della quale «*per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11,* ***si procede d'ufficio*** *qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale* ***ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità***».
Il correttivo si è sostanziato nel prevedere l'eccezionale mantenimento della **procedibilità d'ufficio** per i reati contro il patrimonio oggetto del citato intervento normativo (per tal via, resi perseguibili a querela della persona offesa), nei casi in cui ricorrano **circostanze aggravanti ad effetto speciale** (per tali intendendosi quelle comportanti un incremento sanzionatorio superiore ad un terzo), in conformità a quanto disposto dalla delega del 2017 (in particolare, all'art. 1, comma 16, lett. a), n. 2, il quale eccettua la perseguibilità rimessa alla volontà della persona offesa proprio in presenza di un fatto integrante tale tipologia circostanziale).
Ferma restando, dunque, la fondatezza di tale correttivo disciplinare, va evidenziato che il criterio di delega imponeva di mantenere la procedibilità d'ufficio anche nel caso in cui la persona offesa fosse incapace per età o per infermità o nel caso in cui il danno arrecato alla persona offesa fosse di rilevante gravità. Ed è proprio l'esigenza di attuare tali precetti delegati ad aver indotto il legislatore del 2019 ad intervenire sulla lettera della previsione in esame, attraverso la L. 9-1-2019, n. 3 («Legge spazzacorrotti»), inserendo l'inciso sottolineato in precedenza.
Tale disciplina, tuttavia, è stata ulteriormente modificata con la riforma attuata con il D.Lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). Nell'ambito del generale obiettivo dell'intervento riformatore, volto ad ampliare i casi di procedibilità a querela in ottica deflattiva, si è esclusa

la procedibilità d'ufficio, nelle fattispecie su esposte, qualora ricorra la recidiva qualificata (art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p.) e qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
In tal senso, con riguardo alla recidiva qualificata, si veda Cass. pen., sez. II, del 13/03/2023, n. 10542 (rv. 284422-01): *la recidiva, anche se qualificata ai sensi dell'art. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., è divenuta circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità dei delitti previsti dagli artt. 640, comma terzo, 640-ter, comma quarto e 646, comma secondo o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., a seguito della modifica apportata all'art. 649-bis cod. pen. dall'art. 2, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.*

→ Novità dalla Consulta rilevanti in tema di reati contro il patrimonio ←

Con pronuncia del 21 giugno 2023 (depositata in data 11.07.2023), la Corte Costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p.**, «*nella parte in cui prevede il **divieto di prevalenza** della circostanza **attenuante di cui all'art. 62, numero 4)**, c.p. **sulla recidiva** di cui all'**art. 99, quarto comma**, c.p.*». Dunque, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, qualora il fatto abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità – quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità – e, dunque, sussista la circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4, c.p., il giudice potrà ritenere la prevalenza della medesima sulla recidiva reiterata, con una conseguente decisiva calmierazione del trattamento sanzionatorio da applicare al reo.
La pronuncia in esame si inserisce nel solco dell'orientamento tracciato dalla – di poco – precedente sentenza n. 94 del 2023 (con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma – art. 69 comma 4 c.p. – nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata in tutti i casi in cui vengano in rilievo delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo), volto a sottolineare l'esigenza di «mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria».

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO IDONEI A FONDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE EX D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come ben noto, ha introdotto la responsabilità da reato degli enti: il Decreto è il risultato della L. delega n. 300/2000, che ha dato attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali straniera.

Circa la natura di suddetta responsabilità, vi è stato un ampio dibattito che ruotava attorno a tre posizioni: natura amministrativa, natura penale, tertium genus (si veda, in proposito, Cass. Pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343, sentenza ThyssenKrupp).

Oggi si condivide l'idea che la responsabilità degli enti abbia natura di tertium genus, ma sostanzialmente penale: di fatti, tale conclusione è imposta dall'afflittività delle sanzioni previste dal decreto, che qualificano il d.lgs. 231 quale *matière pénale*, concetto elaborato dalla Corte EDU (si fa riferimento ai cdd. Engel criteria, sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976).

Il riconoscimento della natura – sostanzialmente – penale è stata travagliata in quanto l'introduzione di una tale responsabilità per le persone giuridiche ha significato una vera e propria rivoluzione copernicana all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, che fino a quel momento era incentrato sull'assioma del *societas delinquere non potest*.

Ciò è stato possibile soltanto all'esito di una lunga gestazione che, muovendo attorno all'acceso dibattito dottrinario sul tema, ha consentito il superamento degli ostacoli dogmatici che si frapponevano all'introduzione di un tale tipo di responsabilità (per l'approfondimento degli ostacoli dogmatici, si veda G. DE VERO, op. cit.): i due ostacoli principali erano l'incapacità di azione e l'incapacità di colpevolezza della persona giuridica, la cui punizione avrebbe, dunque, violato il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost. Tali ostacoli sono stati superati: il primo, mediante l'applicazione della ***teoria dell'immedesimazione organica*** (istituto già presente nel diritto societario ma) ***rafforzata*** (di cui si dirà a breve); il secondo, mediante la costruzione di una nuova categoria di colpevolezza, compatibile con le caratteristiche ontologiche dell'ente e, dunque, diversa dalle tradizionali categorie della colpevolezza – il dolo e la colpa – ossia la **colpevolezza organizzativa.**

Gli **elementi costitutivi** dell'illecito dell'ente sono:

- la **commissione di un reato-presupposto**, ossia di un reato compreso nel cd. **catalogo 231**: solo le fattispecie appartenenti a tale catalogo sono idonee a comportare la responsabilità dell'ente, in ossequio al principio di legalità;
- la relazione organica e teleologica tra l'ente e l'autore del reato-presupposto (cd. rapporto di immedesimazione organica rafforzato): l'autore del reato-presupposto deve, dunque, essere un soggetto appartenente alla struttura dell'ente e che abbia agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente stesso (ex art. 5 D. lgs. 231); in proposito, si distingue fra reato commesso dal soggetto che all'interno dell'ente ricopra una

posizione di apicale (art. 5, lett. a) rispetto al soggetto che ivi ricopra la posizione di sottoposto (art. 5, lett. b);

- la colpevolezza organizzativa, ossia l'omessa adozione o l'inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato presupposto della specie di quello verificatosi. Sussiste la colpevolezza, dunque, se l'ente non ha predisposto un insieme di cautele idonee a prevenire la commissione di reati del tipo di quello realizzato (nesso tra la lacuna organizzativa e lo specifico reato realizzato); laddove il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l'idoneità del modello (eventualmente) approntato dall'ente deve superare un livello qualitativo maggiore: sarà idoneo soltanto il modello che l'apicale ha potuto violare mediante ***elusione fraudolenta*** (art. 6, lett. c), requisito non richiesto, invece, nell'ipotesi di reato commesso dal sottoposto (cfr. art. 7). In assenza dell'elusione fraudolenta, l'ente sarà ritenuto colpevole.

Per il procedimento relativo agli illeciti dipendenti da reato, l'art. 34 del D.Lgs. 231/2001 prevede che «si osservano le norme di questo capo (capo III) nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)».

Di particolare rilievo è la disciplina dettata dall'**art. 39** D.Lgs. 231 con riguardo alla **rappresentanza processuale dell'ente**: esso, infatti, stabilisce che «l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Ciò non può avvenire, però, nel caso in cui il rappresentante legale dell'ente sia anche l'imputato del reato-presupposto da cui la responsabilità dell'ente dipende: la ratio della norma è da leggere nell'evitare l'evidente conflitto di interessi che in tale situazione si verificherebbe e il conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'ente.

Le sanzioni irrogabili all'ente, all'esito del processo – previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231 – sono:

a) la sanzione pecuniaria (art. 10 e ss.);
b) le sanzioni interdittive (art. 13 e ss.);
c) la confisca (art. 19);
d) la pubblicazione della sentenza (art. 18).

In particolare, le sanzioni a contenuto patrimoniale – dunque la **sanzione pecuniaria** e la **confisca** del prezzo o del profitto del reato anche per equivalente – sono **obbligatorie**, mentre le altre sanzioni – le interdittive e la pubblicazione della sentenza – sono irrogabili solo nei casi più gravi e solo per determinate fattispecie.

La sanzione pecuniaria viene applicata **per quote** in un numero **non inferiore a cento né superiore a mille** (art. 10): l'importo di **una quota** va da un minimo di euro 258,23 (l'equivalente dell'importo di lire cinquecentomila indicato dalla norma) ad un massimo di euro 1549,37 (l'equivalente dell'importo di lire tre milioni indicato dalla norma).

L'art. 12 D.Lgs. 231/2001 prevede diverse ipotesi di **riduzione della sanzione pecuniaria**. Nel primo comma dell'art. 12 è prevista la riduzione della metà della sanzione – che comunque non potrà essere superiore ad euro 103291, 38 (valore in euro della somma di duecento milioni di lire riportato dalla norma) – qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi (se fosse nell'interesse esclusivo proprio o di

terzi non sussisterebbe affatto la responsabilità dell'ente, art. 5, comma 3) e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio comunque minimo ovvero qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità. Giova ricordare che nell'ipotesi appena esaminata di cui al comma 1 dell'art. 12 **non si applicano le sanzioni interdittive** (ex art. 13, comma 3, D.Lgs. 231).

Nel **secondo comma dell'art. 12**, conformemente all'obiettivo di prevenzione – oltre che di repressione – perseguito dal D.Lgs. 231, il legislatore ha previsto la riduzione della sanzione da un terzo alla metà laddove l'ente adotti e renda operativo – post factum ma **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** – il modello 231 (lett. b). La stessa riduzione è prevista nell'ipotesi in cui, sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 12, comma 2, lett. a). Qualora concorrano entrambe le condizioni (di cui al comma 2), l'art. 12, comma 3, prevede che la sanzione sia ridotta dalla metà ai due terzi.

Si evidenzia, inoltre, che le condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 12, qualora concorrano entrambe con l'ulteriore condizione della messa a disposizione – da parte dell'ente – del profitto conseguito ai fini della confisca, consentono sia di **evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive** (se le tre condizioni coesistono al momento della dichiarazione dell'apertura del dibattimento, ex art. 17, D.Lgs. 231/2001) sia di ottenere la **revoca delle misure cautelari** eventualmente applicate all'ente (**art. 49, ult. comma**). Con riguardo alle misure cautelari, sempre nell'obiettivo di perseguire la prevenzione degli illeciti proprio del D.Lgs. 231, l'art. 49 stabilisce la **sospensione delle misure cautelari** applicate «se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive» di cui all'articolo 17 D.Lgs. 231, ossia le tre condizioni appena elencate.

Le **sanzioni interdittive**, elencate nell'art. 13, sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lett. a), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lett. b), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Inoltre, **l'art. 16** stabilisce che può essere disposta la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** «se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità **ed** è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività».

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, comma 1):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (ovvero da soggetti sottoposti, con la necessità, però, di un ulteriore condizione, ossia che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 13, inoltre, sancisce il carattere temporaneo delle sanzioni interdittive (fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 16), prevedendo che esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5).
Si segnala, da ultimo, che il **D.L. 13 giugno 2023, n. 69**, ha previsto **l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive** quando **pregiudicano la continuità dell'attività** svolta in **stabilimenti industriali** o parti di essi dichiarati di **interesse strategico nazionale**, se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (comma 1 bis, art. 17, del D.Lgs. 231/2001).
La sanzione della **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando si applichi, nei confronti dell'ente, una **sanzione interdittiva** (art. 18).
L'art. 19 stabilisce che la **confisca** del **prezzo o del profitto del reato** è disposta, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Da ultimo, il **D.L. 13 giugno 2023, n. 69**, convertito, con modificazioni, in L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto l'introduzione (ex art. 9 bis) del **comma 1 bis all'art. 19**, che disciplina l'ipotesi in cui la **confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva**.

SINGOLI REATI-PRESUPPOSTO COSTITUITI DA DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

- **ART. 24 D.Lgs. 231/2001** -> artt. 640, comma 2, n. 1 - 640 bis - 640 ter c.p.

ART. 24 D.Lgs. 231/2001
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ***(1).***

[1]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 356, (2) **640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea** (3), del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
[2]. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
[2 bis]. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (4).
[3]. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

* * *

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(2) La parola «356» è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(3) Le parole «o dell'Unione Europea» sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(4) Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

L'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter – se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea – c.p., stabilendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Il comma 2 prevede l'ipotesi aggravata nel caso in cui, in seguito alla commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero sia derivato un danno di particolare gravità: la sanzione pecuniaria irrogabile è da 200 a 600 quote.
Le sanzioni interdittive irrogabili per la fattispecie in esame sono: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d) e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).
Può disporsi, inoltre, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231.
Si applica sempre la confisca.

- **ART. 24 bis D.Lgs. 231/2001** -> artt. 635 bis – 635 ter – 635 quater – 635 quinquies – 640 quinquies c.p.

ART. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (1)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[1]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, **635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
[2]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
[3]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e **640 quinquies** del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (2) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
[4]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

* * *

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Le parole «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del legge 21 settembre 2019, n. 105» sono state inserite dall'articolo 1, comma 11 bis, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2019, n. 133, a decorrere dal novembre 2019.

L'art. **24 bis** del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti contro il patrimonio:
- ex artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.: in tali casi, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote (art. 24 bis, **comma 1**);
- ex art. 640 quinquies c.p.: in tali casi, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (art. 24 bis, **comma 3**).
Le sanzioni interdittive irrogabili per la fattispecie in esame sono:
- nelle ipotesi ex comma 1, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lett. a), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lett. b) ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e);
- nelle ipotesi ex comma 3, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d), ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).
Può disporsi, inoltre, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231.
Si applica sempre la confisca.

- **ART. 25 octies D.Lgs. 231/2001** -> artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.

ART. 25 OCTIES (1)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (2).

[1]. In relazione ai reati di cui agli articoli **648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1** (3) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
[2]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
[3]. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

* * *

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata con l'aggiunta delle parole «nonché autoriciclaggio» dall'art. 3, comma 5, lett. b), della L. 15 dicembre 2014, n. 186.
(3) Le parole «638 ter.1» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 5, lett. a), della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

L'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti contro il patrimonio ex artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.
Si applicano all'ente, in tali casi:
- la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote – ovvero da 400 a 1000 quote, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

- qualsiasi sanzione interdittiva, senza limitazioni per tipologia;
Può disporsi, inoltre, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231.
Si applica sempre la confisca.

- **ART. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001** -> artt. 640 ter c.p. e ogni delitto contro il patrimonio avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

ART. 25 OCTIES.1 (1)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

[1]. In relazione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui **all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
[2]. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di **ogni altro delitto** contro la fede pubblica, **contro il patrimonio** o che comunque offende il patrimonio **previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
[3]. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

* * *

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

L'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente:
- in relazione alla commissione del delitto contro il patrimonio ex art. 640 ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; la sanzione pecuniaria irrogabile in quest'ipotesi è sino a 500 quote;
- in relazione ad ogni altro delitto contro il patrimonio previsto dal codice avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti; la sanzione pecuniaria irrogabile in quest'ipotesi è sino a 500 quote, se trattasi di delitto punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, ovvero da 300 a 800 quote, se trattasi di delitto punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni.
Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.lgs. 231, senza limitazioni per tipologia.
Può disporsi, inoltre, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231.
Si applica sempre la confisca.